



Le ali alle tue idee

REGIONE TOSCANA

***BANDO Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19***

POR FESR 2014-2020

Azione 3.1.1. sub-azione 3.1.1a3)

**FAQ relative alle disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e
relative modalità di rendicontazione**

VERSIONE 2.1 DEL 31.05.2021



Indice generale

A - AVVIO.....	3
B - TERMINI.....	6
B.1 - Proroghe.....	7
C - IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI.....	8
D – INTENSITÀ, TIPOLOGIA e TEMPISTICA DELL’AGEVOLAZIONE.....	9
E - SPESE AMMISSIBILI.....	11
E.1 Interventi sugli Immobili.....	12
E.1.1 Spese Tecniche.....	18
E.2 Immobilizzazioni materiali.....	18
E.2.1 Fattispecie di esclusione.....	25
E.3 Immobilizzazioni immateriali.....	27
E.3.1 Fattispecie di esclusione.....	29
E.4 Industria 4.0.....	30
E.5 Mezzi mobili.....	32
E.6 Leasing.....	36
E.7 Capitale Circolante.....	39
F - CUMULO.....	45
G - RENDICONTAZIONE.....	51
G.1 Anticipo.....	62
G.2 SAL.....	64
G.3 Rendicontazione su SIUF.....	66
H - PERIZIA.....	68
I - PAGAMENTI.....	72
J - ANNULLO.....	77
K - MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE.....	85
L - INCREMENTO OCCUPAZIONALE.....	91
M - TIROCINIO.....	93
N – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO.....	97
O - VARIANTI.....	100
O.1 Variazioni relative al beneficiario.....	107
O.2 Variazione sede.....	108
P - RINUNCIA.....	112
Q - REVOCA.....	113



Le ali alle tue idee

A - AVVIO

A1 D. Si deve comunicare l'avvio del progetto in qualche forma via email o PEC oppure l'avvio che risulterà esclusivamente dalla fattura in sede di rendicontazione?

R. Si conferma che nessuna comunicazione è richiesta per attestare l'avvio a realizzazione del progetto.

A2 D. In merito all'obbligo di avviare entro 30 giorni successivi alla comunicazione di ammissione. Nel caso di spese per capitale circolante, quali affitto e scorte, imputando al bando fatture antecedenti alla data di comunicazione di ammissione tale obbligo è rispettato o è comunque necessario stipulare un contratto o confermare un ordine relativo alle macro-voci degli investimenti?

R. Per i progetti già avviati a realizzazione prima della formale ammissione a contributo non è necessario formalizzare ulteriori impegni giuridici nei trenta giorni successivi alla PEC di ammissione.

A3 D. In data 15/12/20 tramite pec abbiamo ricevuto la notifica di ammissione della ns. domanda al finanziamento previsto dal bando; con la presente siamo a richiedere a chi indirizzare formale comunicazione di inizio del progetto oggetto della richiesta e ammesso al finanziamento.

R. L'avvio del progetto non deve essere comunicato formalmente in alcun modo. Il rispetto del termine di trenta giorni dalla PEC di ammissione sarà oggetto di verifica in sede di analisi della rendicontazione finale di spesa, di cui fanno parte gli impegni giuridici relativi alle spese di progetto.

A4 D. Non è chiaro se il cronoprogramma su SIUF debba essere compilato entro i 30 giorni dal ricevimento della PEC di accettazione, a conferma dell'avvio del progetto.

R. Nessuna comunicazione formale è richiesta in relazione all'avvio del progetto, che sarà verificato in sede di analisi della rendicontazione di spesa.

Il cronoprogramma deve essere compilato prima di chiedere l'erogazione del contributo (a qualsiasi titolo), dato che si tratta di un'attività preliminare richiesta dal sistema informativo, senza la quale non si accede ai sottomenu che consentono di presentare la rendicontazione o la richiesta di anticipo.

A5 D. Con riferimento all'"avvio del progetto" riguardante la ristrutturazione di immobile, si chiede se l'incarico al tecnico progettista e direttore lavori possa limitarsi all'oggetto dell'incarico (progettazione, d.l., pratiche edilizie presso enti competenti etc.), con riferimento all'immobile interessato, oppure se a ciò si debbano aggiungere riferimenti espliciti alle spese di ristrutturazione che conseguiranno all'incarico con indicazione di voci e costi (computo metrico o simili).



Le ali alle tue idee

R. Ai fini dell'avvio del progetto è sufficiente che sia assunto un impegno giuridico riferito ad una delle spese di progetto (che saranno poi oggetto di rendicontazione); nel caso ipotizzato, pertanto, non è richiesto che, entro i trenta giorni, sia affidato anche l'incarico per la redazione del progetto di ristrutturazione con relativa computazione. Si chiarisce, al riguardo, che l'effettivo rispetto del termine di trenta giorni sarà oggetto di verifica in sede di analisi della rendicontazione di spesa, senza necessità che vi sia in questa fase alcuna comunicazione specifica; ovviamente gli impegni giuridici assunti entro il termine e che saranno inseriti nella documentazione di spesa dovranno risultare pertinenti rispetto al progetto ammesso e riconducibili esplicitamente alle spese oggetto di rendicontazione.

A6 D. Dovendo iniziare le opere occorre una dichiarazione che attesti l'inizio dei lavori, o farà fede la rendicontazione finale?

Per inizio lavori, si intende anche il progetto di un professionista che poi li seguirà oppure vanno iniziate proprio le opere?

Ci sono delle proroghe riguardo all'inizio dei lavori rispetto ai 30 gg dalla data di ricezione della Pec?

R. L'inizio dei lavori sarà accertato in sede di verifica della rendicontazione finale; farà fede, a tal fine, il primo contratto, ordine o lettera di incarico sottoscritto relativamente alle spese di progetto. L'inizio dei lavori è attestato con l'assunzione del primo obbligo giuridico inerente alla realizzazione del progetto.

Non sono previste proroghe per l'avvio dei lavori.

A7 D. In caso di non formalizzazione dell'avvio del progetto sulla piattaforma SIUF (entro 30 gg dalla pec) è possibile in un secondo momento procedere con tale avvio progetto?

R. L'avvio del progetto risulta dai documenti a supporto della spesa (contratti, lettere di incarico, conferme d'ordine) e sarà verificato in sede di controllo della rendicontazione di spesa.

Non è richiesto alcun adempimento sulla piattaforma SIUF entro i trenta giorni dalla PEC di ammissione: sarà sufficiente che, al momento della rendicontazione (entro dodici mesi dalla pec di ammissione), risulti tra la documentazione esibita un impegno (lettera di incarico, contratto, d.d.t, conferma d'ordine) assunto entro i trenta giorni suddetti.

A8 D. Inserito il cronoprogramm, c'è altro di urgente che va necessariamente fatto entro 30 giorni dal ricevimento della pec?

R. Oltre al cronoprogramma devono essere caricati gli indicatori di progetto (si veda la guida https://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/All_2_LG_integrate_beneficiari_05_07_2019-1.pdf) prima di poter presentare una richiesta di erogazione.

Entro i trenta giorni è obbligatorio avviare a realizzazione il progetto (cioè sottoscrivere un contratto di acquisto, una lettera di incarico o acquisire una conferma d'ordine). Tale documentazione non deve essere trasmessa nell'immediato a Sviluppo Toscana, ma soltanto in sede di rendicontazione della spesa; la relativa verifica è svolta d'ufficio al momento della liquidazione del contributo.



Le ali alle tue idee

A9 D. Il Contratto d'affitto per l'immobile oggetto del Bando, firmato nei 30 gg. successivi alla PEC, vale come AVVIO del progetto?

R. Se i canoni di locazione sono oggetto di rendicontazione, sì.

A10 D. Un'impresa ha firmato il contratto di inizio lavori il 14/11/2020, la prima fattura di acconto è datata 15/2/2021 con riferimento nel corpo della fattura al contratto di cui sopra; la seconda fattura di acconto è datata 19/3/2021 con riferimento nel corpo della fattura al contratto di cui sopra, ma il fornitore ha errato la data del contratto (invece che il 14/11/20 ha messo 8/2/21), è stato un puro errore di digitazione ..., mentre nella fattura di saldo i riferimenti agli acconti e al contratto sono stati inseriti correttamente.

E' possibile far fronte all'errore di digitazione facendo firmare una dichiarazione di atto notorio alla ditta beneficiaria e contestualmente al fornitore dove si dichiara che l'unico contratto è del 14/11/2020 e che la data inserita è stato un errore di digitazione?

R. È sufficiente una dichiarazione del fornitore in forma libera (NON ex 445/2000) che attesti l'errore materiale. La sommatoria degli importi fatturati rispetto al valore contrattuale dovrebbe poi chiarire a sufficienza che si tratta di un mero errore materiale riconoscibile.

A11 D. Se il progetto prevede l'acquisto di due o più attrezzature indipendenti, nei 30 giorni successivi alla PEC devono essere ordinate tutte le attrezzature? O per l'inizio del progetto basta un solo ordine?

R. È sufficiente l'ordine di un'unico bene previsto dal piano finanziario.

A12 D. L'investimento è già iniziato, ma non è ancora terminato; al fine di rispettare il termine previsto al paragrafo 3.3, si deve comunicare espressamente l'inizio dell'investimento o fa fede la data delle fatture e il loro pagamento?

R. Nessuna comunicazione formale deve essere fatta per attestare il rispetto del termine di trenta giorni per l'avvio del progetto; la relativa verifica è effettuata d'ufficio in sede di controllo della rendicontazione di spesa sulla base della documentazione allegata all'istanza di erogazione (non solo fatture e pagamenti, ma anche relativi contratti, lettere di incarico, conferme d'ordine, d.d.t e simili).



Le ali alle tue idee

B - TERMINI

B1 D. La data di fine progetto può fare riferimento alla data di pagamento della fattura del revisore legale (in quanto è l'ultima fattura che verrà emessa) oppure si deve fare riferimento solo ai pagamenti delle altre fatture (non considerando quella del revisore)

R. La data di fine progetto ai fini del rispetto dei termini massimi di rendicontazione previsti dal Bando è quella di emissione dell'ultimo titolo di spesa (revisore incluso) imputato al progetto (che, quindi, deve avvenire entro dodici mesi dalla PEC di ammissione, salvo proroga). Il pagamento di tale fattura può avvenire nei trenta giorni successivi a tale termine massimo, entro il quale si deve presentare anche la rendicontazione di spesa.

Tale termine massimo di dodici mesi si applica a tutti i progetti, indipendentemente dalla data di emissione effettiva dell'ultima fattura.

B2 D. Si chiede un chiarimento sul termine finale entro il quale inviare la rendicontazione nel caso in cui il progetto ammesso e finanziato in data 04/12/2020 e comunicato con pec al beneficiario in data 16/12/2020, sia stato già realizzato in data 19/6/2020.

R. Il termine di ultimazione - e di conseguente rendicontazione - è lo stesso per tutti i progetti: dodici mesi dalla data di ricezione della PEC di ammissione. La rendicontazione potrà comunque essere inviata nei trenta giorni successivi a tale termine per tutti i progetti, anche quelli già conclusi prima dell'ammissione formale a contributo.

B3 D. La durata del progetto è di 12 mesi, se si includesse nella rendicontazione una fattura di Marzo 2020, i 12 mesi iniziano da quella data o si possono includere nella rendicontazione fatture anche oltre Marzo 2021, considerando 12 mesi dalla comunicazione di accettazione avvenuta il 16 Dicembre?

Esempio considerando la vostra comunicazione via PEC avvenuta il 16/12/2020:

le fatture datate 01/03/2020; 11/01/2021; 30/09/2021 possono essere incluse nella rendicontazione tutte e tre?

R. I dodici mesi decorrono comunque dalla data di consegna della PEC di ammissione a finanziamento, per cui tutte le spese indicate possono essere incluse nel progetto.

Si ricorda al riguardo che l'impegno giuridico sottostante (contratto di fornitura, lettera di incarico, conferma d'ordine, ecc.) non può essere antecedente al 01/02/2020.

B4 D. Si chede conferma che la data ultima per inviare i giustificativi di spesa è quella del 15/03/2022 in quanto la Pec con la lettera di ammissione è datata 15/02/2021.

R. si conferma, salvo proroghe richieste ai sensi del Bando.

B5 D. Un'azienda ha come unico investimento un macchinario rientrante nella categoria di Industria 4.0. L'investimento è già stato fatturato, pagato, installato e certificato nel mese di Dicembre 2020.



Le ali alle tue idee

Il termine ultimo per la consegna della rendicontazione (30 gg) da quale data devono essere conteggiati?

R. Ogni progetto ha comunque a disposizione i termini massimi di Bando per rendicontare, indipendentemente dalla conclusione effettiva: dodici mesi decorrenti dalla PEC di ammissione per concludere gli interventi, oltre trenta giorni per presentare la rendicontazione on line e completare i pagamenti.

B.1 - Proroghe

B6 D. Relativamente alla proroga straordinaria dei tre mesi prevista per la chiusura dell'investimento, si chiede in che momento l'azienda ne deve fare richiesta e quale aziende ne hanno diritto.

R. La proroga straordinaria è legata allo stato di emergenza nazionale e deve, pertanto, trovare fondamento nelle eventuali difficoltà operative o sospensioni delle attività a cui è andata incontro l'impresa beneficiaria negli ultimi mesi (o i fornitori dei beni previsti nel piano finanziario di progetto), ritardando così l'attuazione del progetto rispetto alle ipotesi formulate all'atto della sottoscrizione della domanda di finanziamento.

Il termine ultimo per presentare tale istanza è, ad oggi, il 30/04/2021, salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza.

B7 D. In merito alla possibilità di chiedere l'anticipo del contributo dell'80% su progetti presentati a valere sul Bando Fondo investimenti, a fronte di presentazione di garanzia fideiussoria.

Posto che la giunta R.T. con la Deliberazione n. 1398 del 16/11/2020 ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 le procedure straordinarie di erogazione dei contributi con modalità semplificata per tutti i beneficiari, già applicate fino al 31/10/2020 ai sensi della precedente DGRT n. 421/2020 e ss.mm.ii., tra cui in particolare la possibilità fino al 31/01/2021 di richiedere un anticipo straordinario (coperto da fidejussione per le imprese) per un importo fino all'80% del contributo concesso, è possibile che detto termine venga ulteriormente posticipato?

R. la DGRT n. 1398/2020 sarà automaticamente prorogata a seguito della proroga dello stato di emergenza nazionale. Le informazioni al riguardo saranno fornite tempestivamente attraverso la specifica pagina informativa https://www.sviluppo.toscana.it/avviso_bene.



C - IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI

C1 D. Nel manuale si cita più volte il contratto o lettera di incarico o documento equipollente stipulato con il soggetto affidatario dell'incarico professionale, da allegare alle voci di spesa quanto meno alla prima voce di spesa, ma noi non abbiamo niente di scritto in questo senso, sono diversi fornitori ai quali abbiamo chiesto ciascuno una parte di lavoro, si può non allegare questo documento? Solo di uno ho le proforma, gli altri sono stati concordati a voce.

R. La documentazione inerente agli impegni è obbligatoria al fine di stabilire l'effettiva ammissibilità delle spese, come indicato al paragrafo 2.5.1 delle Linee guida.

La valutazione di casi specifici può essere effettuata soltanto nell'ambito della verifica di uno specifico rendiconto alla luce della documentazione complessivamente esibita dal soggetto beneficiario, dalla quale si possa evincere in modo oggettivo che il progetto non ha avuto inizio antecedentemente al 01/02/2020.

C2 D. Se avessimo sostenuto degli investimenti, già anche pagati con bonifici tradizionali, prima del 01/02/2020 ovvero antecedentemente all'uscita e all'ammissione del bando si possono produrre comunque?

R. Le spese di progetto sono ammissibili soltanto se si riferiscono a costi sostenuti successivamente al 01/02/2020; anche i relativi impegni giuridici (contratti, conferme d'ordine, accettazione di preventivi, lettere di incarico o simili) devono risultare formalizzati a partire dal 01/02/2020, pena la non ammissione dei relativi costi;

C3 D. Si chiede conferma che se un preventivo risulta complessivamente superiore ad Euro 200.000,00 e le spese rendicontate sono pari ad Euro 200.000,00, il progetto risulta comunque ammissibile e valido ai fini del Bando investimenti.

R. Il preventivo non è vincolante da questo punto di vista; ciò che rileva è la coerenza tra impegno giuridicamente vincolante (contratto, conferma d'ordine o simile) - che deve essere datato a partire dal 01/02/2020 - e fattura (o fatture).

C4 D. L'impegno giuridico deve essere sempre complessivamente inferiore ad Euro 200.000,00? E' sempre ammissibile un progetto dove l'impegno giuridico è superiore ad Euro 200.000,00 e le spese rendicontate con fattura nei limiti di Euro 200.000,00?

R. Se si tratta di un bene unico (ad esempio un macchinario da 250.000,00 euro), è corretto che l'impegno sia conseguente; la rendicontazione dovrà essere effettuata per l'intero contratto (allegando cioè tutte le fatture fino a concorrenza del contratto complessivo), fermo restando che potrà essere imputato al progetto un importo massimo di euro 200.000,00; il POR non può finanziare "parti" non funzionali di un costo, per cui è necessario dimostrare che il macchinario - nell'esempio fatto - sia stato completamente saldato e che sia installato e funzionante.



Le ali alle tue idee

D – INTENSITÀ, TIPOLOGIA e TEMPISTICA DELL'AGEVOLAZIONE

D1 D. Il contributo del 40% viene calcolato al netto o al lordo dell'IVA sui beni oggetto dell'investimento? ovvero il minimo di 20.000 euro di spesa deve essere al netto o al lordo dell'IVA?

R. Il contributo del 40% viene calcolato al netto dell'IVA sui beni oggetto dell'investimento, a meno che il soggetto beneficiario non operi in un regime fiscale tale per cui non recupera l'IVA sugli acquisti, che quindi diventa un costo definitivo.

D2 D. il contributo assegnato alle imprese beneficiarie del bando Investimenti è un contributo in conto esercizio o in conto impianti?

Deve essere registrato per competenza o per cassa?

Faccio questa domanda perchè parte del contributo va a coprire le spese del circolante, mentre il restante va a coprire le spese relative all'acquisto di beni strumentali.

R. il contributo del bando di cui al DD n. 14508/2020 è un contributo "in conto capitale a fondo perduto" (par. 3.5 del Bando).

Data la finalità del Bando (sostegno alle attività produttive per la ripresa delle attività economiche in seguito agli effetti della crisi sanitaria nazionale), i contributi di cui trattasi hanno ragionevolmente una natura "mista", non essendo connessi e correlati in modo stringente e cogente all'effettuazione di investimenti in beni strumentali ammortizzabili.

Sembrerebbe, quindi, appropriato un trattamento "per cassa" ex articolo 88, comma 2, lettera b) del TUIR (si veda al riguardo la sentenza della Corte di Cassazione n. 23556 del 18 novembre 2015). Sarà eventualmente lasciato alla discrezionalità dell'impresa il trattamento in conto impianti (per competenza) per la quota di contributo riferibile all'eventuale costo di beni ammortizzabili presente nel piano finanziario dello specifico soggetto beneficiario, potendosi oggettivamente identificare - in ragione dell'aliquota di agevolazione - l'importo erogato a fronte dell'acquisto di tale tipologia di beni.

D3 D. Ai fini del calcolo degli ammortamenti, il contributo è in c/impianti?

R. Ai sensi del paragrafo 3.5 del Bando il contributo è concesso nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto.

D4 D. In merito alla tipologia di agevolazione prevista per il Bando Fondo Investimenti ed il Bando Microinnovazione Digitale, tali agevolazioni sono riconosciute in forma di contributo in conto capitale e non in contributo in conto esercizio? Di conseguenza quale è il loro trattamento contabile, come dovranno essere registrati?

R. Si può fare riferimento al principio OIC n. 12 ed all'art. 88 del TUIR.

D5 D. Il contributo concesso sul bando in oggetto è tassabile?



Le ali alle tue idee

R. Ferma restando la competenza in materia fiscale degli Enti preposti, la non imponibilità a fini IRAP e delle imposte sui redditi "dei contributi e indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi" è stata sancita dall'art. 10-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. "Decreto Ristori"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176. Su tale norma si è espressa anche di recente l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 84 del 03/02/20201 a specifica istanza di interpello presentata da una Regione.

D6 D. Qual è la tempistica prevista per l'erogazione del contributo in caso di rendicontazione a Saldo?

R. I tempi di erogazione del saldo sono pari a 45 giorni oltre ad eventuali dieci giorni per integrazioni documentali, se necessarie.

D7 D. È previsto un responso per sapere se la domanda inviata è corretta e quando sarà evaso il pagamento?

R. Il procedimento amministrativo di controllo e pagamento ha durata massima, nel caso di rendicontazione con procedura semplificata (tramite revisore dei conti) di 45 giorni, salvo eventuale interruzione per l'acquisizione di integrazioni (dieci giorni).

Eventuali problematiche inerenti alla domanda presentata sono gestite tramite l'eventuale fase di integrazione documentale.

D8 D. Quali sono le tempistiche di erogazione del contributo a decorrere dall'invio della relativa istanza (fatte salve le eventuali richieste di integrazioni documentali).

R. I tempi massimi sono di quarantacinque giorni dall'istanza (PEC), salvo sospensioni per integrazioni. Nel caso di SAL presentato con dichiarazione del legale rappresentante anziché con perizia del revisore, l'erogazione dell'acconto (70% di quanto richiesto a SAL) avviene nel giro di pochi giorni e la quota residua effettivamente spettante al massimo entro i novanta giorni successivi all'istanza (salvo sospensioni per integrazioni).



Le ali alle tue idee

E - SPESE AMMISSIBILI

E1 D. L'azienda ha la sede legale e la sede operativa in due vie distinte ma adiacenti, riconducibili ad un'unica unità. I documenti di spesa delle spese di sanificazione sostenute riportano giustamente due vie diverse, una la sede legale e una la sede operativa, nonostante siano un unico complesso.

Nelle FAQ sembra che l'intero progetto sia riconducibile ad un'unica unità locale, ma nel caso di specie queste sono riconducibili ad un'unica location. Come si può giustificare in sede di rendicontazione?

R. Il progetto può riguardare un'unica sede (unità locale, sede legale, sede operativa) come risultante dal Registro delle imprese. La documentazione di spesa potrà riferirsi ad una sola sede, come sopra definita, risultante dalla domanda di finanziamento iniziale o da successive variazioni formali proposte agli uffici di Sviluppo Toscana.

E2 D. Una spesa relativa al ritiro e smaltimento di macerie (non amianto) si configura come ammissibile?

In caso affermativo è sempre riconducibile ad un intervento di manutenzione straordinaria oppure si tratta di spesa di capitale circolante riconducibile alla categoria di spesa Altro.

R. L'ammissibilità di una spesa può essere determinata soltanto in relazione ad uno specifico progetto, all'attività produttiva (ATECO) oggetto di finanziamento ed alla sede oggetto di intervento.

Al riguardo dovrà essere verificato il rispetto di tutti i requisiti generali di ammissibilità (cfr. paragrafo 2 delle Linee guida approvate in allegato al bando), tra cui in particolare la pertinenza della spesa rispetto all'attività finanziata.

In astratto la spesa indicata nel quesito potrebbe essere ricondotta alle spese di capitale circolante, ma la specifica imputazione dipende anche dal trattamento contabile che riceve in contabilità generale in funzione della natura della stessa rispetto ai processi ed ai cespiti aziendali.

E3 D. Per investimenti effettuati da aziende con IVA indetraibile (studio medico in forma di srl) il costo ammesso a contributo deve essere considerato compreso IVA o solo l'imponibile?

R. Laddove l'IVA costituisca un costo definitivo per il soggetto beneficiario e non recuperabile, il costo ammesso a contributo deve considerarsi al lordo di IVA.

E4 D. L'impresa ha un pro rata di indetraibilità dell'87%, essendo erogatrice di servizi esenti art. 10 DPR 633/72, di conseguenza l'IVA sugli acquisti va ad incrementare il costo anche degli investimenti oggetto del presente bando. Ad esempio: una fattura in cui imponibile è di € 10.000, oltre iva 2.200, per l'impresa pari a 11.914 perché l'iva detraibile è pari solo ad € 286, cioè, il 13% sul totale dell'iva acquisti.

Si chiede se il costo ammissibile per il progetto e quindi su cui ottenere il contributo, è nell'esempio sopra riportato pari ad € 11.914.



Le ali alle tue idee

R. La quota di IVA indetraibile che costituisce un costo definitivo per l'impresa è da considerarsi costo ammissibile.

E5 D. Nel bando si legge che tutti gli investimenti devono essere funzionali all'attività d'impresa: anche investimenti ad esempio relativi all'apparato contabile aziendale (software di contabilità) sono ammissibili in quanto funzionali all'attività d'impresa?

R. Se si tratta di costi ragionevolmente compatibili e proporzionati con l'attività oggetto di finanziamento sono ammissibili; la relazione finale di progetto dovrà chiarire tale congruità e connessione, evidenziando la necessità di rinnovare il software per la migliore gestione dei processi aziendali.

E.1 Interventi sugli Immobili

E6 D. La nostra associata svolge l'attività in un fondo di proprietà di terzi. In accordo con il proprietario del fondo ha svolto interventi di manutenzione straordinaria per i quali ha presentato CILA. Tali spese di manutenzione straordinaria sono state contabilizzate in immobilizzazioni materiali – costi pluriennali da ammortizzare; si richiede pertanto se siano ammissibili per la rendicontazione nella categoria di spesa: realizzazione di interventi sugli immobili.

R. La risposta è affermativa. Si richiama l'attenzione sulla necessaria compatibilità tra durata residua del contratto di locazione e durata dei vincoli temporali sulle spese agevolate (otto anni successivi all'erogazione del saldo).

E7 D. Si chiede una specifica per la rendicontazione delle spese relative all'installazione di impianti generici (elettrico, idraulico, condizionamento), sul bando Aiuti agli investimenti.

In sede di domanda le spese per questi impianti sono state inserite fra le spese per "mobili, arredi e altri beni funzionali all'attività di impresa", nel caso specifico un laboratorio di gelateria/pasticceria da avviare ex novo; dalle FAQ mi sembra che questa classificazione potrebbe essere accettata.

Oltre agli impianti però vorremmo rendicontare anche le spese per il Geometra che ha seguito la SCIA edilizia necessaria per eseguire le modifiche interne al fondo commerciale, circa € 2.300.

Si legge che tali spese sono ammesse solo nel caso in cui sono legate a spese per interventi sugli immobili. Possiamo rendicontare queste spese "accessorie" come necessarie per l'investimento principale (gli impianti) oppure è necessaria una variazione del progetto per rendere ammissibili le spese ?

R. Di norma gli impianti di cui si tratta (a parte, forse, il condizionamento) sono considerati opere assimilate alle opere murarie, in quanto parte integrante dell'immobile. Si suggerisce, pertanto, una revisione formale (variante) del piano finanziario, inserendo anche la quota di spese tecniche nei limiti del 10 % delle opere murarie suddette (l'intervento edilizio di riferimento potrebbe essere quello di "manutenzione straordinaria" o "ristrutturazione edilizia" a seconda della specifica situazione; si faccia, in ogni caso, riferimento alla SCIA).



Le ali alle tue idee

E8 D. Per un'azienda ammessa a contributo ci sono circa Euro 51mila di spese per interventi sugli immobili, contabilizzati alla voce Edifici. Per tali interventi sono state sostenute spese per progettazioni e direzione lavori per Euro 19.500 contabilizzate nella voce Edifici – in questo caso, tali spese tecniche devono invece essere rendicontate al 10% delle spese per intervento sugli immobili (ovvero 51mila*10%)?

R. Si conferma che, nel caso specifico delle spese tecniche, essendo queste soggette da bando ad un vincolo di ammissibilità (10% delle spese per intervento sugli immobili), la rendicontazione deve avvenire evidenziandole separatamente dalle spese di natura edilizia.

E9 D. L'impresa ha presentato all'ente competente una richiesta di ampliamento e le è stato concesso un volume superiore al 20%, ma l'azienda in questione procederà ad un ampliamento inferiore al 20%. Pertanto tale investimento risulta comunque ammissibile? Che cosa dovrà produrre in rendicontazione per dimostrare di non aver superato la soglia del 20%?

R. Ciò che determina la qualificazione dell'intervento è ciò che risulta dalla pratica edilizia; ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e.6 del T.U. sull'edilizia, non costituiscono nuova edificazione "gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume NON superiore al 20% del volume dell'edificio principale"; sono, invece, da considerarsi esclusi dal bando, in quanto "nuove edificazioni", tutte le categorie edilizie comprese nell'art. 3, comma 1, lettera e, del DPR n. 380/2001 ("interventi di nuova costruzione").

L'esame del titolo abilitativo e/o degli allegati pertinenti (da allegare alla rendicontazione di spesa) consentirà di stabilire la natura effettiva dell'intervento di cui trattasi.

E10 D. Le spese di ristrutturazione edilizia interne ad immobile, per l'adeguamento di un locale da destinare ad area mostra/esposizione, sono ritenute ammissibili?

R. Le spese in questione, ai fini di ammissione a contributo, devono essere direttamente riconducibili all'attività principale (ATECO) oggetto di finanziamento e rispondenti alle finalità del Bando. Si vedano i criteri generali di ammissibilità di cui al paragrafo 2.1 delle Linee guida.

E11 D. il rifacimento di una parte del tetto, quindi non tutto, rientra tra le spese ammissibili?

R. In generale il costo ipotizzato può rientrare tra le spese ammissibili (interventi edilizi); l'ammissibilità specifica deve sempre essere valutata ai sensi dei criteri generali di ammissibilità previsti al paragrafo 2.1 delle Linee guida (tra tutti la pertinenza rispetto al progetto presentato ed ammesso a finanziamento e la diretta attinenza con l'attività prevalente oggetto di finanziamento).

E12 D. Si richiede un chiarimento in merito alla macro-categoria "messa in sicurezza dei locali". Le linee guida di rendicontazione, per tale macro-categoria, riportano che l'effettiva ammissione a contributo dei costi ammissibili è subordinata alla registrazione degli stessi nel libro dei beni ammortizzabili, se prevista.



Le ali alle tue idee

Considerando che la maggior parte dei costi relativi ad interventi di messa in sicurezza dei locali come costi di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, acquisto di DPI e di altri dispositivi atti a garantire la salute del lavoratore e degli utenti non sono soggetti a capitalizzazione e quindi non verranno iscritti nel libro dei beni ammortizzabili ma sono spese imputabili a costi di esercizio, dove dovremmo inserire tali costi? Nella voce "altro" delle spese di capitale circolante (max 30% del costo totale dell'investimento)?

R. I costi di cui trattasi devono essere inseriti nella specifica voce "acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti" del piano dei costi (non soggetta al limite del 30%); l'iscrizione a cespiti (eventuale) è richiesta solo se prevista dai principi contabili vigenti per alcuni interventi di messa in sicurezza dei locali.

E13 D. Un'azienda ha eseguito in data antecedente alla data di ammissione al Bando Fondo Investimenti, opere di manutenzione straordinaria sull'immobile. Il tecnico a suo tempo ha comunicato all'azienda che trattandosi di lavori di edilizia libera non era opportuno presentare nessuna comunicazione all'ente di riferimento (Comune, il quale ha interagito verbalmente).

Visto che nell'allegato 3 del bando in questione al Paragrafo 3.1 viene richiesto al punto 5 e 6 "idonea documentazione edilizia e documentazione attestante la regolarità edilizia ed urbanistica dei lavori eseguiti, il tecnico (Geometra che ha seguito i lavori) chiede se deve aprire un titolo abilitativo (Cil) retroattivo alla data corrispondente all'effettivo inizio dei lavori o se è sufficiente una relazione asseverata con computo metrico consuntivo eseguita dallo stesso.

R. Il titolo abilitativo è richiesto soltanto quando prescritto dalle vigenti disposizioni edilizie ed urbanistiche in relazione allo specifico intervento effettuato. Laddove il titolo abilitativo non sia necessario, sarà sufficiente evidenziare nella relazione finale, o tramite specifica attestazione del tecnico incaricato di seguire i lavori, le disposizioni di legge in base alle quali il titolo abilitativo non è previsto.

E14 D. Se l'acquisto di materiale per finalità compatibili con interventi previsti dal Bando e la relativa installazione può rientrare tra i costi ammissibili, si chiede conferma che il beneficiario possa acquistare delle piastrelle direttamente e poi farsele posare dal tecnico senza problemi per la rendicontazione del bando.

R. Si conferma la possibilità di acquistare materiali direttamente da fare poi installare da parte di altro fornitore appositamente incaricato del servizio di posa in opera.

E15 D. Spese ampliamento: un'azienda beneficiaria vorrebbe rendicontare sul bando dei lavori di ampliamento di superficie calpestabile, ma non volumetrico (trattasi di soppalco).

La SCIA iniziale è del 2017 ed è stata prorogata. I lavori sono svolti in 3 tranches: la prima è stata realizzata in data antecedente all'01/02/2020; la seconda è realizzata nel periodo di ammissibilità del bando e prevede la realizzazione di scale e porte di accesso, ma tali lavori non saranno comunque conclusivi della SCIA, per cui non produrranno ancora l'abitabilità; la terza sarà realizzata dopo il periodo di ammissibilità del bando.



Le ali alle tue idee

Sarà possibile portare a rendiconto i costi sostenuti per la seconda tranches e quindi nel periodo di ammissibilità? Si precisa che i contratti per ciascuna tranches sono indipendenti, pertanto la beneficiaria avrà degli incarichi e delle fatture per la sola parte dei lavori da portare a rendiconto.

R. Le realizzazioni oggetto di contributo FESR devono risultare funzionali e funzionanti alla data di conclusione e rendicontazione delle relative spese; l'assenza di abitabilità (che rientra tra la documentazione da produrre in sede di rendicontazione nel caso di lavori edilizi) non permette di considerare ammissibili i costi di cui trattasi.

E16 D. Se l'intervento di smaltimento dell'amianto non si completa con una sola annualità (verrebbe spalmato tra 2021 e 2022), è possibile ritenerlo ammissibile parzialmente? Ossia rendicontare il costo già sostenuto? In caso affermativo, è necessario produrre qualche documento in particolare?

R. Come indicato espressamente nelle Linee guida i costi oggetto del progetto finanziato devono dar luogo ad interventi funzionanti alla data di rendicontazione della spesa.

Le spese di cui trattasi, pertanto, dando luogo ad un intervento parziale non possono essere ammesse (da quanto si può capire dalla richiesta, non ci sarà un collaudo o regolare esecuzione alla data di rendicontazione finale perché l'intervento non sarà ultimato).

E17 D. Si chiede conferma che un taglio alberi nel piazzale di proprietà di azienda ammessa su bando in oggetto, pur essendo una spesa di manutenzione straordinaria, non rientra tra i costi ammissibili.

R. Considerando la spesa in astratto, non possiamo che confermare la NON ammissibilità; particolari condizioni operative che rendessero necessaria la spesa in esame in relazione allo svolgimento dell'attività tipica dell'impresa beneficiaria (per la quale il piazzale potrebbe essere un'area produttiva e non un'area accessoria) potrebbero portare a considerazioni diverse.

E18 D. Ampliamento: dato che l'articolo 3 del DPR 380/2001 e successive modifiche definisce al comma 1 lettera e): ""interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti" e quindi definisce come nuova costruzione tutti gli interventi che non sono manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione; inoltre l'articolo definisce in maniera chiara che tutti gli ampliamenti sono nuova costruzione: "sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6)"; se il permesso di costruire rilasciato riporta nel titolo "ampliamento di fabbricato ad uso commerciale ed artigianale" e tutte le verifiche urbanistiche ed edilizie sono svolte considerando la "nuova costruzione" come parte di un tutto (quindi come ampliamento), non vi sono dubbi sull'applicabilità del contributo?



Le ali alle tue idee

R. Per quanto si può desumere dalle informazioni fornite, se la categoria urbanistica ("ampliamento") risultante formalmente dal titolo edilizio è compresa tra quelle espressamente previste dal Bando al paragrafo 3.4, l'intervento è da ritenersi ammissibile.

E19 D. Un'azienda ha aperto la SCIA al Comune per effettuare i lavori di ristrutturazione del nuovo capannone che però non è presente ancora in visura come sede operativa. Successivamente al termine dei lavori, si procederà con l'avvio dell'attività e la conseguente iscrizione alla Camera di Commercio della nuova sede operativa. E' un problema?

R. La realizzazione di lavori preliminari sulla nuova sede presso la quale sarà attivata successivamente l'unità operativa aziendale è ammissibile.

E20 D. Il ripristino policarbonato sul tetto, la tinteggiatura pareti, pavimentazione, sostituzione splitter dei condizionatori e sostituzione infissi sono ammesse come spese di ristrutturazione? Se sì, rientrano nella tipologia di lavori edilizi e quindi occorre presentare:

- Contratto o preventivo firmato per accettazione, stipulato con l'impresa affidataria dei lavori edilizi;
- Idonea documentazione edilizia riferita all'Ente territorialmente competente, attestante il rispetto delle vigenti disposizioni edilizie ed urbanistiche nella realizzazione dei lavori;
- Documentazione attestante la regolarità edilizia ed urbanistica dei lavori eseguiti;
- Planimetria che evidenzia le opere realizzate e il layout degli eventuali beni oggetto del programma di investimento?

R. I lavori indicati sono, in generale, ammissibili; la relativa classificazione come lavori di ristrutturazione o altro dipende dal trattamento contabile che sarà seguito dal soggetto beneficiario nel rispetto dei principi OIC e dalle specifiche disposizioni urbanistiche ed edilizie di riferimento.

Solo nel caso in cui tali lavori debbano avvenire in forza di un titolo edilizio rilasciato dall'Ente territorialmente competente, in base alle disposizioni vigenti, dovrà essere allegata alla rendicontazione di spesa anche la pratica edilizia, la documentazione attestante la regolarità dei lavori eseguiti e la relativa planimetria.

E21 D. Si chiede un chiarimento in merito alle spese/lavori su un immobile in cui l'azienda beneficiaria risulta essere in affitto:

- le concessioni edilizie devono essere intestate al proprietario dell'immobile o all'affittuario?
- il proprietario deve rilasciare un nulla osta/autorizzazione per effettuare i lavori?
- il contributo concesso è cumulabile con il superbonus 110%?

R. premesso che il Bando non interviene, ovviamente, a disciplinare le procedure edilizie di competenza degli enti territoriali, la pratica edilizia può essere presentata dal proprietario o da chi abbia titolo sull'immobile (è il caso del locatario o affittuario di azienda); nel caso in cui la pratica non sia presentata dal proprietario, la tipologia di interventi edilizi per i quali gli altri soggetti aventi titolo possono presentare istanza è limitata in funzione della tipologia del titolo stesso; d'altra parte, il consenso scritto del nudo proprietario all'intervento edilizio supera il problema e consente sempre il rilascio del titolo per qualunque tipo di intervento previsto dalla normativa.



Le ali alle tue idee

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che se l'intervento realizzato con il c.d. "superbonus" ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa. Qualora, invece, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell'ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

E22 D. È rendicontabile una fattura per lavori eseguiti nell'unità locale di progetto, ma che riporta, per errore del fornitore, una unità locale diversa? Si potrebbe produrre sia la dichiarazione del fornitore di errata indicazione dell'unità locale in fattura, sia la autorizzazione edilizia che individua la corretta sede dei lavori.

È rendicontabile una fattura di acquisto di materiali edili direttamente da parte del beneficiario in presenza di fattura di impresa che ha poi realizzato i lavori con tali materiali (l'impresa fornitrice aveva chiesto al beneficiario di acquistare direttamente i materiali per non anticipare le somme)

R. Fermo restando che soltanto esaminando in modo puntuale la documentazione oggetto di rendicontazione può essere espresso un giudizio compiuto sull'ammissibilità di una spesa, in presenza di errori materiali, quali quello evidenziato nel quesito, il revisore incaricato di redigere la perizia asseverata potrà apprezzare adeguatamente la riconoscibilità dell'errore come tale ed individuare l'ulteriore documentazione di supporto da cui poter evincere in modo certo la pertinenza della spesa in esame rispetto alla effettiva sede di progetto (autorizzazione edilizia, riferimento al contratto di lavori, coerenza dei costi complessivamente fatturati e rendicontati rispetto al preventivo di spesa, chiara riferibilità dei lavori oggetto di fatturazione al titolo edilizio di cui trattasi, ecc.).

L'acquisto di materiali edili per successiva posa in opera da parte di terzi è ammissibile a contributo nell'ambito della categoria "capitale circolante"; laddove tali acquisti siano stati capitalizzati tra le immobilizzazioni materiali (edifici), potranno essere imputati nella categoria "interventi edilizi" analogamente ai costi di posa in opera.

E23 D. Nel programma di investimenti è presente una corposa voce contabilizzata a bilancio in Impianti per rifacimento ed adeguamento dell'impianto antincendio. Per la realizzazione dei lavori è stata necessario inviare una SCIA ai Vigili del Fuoco, corredata di elaborati ed asseverazioni rilasciate da tecnici abilitati. Le parcelle dei professionisti sono state contabilizzate in bilancio in Impianti. E' possibile rendicontare al 100% in tali spese in impianti?

In caso negativo come si possono correttamente rendicontare tali spese di progettazione e direzione lavori?

R. L'imputazione dei costi di progetto nel quadro economico di rendicontazione segue la contabilizzazione dei costi in bilancio effettuata secondo i criteri civilistici ed i principi OIC.

Nel caso specifico, sarà sufficiente evidenziare nella relazione finale di progetto gli specifici riferimenti civilistici ed OIC in ottemperanza ai quali le spese tecniche sono state contabilizzate ad incremento del valore degli impianti di riferimento. Il revisore inserirà una nota opportuna anche nell'allegato B.2 alla perizia (campo "Eventuali note").



Le ali alle tue idee

E.1.1 Spese Tecniche

E24 D. Le spese dell'architetto che si è occupato della CILA riguardante le opere effettuate sulla struttura possono ricadere sotto il profilo delle spese ammissibili, categoria "Progettazione e direzione lavori"?

Gli importi riportati in fattura sotto le voci di C.N.P.A.I.A. 4% e RA. 20% possono essere rendicontati?

R. Sì certamente, nel rispetto del requisito temporale di ammissibilità (lettera di incarico non antecedente la data del 01/02/2020).

Sì certamente; gli oneri previdenziali sono un costo ammissibile; la RA è compresa nel valore imponibile (che costituisce la base rendicontabile).

E25 D. In fase di presentazione della domanda, le categorie di costo indicate sono state:

- Macchinari e attrezzature;
- Mobili, arredi e altri beni funzionali all'attività di impresa;
- Spese per capitale circolante (affitto e altro).

Per poter installare all'esterno del ristorante un totem (arredamento), si dovrà presentare prima al comune la CILA; le spese da sostenere per la presentazione della pratica CILA (geometra e tasse) sono ammissibili? Se sì, in quale categoria di costo vanno inseriti? Si possono considerare semplicemente come spese accessorie?

R. Le spese tecniche ipotizzate sono ammissibili nella categoria "progettazione". Non essendo presente nella domanda iniziale, però, è necessaria una variante.

Le spese tecniche sono però ammissibili esclusivamente in presenza di spese edilizie (in ragione del 10% delle stesse).

E.2 Immobilizzazioni materiali

E26 D. La scrivente ha acquistato un personal computer necessario allo svolgimento dell'attività d'impresa e propedeutico al progetto presentato. Nella descrizione del progetto non è stato inserito in quanto la spesa ammonta a circa 1000 €, può essere inserito nella rendicontazione e ricadere nelle spese ammissibili? E' necessario effettuare un perizia di interconnessione anche per il dispositivo sopra descritto ed in che modo? Si fa presente che il dispositivo sarà connesso alle rete internet aziendale e verrà utilizzato per la gestione dell'intera struttura ricettiva.

R. Per quanto riguarda il PC, può essere inserito nell'ambito delle spese per "immobilizzazioni materiali" se questa presenta la necessaria capienza; diversamente, dovrà essere incrementata la capienza di tale voce con riduzione contestuale di altra macrovoce di spesa, mediante istanza formale di variazione del piano dei costi.

Se si prevede l'inserimento nei beni "industria 4.0", è richiesta la perizia prevista dal bando.

Il contributo già concesso non può in ogni caso essere incrementato.



Le ali alle tue idee

E27 D. Se in fattura il fornitore inserisce la voce Manodopera per intendere le seguenti attività: sgombero vecchio impianto/macchinari, rimozione muri e/o piccole modifiche dovute all'installazione dell'impianto, le spese sostenute sono ammissibili?

R. La fatturazione di costi per fornitura di un impianto possono comprendere gli eventuali costi accessori (trasporto, montaggio, installazione, collaudo, ecc.); ai fini di ammissione nella voce di spesa "immobilizzazioni materiali", tali costi devono essere iscritti nel libro dei beni ammortizzabili unitamente al valore del macchinario, compatibilmente con il rispetto dei principi contabili OIC da verificare caso per caso.

E28 D. Le seguenti voci rientrano nella macro voce "macchinari ed attrezzature"? Inoltre, è corretto considerare macchinari ed attrezzature come una macro voce? :

- Nuova Infrastruttura VDI (Virtual Desktop Infrastructure) Server / Storage / Networking / SW indispensabile per la gestione dello Smart Working (l'infrastruttura desktop virtuale (VDI) permette l'utilizzo di macchine virtuali per fornire e gestire i desktop virtuali);
- Videosorveglianza/Controllo Accessi;
- Digital Signage (Monitor Formativi ed Informativi) + Videoconferenza (Collaboration);
- Impianto illuminazione DALI + Domotica;
- Controllo Accessi;
- Sistema Antintrusione;
- Fotovoltaico.

R. Premesso che "macchinari ed attrezzature" rientrano nella più ampia categoria delle "immobilizzazioni materiali" (cfr. tabella al paragrafo 3 delle Linee guida), si indica di seguito la categoria di appartenenza dei beni oggetto della richiesta di chiarimento:

- Nuova Infrastruttura VDI per la gestione dello Smart Working: IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
- Videosorveglianza/Controllo Accessi: IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
- Digital Signage (Monitor Formativi ed Informativi) + Videoconferenza (Collaboration): IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
- Impianto illuminazione DALI + Domotica: IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
- Controllo Accessi: IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
- Sistema Antintrusione: IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
- Fotovoltaico: IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

E29 D. in quale macro-categoria di costo rientrerebbe un condensatore evaporativo necessario per lo svolgimento dell'attività dell'impresa? Sarebbe corretto inserirlo nelle immobilizzazioni materiali in particolare nella categoria di costo mobili arredi e altri beni funzionali all'attività dell'impresa? In caso contrario in quale macro-categoria rientrerebbe?

R. Per quanto si può intuire dal quesito, sembra più riconducibile a "macchinari, impianti ed attrezzature". In ogni caso, ai fini della classificazione corretta si deve far riferimento al trattamento contabile effettuato in sede di iscrizione a libro cespiti.



Le ali alle tue idee

E30 D. Può essere considerata ammissibile una spesa relativa alla sostituzione di rulli (è quindi un acquisto di materiale) su un macchinario di stampa. Il macchinario però non è di proprietà dell'azienda ammessa sul progetto (c'è un contratto di affitto di azienda con il proprietario) e la spesa è iscritta in bilancio come "Manutenzione di beni di terzi".

R. Gli acquisti di immobilizzazioni materiali sono ammissibili; nel caso di intervento su beni di terzi, si deve considerare che i beni oggetto di finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione per otto anni successivi all'erogazione del saldo del contributo (paragrafo 6.1, primo capoverso, punto 13 del Bando). Il contratto di affitto, pertanto, dovrebbe avere una durata congrua rispetto a tale vincolo.

E31 D. per un'impresa che svolge attività di sviluppo software, app native per sistemi operativi iOS e Android e che quindi necessita di un testbed dedicato di device fisici per simulare alcune operazioni durante lo sviluppo, possono essere considerate ammissibili le seguenti spese:

- iPad/smartphone (iphone e samsung) per uso esclusivo di testing. Non si tratta di device personali, sono condivisi in sede fra gli sviluppatori mobile e quindi utilizzati come attrezzature di lavoro. All'azienda viene richiesto dai propri clienti di ottimizzare le prestazioni dei propri prodotti per più tecnologie contemporaneamente e possibilmente essere sempre aggiornati a livello di hardware di test. Questo comporta l'acquisizione periodica di nuovi modelli, soprattutto quando vengono rilasciate nuove tecnologie di connessione (es. 5G), nuove architetture di processori o sistemi operativi che vincolino un upgrade anche dell'hardware.

- drone e attrezzatura fotografica da acquistare per sviluppare software di fotogrammetria, ovvero software che implementa una tecnica di rilievo, che permette di acquisire dei dati metrici di un oggetto (forma e posizione) tramite l'acquisizione e l'analisi di una serie di fotogrammi stereometrici. L'uso di droni in architettura e ingegneria edilizia è ormai prassi e l'acquisto è pertinente a questo sviluppo. Anche questo software produce un fatturato dimostrabile.

R. In linea generale il tipo di attrezzatura indicata nel quesito rientra nella categoria delle immobilizzazioni materiali prevista dal Bando.

Ai fini di ammissibilità effettiva, però, ogni acquisto deve rispettare i criteri generali di ammissibilità della spesa di cui al paragrafo 2.1 delle Linee Guida, tra cui, in particolare, il requisito della connessione diretta e funzionale con le attività di progetto secondo anche un principio di congruità rispetto all'effettiva operatività aziendale.

In presenza di beni per loro natura soggetti ad utilizzo promiscuo (smartphone e tablet soprattutto, ma anche attrezzatura fotografica), pertanto, il rispetto dei requisiti di cui sopra non può essere motivato in astratto, ma deve essere dimostrato concretamente ed in modo specifico e verificabile, anche, ma non solo, mediante eventuali verifiche in loco (si potrebbe pensare, a mero titolo di esempio, alla tenuta di registri di utilizzo di tali beni che possano tracciare e dimostrare nel tempo durata e periodi di effettivo utilizzo delle attrezzature di cui trattasi, in relazione a specifiche attività aziendali o commesse, al fine di evidenziare l'oggettiva sistematicità e frequenza di utilizzo di tali beni come attrezzature di lavoro a tutti gli effetti).



Le ali alle tue idee

La significatività delle modalità con cui può essere dimostrata la connessione diretta e specifica di tali attrezzature con le attività aziendali, nei termini sopra descritti, può essere oggetto di valutazione soltanto in sede di esame di uno specifico rendiconto.

E32 D. Nello specifico si sta aprendo una nuova unità operativa e nel progetto si intende inserire i costi per l'allestimento della nuova sede (tavoli, scrivanie, corpi illuminanti etc). Tale spese sono ammissibili?

Nel progetto si è indicata la realizzazione di una nuova sede, con investimenti digitali 4.0 per la realizzazione di una piattaforma.

R. In generale le spese di arredi ed attrezzature per l'allestimento di una nuova sede sono ammissibili.

A tal fine, però, è necessario che:

- la sede suddetta risulti espressamente come destinataria del progetto nella domanda iniziale di finanziamento; diversamente dovrà essere richiesta apposita variante, per maggiori informazioni si veda la pagina: https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_var;
- la sede suddetta sia registrata in Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività (ATECO) per la quale è stato concesso il contributo;
- il piano finanziario approvato preveda un importo adeguato nella macro-categoria oggetto di intervento (immobilizzazioni materiali).

E33 D. Nella presentazione della domanda era stata inserita, nel costo totale del progetto, la spesa per l'acquisto di un pc con relativo software, ma poi questo bene, nello specifico, non è stato riportato nella sezione 2 (descrizione del progetto). Il contributo è stato ammesso comunque comprensivo della spesa del pc. Va bene o si deve fare qualche modifica formale alla domanda iniziale?

R. Se il costo del PC è compreso nella voce "immobilizzazioni materiali" della domanda iniziale, non è richiesta alcuna azione.

Per quanto riguarda i software, se si tratta di software operativo di base (ammortizzato unitamente al costo del PC nel libro cespiti), non è richiesta alcuna azione; se, invece, si tratta di software applicativo (da inserire nelle immobilizzazioni immateriali), è sufficiente che ci comunichi a mezzo e-mail il CUP progetto ed il relativo importo (e l'eventuale quota afferente alla categoria "Industria 4.0") e provvederemo d'ufficio a riceverlo nel piano dei costi da utilizzare per la rendicontazione.

E34 D. Dato che nella relazione intermedia e finale bisogna descrivere come il progetto è compatibile sia con l'attività operativa aziendale, che con le finalità del bando e, in merito a queste ultime, si legge nel bando che la finalità è di "contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e quindi garantire la ripresa delle attività economiche in sicurezza"; a parte per i dispositivi DPI e/o altri investimenti materiali/immateriali acquistati esattamente per questo scopo, un macchinario produttivo di norma non viene acquistato principalmente per il contenimento e contrasto dell'emergenza COVID, ma per potenziare o rinnovare il comparto di produzione. Ci sono problemi a livello di ammissibilità in tal senso? Oppure la finalità è intesa più



Le ali alle tue idee

in senso lato come sostegno economico alle imprese a seguito del covid per la ripresa degli investimenti?

Le costruzioni leggere sono spese ammissibili nella categoria di immobilizzazioni materiali?

R. Sì certamente, il significato da attribuire alle finalità del Bando è più generale; sicuramente l'investimento in attrezzature produttive effettuato ha comunque lo scopo di rapida ed efficace ripresa dell'attività economica, con salvaguardia conseguente dell'occupazione presente in azienda. Non ci sono problemi di ammissibilità in tal senso.

Le costruzioni leggere, se direttamente riferibili all'attività produttiva oggetto di finanziamento, sono ammissibili.

E35 D. Si pone il caso di un'impresa che ha recentemente sostenuto una spesa di € 9.994,66 + IVA per l'aumento di potenza installata presso il sito produttivo per la fornitura di energia elettrica. È possibile rendicontare tale spesa nel circolante?

R. Si tratta di capire quale sia il trattamento contabile della spesa in questione: se viene imputata a costi di esercizio, può essere imputata a capitale circolante; se viene contabilizzata come costo pluriennale ad incremento del valore dell'impianto di forza motrice, ad esempio, sarà imputata alla voce "Immobilizzazioni materiali".

In entrambi i casi, ovviamente, la spesa è ammissibile se è riconducibile ad esigenze specifiche (da descrivere nella relazione finale di progetto) dell'attività principale oggetto di finanziamento.

E36 D. Fatture per lavori di riparazione all'impianto di sollevamento verticale (ascensore), laddove sono stati previsti interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti in fase di domanda, sono ammissibili? E' possibili inserirli nella voce Manutenzione Straordinaria?

R. Le spese di manutenzione/riparazione sono finanziabili, se pertinenti e riferite all'attività primaria oggetto di finanziamento, nell'ambito delle spese di capitale circolante. Se si tratta di interventi di natura edilizia sono finanziabili nella relativa categoria del piano finanziario. Se si tratta di innovazioni o migliorie dell'impianto imputate a cespiti, sono finanziabili tra le immobilizzazioni materiali.

In ogni caso, l'imputazione a progetto segue il trattamento contabile effettuato ai sensi dei principi OIC.

E37 D. Si chiede conferma in merito all'ammissibilità della spesa per la costruzione di piste/percorsi nel terreno di proprietà adiacente all'ufficio, da mettere a disposizione della clientela. In pratica, unitamente all'attività di noleggio, da promuovere grazie alla presenza di percorsi su ciclopiste e su strada sterrata già esistenti, la società è intenzionata a proporre anche la possibilità di cimentarsi su percorsi con vari livelli di difficoltà, con finalità ludiche.

Infine si chiede conferma in merito alla ammissibilità della spesa per realizzare un piccolo parcheggio nelle adiacenze della struttura destinata al noleggio bici, al fine di accogliere la clientela che usufruirà del servizio; il terreno non è di proprietà della società beneficiaria, ma sarebbe messo a disposizione dalla Amministrazione Comunale proprietaria, attraverso uno specifico contratto/convenzione. In proposito, dovendo ancora predisporre l'atto, si chiede se vi sono particolari requisiti/condizioni che lo stesso dovrà contenere.



Le ali alle tue idee

R. Per quanto riguarda l'eventuale ammissibilità della spesa relativa alla costruzione di piste/percorsi con finalità ludiche nel terreno di proprietà da mettere a disposizione della clientela, occorre chiarire se tale tipo di spesa possa ritenersi direttamente attinente all'attività di impresa principale oggetto di finanziamento (codice ATECO risultante dagli atti di finanziamento, da cui dipende la specifica graduatoria di settore nella quale l'impresa in esame è stata inserita), piuttosto che a gestioni accessorie (nel qual caso non sarebbe ammissibile).

Analoghe considerazioni possono essere fatte per la spesa relativa alla realizzazione del parcheggio da destinare alle biciclette da noleggiare (anche se, dando per acquisito che l'attività finanziata sia quella di bike renting, il parcheggio può ragionevolmente considerarsi una spesa pertinente). Il fatto che sia realizzato su un terreno non di proprietà non inficia in assoluto l'ammissibilità della spesa (essendo ammessa la possibilità di realizzare spese su beni di terzi), fermi restando i vincoli di destinazione previsti dal Bando sulle spese agevolate (otto anni dall'erogazione del saldo, cfr. paragrafo 6.1, punto 14 del Bando). In caso di disponibilità iniziale del terreno per una durata inferiore al periodo suddetto, si potrebbe incorrere, in caso di mancato rinnovo del contratto/convenzione per un periodo sufficiente, nella revoca (parziale o totale a seconda del tempo trascorso) della quota-parte di contributo relativa alle spese realizzate per il parcheggio.

E38 D. Un'impresa che svolge attività di autotrasporto merci c/terzi e movimento terra è beneficiaria del contributo per l'acquisto di un camion e di un semirimorchio (quest'ultimo è una attrezzatura); si richiede se sia ammissibile la sostituzione di acquisto del semirimorchio con accessori per escavatore (già di proprietà) e nello specifico di 2 benne e un braccio penetratore per € 20.000 – tali beni sono investimenti ammortizzabili quali attrezzature.

R. Fermo restando che uno specifico giudizio di ammissibilità può essere espresso soltanto a seguito dell'esame di una rendicontazione di spesa effettiva, l'ipotesi di rimodulazione del piano di investimento evidenziata nel quesito sembra percorribile; l'unico approfondimento necessario al riguardo è rappresentato dalle caratteristiche dell'escavatore di cui trattasi: come indicato anche nelle FAQ (53sexies), infatti, i c.d. "mezzi di cantiere" (diversi dagli autocarri) sono da ritenersi ammissibili al contributo a condizione che NON siano abilitati al transito su strada (perché in tal caso sono soggetti ad immatricolazione e, di norma, non sono qualificati come autocarri; non sarebbe, quindi, ammissibile, l'acquisto di un'attrezzatura da considerarsi accessoria ad un bene non ammissibile a contributo); nel rispetto di quanto sopra, l'acquisto delle attrezzature in esame è da ritenersi ammissibile.

E39 D. Il progetto prevede l'acquisto di un impianto fotovoltaico a servizio dei macchinari inseriti nel capannone di produzione; il fornitore ha preventivato, oltre ai costi della fornitura e posa in opera dell'impianto e dei relativi moduli, anche dei costi accessori relativi a Oneri di allaccio impianto fotovoltaico - Oneri di allaccio alla rete Enel. Tali costi vengono fatturati da Enel al fornitore, il quale li rimette in fattura al beneficiario; l'intero costo dell'impianto, ivi compresi gli oneri di allaccio, saranno inseriti a cespite.



Le ali alle tue idee

Si chiede se questa tipologia di spese può essere considerata costo accessorio, legato alla installazione dell'impianto oppure se tale voce deve essere esclusa e quindi fatturata separatamente al beneficiario.

R. Come indicato al paragrafo 3.3 delle Linee guida, i costi accessori sono ammissibili.

E40 D. Nella sezione investimenti finalizzati al contenimento e al contrasto dell'emergenza covid-19 per l'organizzazione del lavoro con modalità di smart working, sono ammissibili oltre alle spese per l'acquisto dei PC, anche gli accessori indispensabili connessi come monitor, tastiera, mouse e stampante?

R. Tutti gli investimenti materiali riconducibili all'attività prevalente oggetto di finanziamento e rispondenti ai criteri generali di ammissibilità della spesa (paragrafo 2 delle Linee guida) possono essere finanziati; tra i criteri essenziali la connessione diretta e funzionale rispetto all'attività tipica dell'impresa e la congruità rispetto ad essa.

E41 D. Nel caso di un'impresa che sviluppi il progetto in una nuova sede in via di allestimento, chiedo se sono ammissibili i costi per:

- servizi di spostamento nella nuova sede e montaggio di attrezzature / impianti di proprietà, in dettaglio: impianto di allarme, ponte radio e scaffalature.

Tali costi possono essere imputati come servizi da mettere nella quota capitale circolante?

R. Premesso che l'effettiva ammissibilità di un costo può essere verificata in modo compiuto - e se del caso validata - soltanto in sede di esame di uno specifico rendiconto di spesa ed in relazione ai contenuti della documentazione complessiva e degli atti di ammissione a finanziamento (al fine di consentire una valutazione circa l'effettiva pertinenza rispetto al progetto ed all'attività tipica dell'impresa beneficiaria, nonché la chiara rispondenza alle finalità del Bando), può ritenersi ammissibile, in via generale, il costo dei servizi sostenuto per l'allestimento e la messa in funzione della nuova sede aziendale sede di progetto (indicata come tale in domanda di finanziamento).

E42 D. La spesa per acquisizione di un nuovo centralino telefonico (acquistato per la sede operativa dichiarata in domanda) è o meno ammissibile su bando investimenti?

R. Certamente, tra gli "impianti, macchinari e attrezzature".

E43 D. E' ammissibile la spesa per l'acquisto del bene nuovo, anche se è accessorio ad un bene già esistente? (gru nuova da montare su automezzo già di proprietà)

R. La risposta è positiva se l'investimento di cui trattasi rispetta la disposizione di cui al paragrafo 3.3 delle Linee guida, in base alla quale "le attrezzature dovranno essere capaci di autonomo funzionamento e comunque non saranno ammissibili modifiche di attrezzature già possedute dal beneficiario prima della presentazione della domanda di finanziamento".

Se, pertanto, anche da un punto di vista del trattamento contabile, il bene nuovo da acquistare è suscettibile di trattamento autonomo (come "attrezzatura") - perché magari l'utilizzo della gru sul bene usato esistente è incidentale, ma la stessa potrebbe essere agevolmente montata all'occorrenza anche su altri mezzi, godendo così di una relativa autonomia funzionale - e



Le ali alle tue idee

l'intervento di cui trattasi non si configura come manutenzione dell'automezzo esistente, il costo può ritenersi ammissibile.

E44 D. Risulta ammissibile la spesa riguardante pannelli solari - fotovoltaici installati sul tetto della sede dell'azienda?

R. In termini generali si tratta di impianti/attrezzature e, quindi, riconducibili ad una delle categorie ammissibili. L'ammissibilità specifica deve essere valutata ai sensi del paragrafo 2.1 delle Linee guida approvate in allegato al Bando, tra cui la pertinenza rispetto all'attività principale (ATECO) oggetto di finanziamento, ossia la connessione diretta e funzionale con la stessa.

E45 D. L'acquisto di una attrezzatura, da applicare su una linea di profilatura, allo scopo di aumentare il ciclo di vita di due impianti può essere considerata ammissibile? La spesa sarà contabilizzata come interventi di Manutenzione Straordinaria

L'attrezzatura in questione è un gruppo di supporto dei rulli calibratori con un meccanismo di regolazione migliorato rispetto a quelle installate. Questo intervento sulla linea di profilatura consentirà una riduzione dei tempi di set-up, ed un aumento della qualità del prodotto che porteranno ad un aumento della produttività della linea stessa.

R. Il Bando prevede espressamente che non sia ammissibile l'intervento di modifica di attrezzature già possedute dal beneficiario prima della presentazione della domanda di finanziamento.

Se l'attrezzatura di cui trattasi ha una propria autonomia tecnica e funzionale, pure se al servizio di un impianto esistente, può ritenersi ammissibile.

E.2.1 Fattispecie di esclusione

E46 D. Aniché sostituire il camion, il fornitore ha proposto al beneficiario la sostituzione del motore con uno nuovo. Tale acquisto sarà ovviamente capitalizzato ed inserito nelle immobilizzazioni materiali e, quindi, iscritto nel libro dei beni ammortizzabili. Tale bene (motore nuovo del camion) può essere ammesso al bando?

R. Il bando prevede che sia ammissibile l'acquisto di autoveicoli (autocarri) e non di parti di essi; tra l'altro nell'ambito delle immobilizzazioni materiali si esclude espressamente l'ammissibilità di modifiche a beni materiali già posseduti dal beneficiario prima della domanda di finanziamento.

E47 D. Spese relative a manutenzioni straordinarie che vengono registrate come incremento di immobilizzazioni già esistenti, ma sotto la voce costi pluriennali (e quindi potrebbero non essere presenti nel libro dei cespiti ammortizzabili) sono ammissibili? A livello sostanziale si tratta solo di una differenza a livello contabile, non di categorie di spesa non ammesse al bando. Questo vale anche per altre spese relative all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali che vengono contabilizzate come costi pluriennali (es. spese contestuali al montaggio del macchinario acquistato)?

R. Si richiama l'attenzione sulla disposizione del paragrafo 3.3 delle Linee guida, che non considera ammissibili i costi relativi a modifiche di attrezzature già in possesso del soggetto beneficiario.



Le ali alle tue idee

Il Bando prescrive l'iscrizione dei costi nel libro dei beni ammortizzabili quale condizione di ammissibilità nel rispetto dei principi civilistici e dei principi contabili OIC; laddove la contabilizzazione, nel rispetto dei suddetti principi, non avvenga mediante iscrizione a libro cespiti, non sussistono problemi di ammissibilità. Si consideri che anche l'ammortamento con aliquota del 100% è compatibile con le disposizioni del Bando.

Laddove, in ogni caso, i costi di cui trattasi siano trattati contabilmente come costi di esercizio, dovranno essere imputati, ai fini della rendicontazione, tra le spese di capitale circolante.

E48 D. Nel caso di una start up ammessa a contributo che sta avviando l'attività di commercio elettronico, ci confermate l'ammissibilità dei costi di realizzazione della piattaforma di vendita on line che, ovviamente, sarà iscritta nel libro cespiti dell'impresa?

I costi per l'acquisto di 1 Iphone e 1 macchina fotografica, indispensabili per la realizzazione di foto dei prodotti e il caricamento sul portale di vendita, sono da considerarsi ammissibili?

R. la piattaforma di vendita on line è da considerarsi ammissibile, mentre Iphone e fotocamera, beni mobili ad uso intrinsecamente promiscuo, non possono essere ammessi a contributo.

E49 D. In caso di una lavanderia a gettoni, l'acquisto dei macchinari necessari va inserito nella voce macchinari ed attrezzature?

In caso di noleggio sia invernale che estivo, l'acquisto di materiale tecnico come sci, biciclette (e-bike), va inserito su materiale ed attrezzature, o su materiali e arredi funzionali alle attività dell'impresa? stessa cosa per l'acquisto di motoslitte sempre per il noleggio, vanno inserite in mezzi mobili o macchinari e attrezzature o mobili e arredi funzionali attività di impresa?

R. L'acquisto di macchinari per la lavanderia fa parte della voce "macchinari e attrezzature".

L'acquisto di materiale tecnico (attrezzatura da sci, biciclette) può essere inserito sia nella voce "macchinari e attrezzature" che nella voce "altri beni funzionali all'attività di impresa", in funzione della specifica classificazione adottata in sede di iscrizione in contabilità nel libro dei beni ammortizzabili.

Le motoslitte, in quanto mezzi mobili da un punto di vista giuridico, non sono finanziabili dal Bando, che prevede la possibilità di finanziare nella categoria dei "mezzi mobili" esclusivamente gli autoveicoli immatricolati come "autocarri" e caratterizzati da un rapporto tra potenza e portata non superiore 180 kw/ton.

Analogamente le "e bike", essendo classificate veicoli veri e propri dall'art. 47 del Codice della Strada ("Classificazione dei veicoli") e poi disciplinate in dettaglio dall'art. 50 ("Velocipedi"), non possono essere ricomprese nella categoria di mezzi mobili finanziabili dal bando, come sopra richiamata.

E50 D. Si richiede parere circa l'ammissibilità a contributo della spesa per l'acquisto di strumentazioni da installare a bordo di imbarcazioni, al fine di incrementare la sicurezza della navigazione e degli occupanti.



Le ali alle tue idee

R. I beni finanziabili devono essere localizzati presso l'unità locale o sede dichiarata in domanda di finanziamento. Non possono, inoltre, considerarsi ammissibili costi per impianti o attrezzature destinate a beni non ammissibili (imbarcazioni).

E.3 Immobilizzazioni immateriali

E51 D. Le licenze Windows e office (non il rinnovo annuale) possono essere imputate nel bando investimenti?

R. le licenze software, laddove riferibili all'attività prevalente oggetto di finanziamento, sono finanziabili (categoria "immobilizzazioni immateriali" di cui alla tabella contenuta nel paragrafo 3 delle Linee guida).

E52 D. In merito alla categoria di costo immobilizzazioni immateriali, possono ritenersi ammissibili le spese riguardanti la realizzazione di un sito all'interno di un portale estero già esistente, con la finalità di promozione delle attività svolte dall'azienda beneficiaria del contributo?

R. Il quesito ha natura troppo generica per poter fornire una risposta puntuale. Che genere di costi determina la creazione del sito? come sono contabilizzati in bilancio?

A prescindere da quanto sopra, la localizzazione "fisica" su un server straniero potrebbe dar luogo, a seconda della natura dei costi di cui trattasi, ad una violazione dell'art. 70 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che prescrive la localizzazione degli interventi nel territorio della Regione Toscana.

Se si trattasse di servizi, d'altra parte, dato che i servizi si considerano resi presso la sede del committente, potrebbe ipotizzarsi una ammissibilità al contributo nell'ambito dei costi per capitale circolante.

E53 D. Nel caso di software integrato nella strumentazione hardware, tale per cui il costo di acquisto e di contabilizzazione/imputazione all'interno del libro dei beni ammortizzabili del bene sarà solo quello di "Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche", è opportuno segnalare tale caso ed in che modo visto che non è scorponabile.

R. Ai sensi dei principi OIC il software di base è equiparato ad una immobilizzazione materiale e deve, pertanto, essere capitalizzato insieme all'hardware.

Il software applicativo, invece, viene iscritto nelle immobilizzazioni immateriali ed in tal caso, ai fini del Bando, deve essere trattato separatamente.

E54 D. Nella domanda alla sezione "macchine ufficio" possono rientrare anche le spese per acquisto software o implementazione degli stessi? O dobbiamo modificare o integrare la domanda?

R. Se nella domanda iniziale, nell'ambito della voce "macchine da ufficio", erano previste spese per software, è possibile comunicarlo ai ns. uffici, quantificandone l'importo e precisando se trattasi di beni "industria 4.0"; provvederemo ad aggiornare di conseguenza il piano dei costi di rendicontazione, considerato che la voce software non era espressamente prevista nel piano dei costi della domanda iniziale.



Le ali alle tue idee

E55 D. In merito alle spese ammissibili per l'acquisto di un software gestionale, per la contabilità di cantiere, si chiede se lo stesso rientra tra le spese ammissibili. In tal caso si chiede se anche il canone annuale per all'assistenza di gestione e aggiornamento del software rientra tra le spese ammissibili.

R. L'acquisto di software rientra tra le spese ammissibili se strettamente funzionale all'attività di impresa prevalente oggetto di finanziamento, come adeguatamente documentato nella relazione finale di progetto. L'eventuale canone può ritenersi ammissibile nell'ambito delle spese per capitale circolante.

E56 D. In riferimento alle richieste di dettaglio spese arrivate alle aziende richiedenti il contributo al Bando in oggetto, si pongono due questioni:

- nel caso in cui nel piano d'investimento sia previsto l'acquisto di PC, questi devono essere segnalati, nella PEC di risposta, come software?

In molte domande presentate a settembre, i PC sono stati inseriti nella voce "macchinari e attrezzature – Investimento ordinario", sarà necessario richiedere una variante per spostare tale importo nella sezione "investimenti digitali"?

R. la richiesta di informazioni a mezzo e-mail riguarda esclusivamente il software e non le attrezzature hardware, che sono stati correttamente imputati nei termini indicati.

Lo spostamento dalla sezione "ordinaria" a quella "investimenti digitali" richiede sicuramente una variante formale comportando un ricalcolo del contributo concesso che, comunque, non può essere incrementato rispetto a quanto già concesso.

E57 D. In riferimento alla Vostra richiesta di dettaglio spese, i costi per la realizzazione del sito internet aziendale, inserite nel piano di investimento nella sezione "Spese digitali", le considerate spese per software e quindi devono essere segnalate in risposta alla Vostra richiesta?

R. La realizzazione di un sito web può avere un funzionamento ed una finalità diversa a seconda dei casi, cui corrisponde un diverso trattamento contabile e, conseguentemente una diversa imputazione ai fini del Bando.

In generale i siti web si distinguono a seconda che consentano o meno il perfezionamento del processo di acquisto direttamente on line (siti internet "vetrina" o siti internet "commerciali").

Nel primo caso sono assimilabili a costi di pubblicità e, pertanto, sono spesi interamente a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti (spese per capitale circolante ai fini del bando, se giustificabili in base al progetto proposto e direttamente pertinenti rispetto all'attività oggetto di finanziamento); nel secondo caso saranno considerati costi pluriennali ammortizzabili e sarà corretto imputarli alla categoria "immobilizzazioni immateriali" del Bando.

E58 D. Un'azienda ha necessità di acquistare vari componenti di un macchinario che verrà assemblato in azienda, tra cui delle licenze sw necessarie per il suo funzionamento, in quanto permettono al cespite di svolgere alcune funzionalità chiave per il business; tali software verranno registrati come parte dell'unico maxicespite ottenuto dall'assemblaggio di tutte le componenti acquistate. In questo caso occorre comunicare l'acquisto di tale software oppure, essendo parte di un unico cespite materiale, possiamo non comunicarlo?



Le ali alle tue idee

R. Se le licenze software costituiscono un "bene" a sé stante ed il macchinario in questione è in grado di funzionare - pur privo di alcune funzionalità accessorie - anche senza tali programmi, i relativi costi devono essere considerati come "software" ai fini del Bando; diversamente i software di base, senza i quali il macchinario non può funzionare, sono considerati parte integrante dell'attrezzatura.

E59 D. L'acquisto di moduli di software/aggiunta funzionalità software, iscritti come immobilizzazioni immateriali, ma non autonomamente funzionali, sono comunque ammissibili?

R. In termini generali si può esprimere un giudizio positivo al riguardo, fermo restando quanto detto al punto 3) in merito alla dimostrazione della pertinenza e congruità con l'attività principale oggetto di finanziamento da fornire nella relazione finale di progetto.

E.3.1 Fattispecie di esclusione

E60 D. Il caso è quello di un'impresa che prevede l'introduzione di un ERP attraverso licenze acquisite tramite canoni mensili e un'attività complessa di implementazione e personalizzazione. Premesso che, dopo verifica con il commercialista, tali spese saranno contabilizzate come immobilizzazioni immateriali alla voce "software" si chiede:

- tali attività di implementazione e personalizzazione sono ammissibili come beni immateriali anche se la licenza non è acquistata direttamente ma con canoni mensili?
- Il costo dei canoni relativi alle licenze del software può essere ammesso come investimenti o in quanto canoni mensili rientrano nelle spese di capitale circolante?
- Tra le attività di implementazione rientra anche l'intervento di integrazione del nuovo ERP in esame con il sito e-commerce esistente dell'impresa: anche tale integrazione è ammissibile come investimento (sul presupposto che riguarda il nuovo strumento) o come spesa per circolante (coinvolgendo il sito e-commerce esistente)?
- Ci sono dei parametri da rispettare in merito ad eventuali tariffe dei consulenti coinvolti dal fornitore per tali implementazioni e personalizzazioni?

R. il Bando in esame non prevede, tra le spese ammissibili, la categoria delle "consulenze"; pertanto, se le attività di personalizzazione di cui trattasi (come sembra far intuire la domanda sulla tariffa dei consulenti) assumono tale configurazione, non possono essere ammesse a contributo.

Il costo del software sotto forma di canone di disponibilità è ammissibile (le linee guida prevedono espressamente l'ammissibilità dell'acquisizione con la modalità "in cloud").

La spesa per l'integrazione tra il software ERP e il sito aziendale, se riferibile all'attività principale oggetto di finanziamento, è ammissibile.

E61 D. Si chiede un chiarimento sulla questione delle tariffe di eventuali consulenti e alla non ammissibilità della consulenza.

In generale nei contratti per software, con relativa personalizzazione, spesso tale personalizzazione è quotata come giornate con relative tariffe, ma è di fatto, anche contabilmente, parte integrante del software, che senza tale attività non svolgerebbe la propria funzione; ciò soprattutto in caso di software in cloud.



Le ali alle tue idee

Qual è la determinante per distinguere tra voce ammissibile e consulenza non ammissibile e se tale determinante, ai fini dell'ammissibilità, sia data dalla strutturazione dell'intervento a giornata oppure a corpo o da altro elemento.

R. L'elemento da valutare caso per caso è rappresentato dalla tipologia di costo fatturata rispetto alla struttura dei costi ammissibili prevista dal Bando: l'indicazione di giornate-uomo non può che indirizzarci verso un costo avente natura di "consulenza" o "assistenza", categoria di costo non prevista dal bando in esame tra le tipologie ammissibili.

Laddove si tratti effettivamente di una componente di costo per "servizi" collegati alla fornitura e messa in opera del software, tali spese potrebbero essere inserite nella sezione "capitale circolante", ma dovrebbe essere di volta in volta indagata la reale natura di tali costi in relazione alla specifica situazione, al fine di non incorrere nel rischio di eventuali decurtazioni in caso di controlli campionari annuali successivamente all'erogazione del saldo.

E.4 Industria 4.0

E62 D. Dato che in domanda sono stati indicati macchinari con caratteristiche di industria 4.0, la perizia da parte di un ingegnere o tecnico abilitato e che l'azienda dovrà fornire in fase di rendicontazione può essere la stessa prodotta nell'ambito della normativa Credito di imposta beni strumentali 4.0? In quanto i due macchinari 4.0 indicati nella domanda in oggetto sono oggetto anche dell'agevolazione Credito di imposta beni strumentali 4.0.

Se sì, l'azienda può variare il costo previsto, indicando un importo pari a zero? Questo perché l'azienda ha concordato col fornitore un prezzo a forfait comprensivo anche di altri servizi e, perciò, preferisce non imputarli al suddetto bando.

R. La perizia redatta ai fini del credito di imposta può essere utilizzata anche ai fini dell'accesso ai contributi del Bando Fondo investimenti, purché l'originale della stessa sia conservato presso l'impresa beneficiaria e reso disponibile agli uffici regionali nel caso di eventuali verifiche in loco, effettuate annualmente su base campionaria per il periodo di vincolo previsto dal Bando (otto anni successivi all'erogazione del saldo del contributo FESR).

Nulla osta alla variazione (azzeramento) del costo di cui trattasi; si ricorda che il relativo budget può essere rimodulato nell'ambito della stessa macro-categoria, senza necessità di variazioni formali preventive (è sufficiente relazionare al riguardo nella relazione finale di progetto); l'eventuale sostituzione con costi appartenenti ad una categoria diversa, invece, richiede un procedimento di variante formale del quadro economico, da presentare entro la data di rendicontazione finale del progetto (e comunque prima di ogni rendicontazione contenente gli eventuali costi variati).

E63 D. La presente per chiedere se, al momento della rendicontazione finale, un macchinario non industria 4.0 regolarmente fatturato e interamente pagato, debba anche essere necessariamente entrato in funzione.



Le ali alle tue idee

R. La condizione di funzionalità dei beni oggetto di contributo è espressamente prevista dal bando e dalle Linee guida approvate in allegato al Bando (paragrafo 3, ultimo capoverso) per i beni strumentali, come verificabile in sede di eventuale controllo in loco successivo all'erogazione.

E64 D. L'allegato B del bando riporta il titolo "Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0"; per investimenti in beni materiali si intendono quei beni materiali connessi al progetto finanziato a valere sul Bando Fondo Investimenti o beni già in dotazione dell'azienda e che esulano dal bando? Inoltre, i beni immateriali elencati nello stesso allegato sono quelli rientranti nella categoria di costi "Immobilizzazioni immateriali"? Il Catalogo dei Servizi a cui riferirsi corrisponde all'ultima versione di Settembre 2020?

R. Gli Allegati A e B riprodotti nell'allegato F al Bando sono tratti dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e ss.mm.ii., come indicato al paragrafo 3.4 del Bando, e costituiscono il riferimento tecnico per la redazione delle perizie o della dichiarazione sostitutiva inerenti ai beni oggetto di investimento nell'ambito del programma agevolato.

In altri termini il soggetto beneficiario dovrà attestare, tramite perizia o dichiarazione sostitutiva, che gli investimenti in tecnologie materiali e immateriali oggetto di richiesta di contributo (con maggiorazione del 10%) possiedono caratteristiche tecniche tali da poter essere inclusi negli elenchi suddetti e che gli stessi sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

E65 D. A dimostrazione che i beni inseriti in domanda e poi nel rendiconto fanno parte della categoria 4.0 il Mise, nel caso di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, considera sufficiente per la dimostrazione una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Si chiede conferma che invece, ai fini del bando Fondo Investimenti, per ottenere la premialità, si debba avere una perizia tecnica.

R. Come indicato espressamente nelle FAQ dedicate all'argomento e pubblicate sul nostro sito web, anche al Bando regionale si applicano le disposizioni nazionali vigenti in materia.

Tra gli allegati alla pagina:

https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_rend

si può trovare la specifica Dichiarazione beni "Industria 4.0" da utilizzare allo scopo.

E66 D. In caso di azienda che ha inserito in domanda investimenti digitali, in fase di rendicontazione è stata predisposta una dichiarazione a firma del legale rappresentante dove al punto c) viene indicato: "sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura".

Ciò significa che, al momento in cui si rendiconta, il bene 4.0 deve essere già interconnesso anche se non sussiste l'obbligo di interconnessione immediata dopo l'acquisto?

Nel caso non fosse obbligatoria l'interconnessione del bene al momento del rendiconto, è sufficiente depennare il punto "c"?



Le ali alle tue idee

R. La modulistica resa disponibile on line non può essere modificata, facendo riferimento a requisiti che devono sussistere al momento della rendicontazione a saldo. Come indicato espressamente al paragrafo 3 delle "Linee guida" approvate in allegato al Bando, i beni strumentali devono essere effettivamente immessi nel ciclo produttivo dell'impresa beneficiaria; tale requisito è oggetto di verifica esplicita in sede di controlli in loco, effettuati annualmente su base campionaria; in altre parole il bene deve essere utilizzato in linea con i presupposti che stanno alla base della concessione di una maggiorazione dell'aliquota di aiuto.

La perizia asseverata relativa all'interconnessione è richiesta, come precisato anche nelle FAQ pubblicate on line (cfr. FAQ n. 115) ed in aderenza alle disposizioni nazionali al riguardo, soltanto per beni di importo superiore ai 300 mila euro. Nell'ambito del Bando, pertanto, è sufficiente di norma la dichiarazione sostitutiva redatta secondo il modello fornito nella sezione allegati della pagina informativa https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_rend.

In presenza di beni rendicontati a saldo nell'ambito della categoria 4.0, il legale rappresentante *deve* sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva attestante l'effettiva interconnessione di tali beni ai fini del riconoscimento della maggiore intensità di aiuto. Diversamente la maggiorazione non può essere riconosciuta.

E67 D. L'azienda ha presentato domanda per investimenti digitali per un importo che è risultato essere leggermente inferiore rispetto al preventivo di spesa firmato per accettazione; quindi, sapendo che comunque il contributo concesso non potrà essere superiore a quello deliberato, vorremmo sapere se l'importo più alto che verrà fatturato può comportare problemi per l'erogazione del contributo. Nel caso specifico nel preventivo in questione sono compresi anche costi di installazione e collaudo, spese di trasporto e formazione in sede, che non erano stati inseriti nel progetto. A tale proposito è necessario che l'azienda faccia fatture e pagamento distinti di questi importi oppure può essere emessa una fattura complessiva e un altrettanto complessivo pagamento, evidenziando però nella fattura le voci che sono state imputate al progetto?

R. Se le voci accessorie sono evidenziate puntualmente in fattura (con relativo costo unitario a sé stante) non ci sono problemi all'emissione e rendicontazione di una sola fattura complessiva (che naturalmente sarà imputata soltanto per la quota pertinente).

E.5 Mezzi mobili

E68 D. Per un laboratorio artigianale di gelato che produce e vende al dettaglio ed all'ingrosso gelati ed altri prodotti di pasticceria fredda, può essere ammissibile l'acquisto di un mezzo, che verrà immatricolato come autocarro, coibentato per il trasporto del gelato, che verrà impiegato per la consegna dei prodotti ai clienti (prevalentemente bar, pasticcerie ed altre gelaterie, ma in tempi di emergenza covid anche famiglie e privati in generale).

Si tratterebbe di un mezzo conducibile con patente B, tipo Fiorino/Doblò.

R. Gli automezzi ammessi a contributo devono possedere le caratteristiche previste dal Bando (autocarri con rapporto tra potenza e portata non superiore a 180 kw/ton).



Le ali alle tue idee

E69 D. Essendo un'attività di montagna per mezzi mobili si intendono solo gli autocarri o anche i mezzi agricoli o macchine operatrici?

R. I mezzi mobili finanziabili sono soltanto gli autocarri, come definiti in termini di rapporto potenza/portata dal Bando; le macchine operatrici o assimilabili ed i mezzi analoghi diversi dagli autocarri sono da ritenersi ammissibili al contributo, a condizione che non siano abilitati al transito su strada (perché in tal caso sono soggetti ad immatricolazione e, di norma, non sono qualificati come autocarri).

E70 D. Si chiede se sia ammissibile l'acquisto, da parte di una impresa che svolge attività di gestione di un porto turistico (Classificazione ATECORI 2007 dell'attività prevalente: 52.22.09) di uno o più natanti da diporto (gommoni a motore), da destinare al supporto delle proprie operazioni portuali.

Tali mezzi rappresentano per la società di gestione del porto esclusivamente una attrezzatura per svolgere, con maggiore sicurezza ed efficienza i processi aziendali di gestione della propria infrastruttura, alla stessa stregua di un carrello elevatore destinato alla movimentazione delle merci in magazzino per una azienda manifatturiera.

Inoltre, la funzione specifica del bene aziendale: utilizzo nelle acque portuali od immediatamente prospicienti ad esse, rispetterebbe ampiamente il principio della territorialità ed ubicazione dell'investimento, essenziale per l'ammissibilità ai contributi del Bando.

R. Si conferma che gli unici mezzi mobili finanziabili dal Bando sono gli autoveicoli strettamente necessari al ciclo di produzione, dimensionati rispetto alla effettiva produzione aziendale ed identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto, immatricolati come "autocarri" e con un rapporto tra potenza e portata non superiore a 180 Kw/ton.

I natanti sono, dal punto di vista giuridico, dei mezzi mobili e, pertanto, non essendo riconducibili alle caratteristiche di cui sopra, non sono finanziabili.

E71 D. Si chiede se sia ammissibile l'acquisto, da parte di una impresa che svolge attività il noleggio di imbarcazioni da diporto senza equipaggio: canoe, barche a vela, gommoni, motoscafi, pedalò, windsurf, acquascooter (Classificazione ATECORI 2007 dell'attività prevalente: 77.21.02) di uno o più natanti da diporto, da destinare al noleggio turistico.

Tali attrezzature sportive ricreative, date le dimensioni dello scafo e/o limitata potenza dell'apparato propulsivo, rispondono alle caratteristiche, previste dal Codice della Navigazione, per poter essere noleggiate a soggetti non in possesso della patente nautica, alla stessa stregua di un pedalò, iole o barca a vela, noleggiata da parte di uno stabilimento balneare, perché non possono essere condotte oltre una certa distanza dalla costa, nei casi più estensivi al massimo entro le 6 miglia, e di conseguenza ampiamente entro i limiti delle acque territoriali Italiane.

Tale tassativa prescrizione permette a tali beni di soddisfare quindi pienamente anche il principio della territorialità ed ubicazione dell'investimento.



Le ali alle tue idee

R. I cosiddetti "natanti da spiaggia" o "natanti minori" (unità abilitate a navigare entro un miglio dalla costa - di cui all'art. 27, comma 3, del Codice della navigazione da diporto - e denominate iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, tavole a motore, canoe, kayak, scooters acquatici, jet acquatici, unità di superficie velica inferiore a mq. 4, e mezzi simili) sono, dal punto di vista giuridico, dei mezzi mobili e, pertanto, non essendo riconducibili alle caratteristiche di cui sopra, non sono finanziabili.

E72 D. Nel caso di acquisto di automezzi, tra i costi ammissibili del Bando in oggetto, rientra anche l'IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)?

Se si vuole acquistare un autocarro coibentato per trasporto alimenti, strettamente necessario all'attività, con la concessionaria in grado di vendere la vettura comprensiva dell'allestimento richiesto, ma si volesse affidare il lavoro di coibentazione del mezzo ad un diverso fornitore, specializzato in questa tipologia di lavoro e in grado di realizzare un lavoro personalizzato e quindi qualitativamente più elevato, sarebbero ammissibili questi costi di allestimento e adeguamento del bene per renderlo funzionale all'attività?

Ma soprattutto, in caso di affidamento a specifico fornitore per il lavoro di allestimento del mezzo, i relativi costi in quale voce di spesa rientrano?

R. A norma dell'art. 15, comma 3, DPR n. 22/2018 "Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni". L'imposta provinciale di trascrizione, pertanto, può ritenersi ammissibile a contributo alle condizioni suddette. Se, quindi, l'IPT viene iscritta in contabilità tra i costi accessori al prezzo di acquisto, ai fini del bando potrà essere imputata alla categoria "mezzi mobili" unitamente al prezzo del veicolo cui si riferisce.

I costi di allestimento, anche sostenuti con le modalità proposte nel quesito, possono essere ammessi a contributo, quali "miglioramenti di immobilizzazione materiale" (e quindi, ai fini del Bando, ad incremento dei costi dell'automezzo).

E73 D. Si richiede parere circa l'ammissibilità a contributo della spesa relativa all'acquisto di un carrello rimorchio per il trasporto di cose, che sarà utilizzato unitamente ad un autocarro, da acquistare, con un rapporto tra potenza del motore espressa in kw e portata del veicolo espressa in tonnellate non superiore a 180.

R. Se trattasi di "rimorchio appendice" di autocarro e l'autocarro è in possesso delle caratteristiche di ammissibilità ai sensi del Bando, il rimorchio può ritenersi ammissibile, fermo restando il rispetto dei criteri generali di ammissibilità previsti dal Bando e dalle Linee guida per entrambi i mezzi.

Il "carrello rimorchio", invece, essendo un mezzo dotato di carta di circolazione e targa propria, assume formale autonomia come mezzo mobile e non può considerarsi ammissibile, non rientrando nella categoria degli autocarri prevista dal Bando come unica categoria di veicoli ammissibile.



Le ali alle tue idee

E74 D. Il beneficiario ha acquistato un autocarro per € 18.900,00 pagando un acconto tramite assegno bancario di € 8.900,00 e per il rimanente ha sottoscritto un finanziamento di € 10.000,00 direttamente con la concessionaria, in particolare con la finanziaria è FCA Bank .

Il quesito è il seguente: è comunque ammissibile il finanziamento di € 10.000,00? Se sì, cosa si deve produrre? Un'autocertificazione da parte della concessionaria? Solo copia del contratto?

Altrimenti se non ammissibile, e visto che c'è tempo fino al 09.12.2021 per rendicontare la pratica, per rendere ammissibile l'importo finanziato, il beneficiario deve pagare ed estinguere anticipatamente il finanziamento e comunque entro e non oltre il 09.12.2021?

R. Le fatture riferite a costi di progetto ai fini di ammissione a contributo devono essere integralmente quietanzate e pagate dal soggetto beneficiario; ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) n.1303/2013, infatti, le spese ammissibili ai fondi FESR devono essere sostenute e pagate direttamente dai soggetti beneficiari del contributo.

La quota di costo sostenuta mediante intervento della società finanziaria, pertanto, non è ammissibile.

Laddove il soggetto beneficiario sia in grado di documentare il pagamento della fattura di acquisto del mezzo di cui trattasi nei confronti del fornitore del bene, il costo di acquisto può ritenersi, in linea di principio, ammissibile, fatte salve le dovute verifiche sulla rendicontazione di spesa effettiva.

Diversamente, nel caso di acquisto di automezzi tramite leasing, la quota capitale dei canoni periodici può essere ammessa a contributo, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 e come espressamente previsto dal Bando e dalle Linee guida.

E75 D. Il beneficiario sta acquistando un autocarro secondo le caratteristiche del bando, però la concessionaria ha proposto un finanziamento con la loro finanziaria e sarà la loro finanziaria che salderà la fattura; in questo caso possiamo allegare il bonifico fatto dalla finanziaria al concessionario e comunque la fattura sarà ritenuta quietanzata oppure il bonifico deve essere fatto tassativamente dal beneficiario del contributo?

R. Nel caso di ricorso alla finanziaria viene meno il requisito di effettività della spesa previsto dalle disposizioni in tema di fondi FESR, per cui la spesa non risulta ammissibile a contributo.

Ai fini di ammissione il costo del bene deve essere sostenuto direttamente dal beneficiario; è, invece, ammesso il ricorso al leasing, come espressamente indicato dal Bando e dalle Linee guida in allegato allo stesso.

E76 D. Si è verificato un problema circa la rettifica del preventivo di un bene mobile, che da piano finanziario risulta di € 15.000 ed il preventivo finale risulta di € 18.300; si può considerare comunque spesa ammissibile ai fini della rendicontazione?

L'azienda prevede di fare un finanziamento, per quale importo può essere richiesto il finanziamento?

R. L'acquisto di un mezzo mobile fa parte della macro-categoria di spesa "mezzi mobili", che non può essere variata in aumento senza una istanza di variante formale, pena la decurtazione della spesa eccedente rispetto a quanto ammesso; le rimodulazioni di costo tra singoli beni sono



Le ali alle tue idee

possibili solo all'interno della medesima tipologia di spesa ammissibile, ma senza incremento di spesa rispetto all'importo ammesso inizialmente per la specifica macro-categoria.

In merito al finanziamento, si consideri che ai fini di ammissione a contributo del costo di cui si tratta deve risultare che il pagamento del prezzo del bene mobile deve avvenire direttamente da parte del soggetto beneficiario nei confronti del soggetto fornitore, non essendo ammissibile il pagamento delle rate ad una eventuale società finanziaria che interviene in sede di acquisto.

E77 D. In sede di presentazione della domanda abbiamo presentato un prospetto di spesa pari a euro 88.000 (+iva) per la sola voce di spesa acquisto di mezzi mobili, perché di fatto si tratta dell'acquisto di un autocarro che rispetta le condizioni richieste dal bando. Ora, è emerso che di fatto gli 88.000 sono composti da due diversi preventivi, di due diversi fornitori: 75.000,00 acquisto dell'autocarro (75.000 che potrebbero divenire 74.000, ma questa non è una variazione che deve essere approvata) + 13.000,00 di un "cassone" che si configura come un bene a se stante e che però è funzionale e decisivo per l'utilizzo stesso dell'autocarro, perché deve essere costruito su misura e apposto sull'autocarro stesso.

Domanda: al di là dei due preventivi, si può considerare l'investimento un unico bene (in quanto né l'autocarro né il "cassone" possono essere usati separatamente) e quindi non si procede con la variante oppure è opportuno aprire una variante per indicare il cassone come immobilizzazione materiale, di fatto andando a modificare il piano finanziario nella sua articolazione interna, perché si attiva una voce di spesa non presente in sede di domanda?

R. Il trattamento delle spese di progetto ai fini di rendicontazione segue la contabilizzazione dei beni effettuata in base ai principi OIC; per quanto rappresentato nel quesito, sembra che il "cassone", configurandosi come bene autonomo rispetto all'autocarro, per quanto funzionalmente connesso allo stesso, sia destinato ad essere iscritto tra le immobilizzazioni di bilancio come "attrezzatura", nel qual caso sarebbe opportuno formalizzare la variazione finanziaria nei confronti dei nostri uffici; diversamente, se l'intero complesso fosse considerato come un unicum (automezzo), sarebbe corretto rendicontare l'intera spesa nella categoria "mezzi mobili", senza alcuna variazione del piano finanziario.

E78 D. Erroneamente l'acquisto dell'autocarro è stato indicato nella domanda nella categoria di costo "attrezzature e macchinari" anziché tra "acquisti di mezzi mobili", è possibile rettificare? E se sì, in quale modo?

R. La rettifica, oltre che possibile, è necessaria, perché i mezzi mobili costituiscono una categoria di costo ammissibile diversa dalle attrezzature.

La variazione può essere formalizzata seguendo le indicazioni contenute nelle "Linee guida varianti" scaricabili dal sito https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_var

E.6 Leasing

E79 D. Un'azienda che ha acquistato un bene in leasing dal 01/03/2020, con leasing che scade nel 2023, quali importi può rendicontare ai fini del contributo?



Le ali alle tue idee

I canoni pagati dal 01/03/2020 in poi? Il maxi canone iniziale? Nulla se il leasing non è concluso entro il termine di 12 mesi previsti dal bando?

Se riscatta il leasing in anticipo, l'importo del riscatto anticipato è tra le spese agevolabili?

R. Nel caso di leasing stipulato a far data dal 01/02/2020 si possono rendicontare tutti i canoni (quota capitale, con esclusione del macro-canone e di eventuali riscatti) fatturati dal 01/02/2020 alla data di ultimazione del progetto, comprensiva di eventuali proroghe ordinarie e/o straordinarie (ai sensi della DGRT 1243/2020 legata all'emergenza COVID). Per il pagamento dell'ultima rata utile si possono utilizzare anche i trenta giorni successivi a disposizione per la presentazione della rendicontazione finale.

E80 D. Un'impresa che ha ricevuto la concessione del contributo ha acquistato i beni in leasing; il leasing dura diversi anni, quindi buona parte delle rate rimangono fuori dal contributo stesso. Si può rinegoziare il leasing e farlo rientrare come durata nell'arco dei 12 mesi dalla concessione (all'incirca novembre 2021 come fine leasing) e in questo caso ci sarebbe qualche obiezione sulla modalità di spesa?

R. L'articolazione dei contratti di leasing deve essere effettuata in relazione alle specifiche vigenti disposizioni di legge; le disposizioni del bando prevedono poi l'ammissione dei relativi canoni (quota capitale) nel rispetto delle disposizioni contenute nel DPR n. 22/2018.

E81 D. 1. Il beneficiario, nel programma di investimento approvato, aveva previsto l'acquisto di un mezzo che andava a coprire l'intero ammontare dell'investimento. In sede di attuazione ha tuttavia ritenuto opportuno acquistare il medesimo mezzo tramite un contratto di leasing. Di conseguenza avrebbe la necessità, per raggiungere la quota di investimento ammesso, di variare il progetto prevedendo diverse tipologie di interventi. In questo caso, dove le variazioni sono importanti, è necessario chiedere preventivamente un parere ai vostri uffici inviando la rimodulazione del budget o, diversamente, si può procedere in fase di rendicontazione ad indicare le diverse spese effettuate?

2. Nel caso in cui, invece, il bene acquistato abbia un costo inferiore rispetto a quello preventivato e sia stato richiesto l'anticipo del contributo, anche in questo caso sarà sufficiente coprire quella quota "risparmiata" in sede di acquisto del bene, con ulteriori investimenti? Diversamente, nel caso in cui non si raggiungesse la quota di investimento ammesso, si avrebbe l'escussione della garanzia fidejussoria?

R. Nel caso in cui il minor costo del mezzo sia compensato con spese afferenti ad altra tipologia di spesa ammissibile (spese edilizie, macchinari, ecc.), occorre presentare una istanza formale di rimodulazione del piano finanziario.

Nel caso in cui, invece, il bene acquistato abbia un costo inferiore rispetto a quello preventivato e sia stato richiesto l'anticipo del contributo, si potrà coprire la quota "risparmiata" in sede di acquisto del bene, con ulteriori investimenti (purché appartenenti alla stessa tipologia delle spese non realizzate).

Nel caso in cui non si riuscisse a raggiungere la quota di investimento ammesso o non si abbia intenzione di sostituire le minori spese realizzate con altre sopravvenute nel tempo, si dovrà



Le ali alle tue idee

comunque garantire la realizzazione di spese pari almeno al 60% dell'investimento inizialmente ammesso, pena la revoca del contributo.

Soltanto nel caso in cui non si raggiunga il 60% si può incorrere nella escussione della polizza per decadenza dal beneficio concesso.

E82 D. Circa l'ammissibilità di alcune spese connesse ad un acquisto in leasing di un macchinario:

1. Sono ammissibili spese collegate all'installazione del macchinario ossia allaccio macchinari, attacchi per acqua calda e fredda, tubazioni, installazione condizionatori per soffitto industriale (materiali e manodopera)?
2. Se queste fossero ammissibili, devono essere contabilizzate necessariamente in stato patrimoniale nella voce impianti e nel libro dei beni ammortizzabili?
3. Se non fossero contabilizzabili in stato patrimoniale, si potrebbero contabilizzare in conto economico? In questo caso la categoria di spesa sarebbe necessariamente capitale circolante?
4. Nelle spese di progetto possono essere inserite altre spese di questo genere, anche se riferite ad altri macchinari già presenti in azienda prima del 1/2/2020, ma comunque riferite all'attività d'impresa ed in particolare di pertinenza del progetto nel suo complesso (un progetto che non riguarda solo l'acquisto di un macchinario, ma anche spese per manutenzioni, modifiche ed altre spese connesse)?
5. In generale cosa succede se viene presentata in rendicontazione una fattura nella quale, a seguito di validazione, alcune voci di spesa non risultano ammissibili? Viene accettata la sola parte di imponibile relativa alle voci ammissibili?

- R.**
1. Le spese di installazione fatturate dal fornitore dei beni ammissibili sono finanziabili, come indicato al paragrafo 3.3 delle Linee guida;
 2. se le suddette spese, nel rispetto dei principi contabili applicati allo specifico caso aziendale, sono contabilizzate tra gli impianti dello stato patrimoniale, ai fini dell'ammissione a contributo sono considerate "impianti";
 3. se non sono contabilizzate nello stato patrimoniale, confluiscono nella voce di "capitale circolante" soggetta al limite del 30%;
 4. tra le spese di capitale circolante possono essere inserite spese per manutenzioni di locali e impianti aziendali finalizzate alla continuità o ripresa dell'attività produttiva (cfr. paragrafo 3.7 delle Linee guida);
 5. la rendicontazione a saldo è presentata tramite revisore dei conti, che dovrà, previa asseverazione, attestare l'ammissibilità delle voci di spesa oggetto di rendicontazione; le perizie sono soggette a verifica periodica a campione; se dalla verifica emerge l'ammissione di spese non ammissibili, si procede alla decurtazione ed al recupero del contributo già erogato corrispondente alle spese risultate non ammissibili.

E83 D. una società che è assegnataria del contributo, sta operando delle attività di ristrutturazione e impianti nella sede nella quale opera e che è oggetto del contributo.

Al fine di finanziarsi, intende attivare un'operazione di lease back sulla sede ove verranno fatti lavori oggetto del contributo, rimanendone il conduttore, ma cedendone la proprietà alla società di leasing, con riscatto al termine del finanziamento.



Le ali alle tue idee

Volevamo quindi sapere se tale operazione è ammissibile ai termini del bando, dal momento che non si configura una vendita, ma si attiva una forma di finanziamento che permette di rimanere conduttori dell'immobile e di rientrarne in proprietà al termine del percorso di finanziamento.

R. L'operazione ipotizzata (sell and lease back) prevede la vendita dell'immobile alla società di leasing e la contestuale stipula di un contratto di leasing con la stessa, per cui la proprietà dei beni agevolati viene trasferita ad altro soggetto, determinando la perdita del contributo.

Il contributo potrebbe essere mantenuto nel caso di vendita dell'immobile con formula lease back prima di realizzare l'intervento di ristrutturazione; in quel caso le opere realizzate su beni di terzi potrebbero essere agevolate, purché il contratto di leasing assicuri una disponibilità del bene adeguata rispetto alla durata dei vincoli di destinazione gravanti sui beni agevolati (otto anni dall'erogazione del saldo del contributo).

E.7 Capitale Circolante

E84 D. Circa le spese di "capitale circolante": risultano ammissibili le spese di manutenzione di attrezzature aziendali, che però non rientrano nel piano degli investimenti agevolati, ma che sono collegati all'attività aziendale ?

R. Le spese di "capitale circolante" costituite da spese di manutenzione di attrezzature aziendali, che non rientrano nel piano degli investimenti agevolati, ma che sono collegati all'attività aziendale principale oggetto di finanziamento (ATECO), sono da ritenersi ammissibili.

E85 D. Si chiede un chiarimento in merito al calcolo della spesa ammissibile per il capitale circolante. Nel bando si dice che il capitale circolante deve essere "in misura non superiore al 30% del costo totale ammissibile dell'intervento". Il limite del 30% deve essere calcolato sull'intero costo dell'intervento incluso il circolante stesso o sulla parte degli investimenti al netto del capitale circolante?

R. il 30% è calcolato sul totale investimento, ivi incluso il capitale circolante.

E86 D. È possibile inserire l'abbigliamento antinfortunistico per i dipendenti, in quanto funzionale all'attività stessa? Se sì in quale voce lo possiamo inserire?

R. Ferma restando la necessità di relazionare circa la pertinenza di tali costi rispetto all'attività di impresa oggetto di finanziamento ed al relativo ciclo produttivo principale (ATECO oggetto di finanziamento), le spese di cui trattasi potrebbero rientrare nella voce "capitale circolante", se contabilizzate come materiali di consumo o assimilati.

E87 D. Il costo di consulenza della società che gestisce la pratica del bando in oggetto può essere inserita tra le spese correnti ?

R. Il costo per l'assistenza alla presentazione e gestione della domanda non è finanziabile, non essendo un costo direttamente e funzionalmente connesso all'attività produttiva.



Le ali alle tue idee

E88 D. Per il bando fondo investimenti l'affitto dell'immobile è rendicontabile se l'azienda ha un contratto con un privato? ai fini contabili l'azienda porta in bilancio le ricevute che ogni mese il proprietario dell'immobile emette, esiste peraltro un contratto.

R. Non ci sono preclusioni all'ammissione del costo di locazione da privato, se risultanti da contratto regolarmente registrato. Le ricevute mensili devono essere annullate con il timbro. Si dovrà allegare anche la dichiarazione dei soci/amministratori dell'impresa beneficiaria circa l'assenza di rapporti di parentela o affinità (o coniugio) con il proprietario dell'immobile locato (cfr. modelli in calce alla pagina informativa on line).

E89 D. Nel caso di contratto di affitto sottoscritto con soggetti privati (non in situazione di conflitto di interessi con l'impresa beneficiaria) si chiede conferma dell'ammissibilità delle spese di affitto in tale situazione.

In caso affermativo si chiede la documentazione da produrre, non essendoci emissione di fatture e rilevando ai fini fiscali il solo bonifico. Occorre una ricevuta da parte del locatore?

Nelle spese capitale circolante sono ammissibili i canoni di noleggio di un automezzo con contratto sottoscritto prima del 1/02/2020 prevedendo, come da bando, la rendicontazione dei soli canoni successivi a tale data?

R. Non ci sono preclusioni all'ammissione del costo di locazione da privato, se risultanti da contratto regolarmente registrato. Nel caso in questione le fatture da annullare potrebbero essere sostituite da ricevute mensili rilasciate dal proprietario (documento che il locatario ha sempre il diritto di chiedere a norma dell'art. 1199 c.c., per quanto la legge non ne disponga l'obbligatorietà); in mancanza di ricevuta, sarà sufficiente allegare i bonifici, provvedendo ad apporre sugli stessi il timbro di annullamento. Quale giustificativo di spesa sarà utilizzato ai fini di rendicontazione on line, in luogo della fattura/ricevuta, il contratto di locazione.

Si dovrà, inoltre, allegare anche la dichiarazione dei soci/amministratori dell'impresa beneficiaria circa l'assenza di rapporti di parentela o affinità (o coniugio) con il proprietario dell'immobile locato (cfr. modelli in calce alla pagina informativa on line).

Per quanto riguarda i beni mobili in locazione, in analogia a quanto indicato alla FAQ 64 per i beni acquisiti in leasing, sono ammissibili i canoni sostenuti nel periodo di progetto esclusivamente se il contratto di locazione è stato stipulato a partire dal 01/02/2020; soltanto per le locazioni immobiliari aventi ad oggetto la sede aziendale oggetto di intervento non rileva la data di sottoscrizione del contratto.

E90 D. È ammissibile nella voce di spesa "Capitale Circolante" un versamento a garanzia effettuato in favore del proprietario dell'immobile oggetto di ampliamento dell'attività che verrà imputato conto canoni alla fine dei lavori di ristrutturazione che l'affittuario si impegna a fare?

R. La spesa di canone è ammissibile nell'ambito del capitale circolante; nel caso di pagamento effettuato con le modalità ipotizzate nel quesito, il suddetto importo dovrà essere versato a mezzo bonifico con indicazione nella causale del riferimento al contratto ed alla causale ("cauzione a garanzia"). Al momento della conversione in conto canone dovrà essere emessa fattura per il canone (se il locatore è un'impresa) esplicitando la conversione della cauzione in conto prezzo; se



Le ali alle tue idee

si tratta di soggetto privato dovrà essere emessa, in tale caso particolare, la ricevuta per il canone "incassato", facendo riferimento nella stessa alla conversione della cauzione in conto prezzo. Il bonifico iniziale dovrà essere allegato alla rendicontazione di spesa unitamente alle fatture/ricevute ed al contratto di locazione debitamente registrato; la ricevuta del pagamento del canone, da richiedere al locatore ai sensi dell'art. 1199 c.c., è soggetta ad imposta di bollo (2,00 euro) ai sensi dell'art. 13, parte prima della tariffa allegata al d.P.R n. 642/72.

E91 D. Le spese relative al Noleggio del Ponteggio ed al suo successivo smontaggio si possono inserire nel costo "Capitale Circolante"?

R. Sì, se si tratta di spesa pertinente al progetto e finalizzata alla realizzazione di lavori direttamente imputabili all'attività principale oggetto di finanziamento.

E92 D. Nel bando investimenti rientra anche il canone di manutenzione annuale del software acquistato o solo il costo della licenza?

R. Il canone di manutenzione può essere imputato alla voce "capitale circolante", in analogia ai costi di manutenzione tradizionali.

E93 D. L'azienda renderà le spese di affitto riferite alla nuova sede. L'azienda, oltre ai canoni mensili, ha pagato ad Ottobre 2020 un canone anticipato di importo pari a 50.000 €, che verrà detratto nei prossimi 5 anni dai canoni mensili. Sono cortesemente a chiedere se è ammesso a rendicontazione tale canone anticipato?

R. Il canone anticipato sarà ammesso esclusivamente per la quota riferibile ai canoni fatturati nell'arco temporale di realizzazione del progetto (canoni fatturati a partire dal 01/02/2020 e fino alla data di ultimazione del progetto; la data di ultimazione è stabilita al dodicesimo mese dalla data di ricezione della PEC di ammissione a contributo, oltre eventuali proroghe ordinarie - due mesi - e straordinarie - tre mesi - ai sensi della DGRT n. 1243/2020; si veda, per quest'ultima, la pagina informativa https://www.sviluppo.toscana.it/avviso_bene).

E94 D. Il costo del revisore può essere inserito nella rendicontazione finale delle spese. Andrà pertanto inserito nell'elenco di cui al file "ALL10_B.2" e pagato prima che la prestazione possa aver conclusione?

Tra le spese per capitale circolante sono ricomprese scorte e materiale che l'impresa beneficiaria utilizza nello svolgimento delle proprie attività aziendali. Ciò è possibile anche in riferimento ad imprese edili che acquistano materiale necessario per le lavorazioni da eseguire? Anche se il materiale viene poi conteggiato nei computi metrici del Cliente e così rifatturato?

Oppure in caso di officine il materiale utilizzato per le riparazioni dei mezzi?

R. Il costo del revisore non deve essere oggetto di perizia, non potendo il revisore attestare l'ammissibilità di un costo di cui è diretto interessato.

Si conferma che tra le spese di capitale circolante possono essere inseriti i costi di materie prime e materiali di consumo, ovviamente in quantità e qualità coerenti con l'attività effettivamente esercitata nel periodo di progetto, come documentato e descritto nella relazione finale di progetto, e nei limiti percentuali previsti dal bando.



Le ali alle tue idee

E95 D. Si chiedono informazioni in merito all'ammissibilità di un contratto stipulato per scorte (Vetrina di scarico); il soggetto beneficiario stipula contratti con il proprio fornitore, per il quale emette un'unica fattura iniziale per fornitura periodica ovvero il beneficiario utilizza il fornitore come magazzino il quale periodicamente invia i prodotti già pagati a seguito dell'unica fattura iniziale.

In fase di rendicontazione quindi sarà possibile presentare il contratto, la fattura integrale e il pagamento dell'intera fattura, mentre la fornitura di beni sarà in parte già consegnata ed in parte ancora da consegnare in base alle esigenze future e periodiche del beneficiario.

Tale fattura è imputabile al bando? E' necessario fornire il dettaglio di beni acquistati oppure è sufficiente che il contratto riporti le diverse tipologie di bene oggetto della fornitura?

R. La merce deve risultare consegnata presso la sede operativa oggetto di intervento ai fini dell'ammissione a contributo del relativo costo, come rilevabile da idonea documentazione (d.d.t e simili)

E96 D. Per un'impresa di trasporto di merci conto terzi, il gasolio acquistato può rientrare nei materiali di consumo, quindi nelle spese per capitale circolante?

R. La spesa per carburante da autotrazione può ritenersi ammissibile nell'ambito della categoria "capitale circolante" tra le spese generali (materiali di consumo). A tale proposito, si ricorda che dovrà essere precisato in modo puntuale, nella relazione di progetto da allegare alla rendicontazione di spesa, l'elenco dei mezzi ai quali si riferisce l'acquisto del carburante, evidenziandone l'utilizzo a servizio esclusivo dell'impianto identificato dal codice ATECO ammesso a contributo e le finalità di impiego rispetto all'attività produttiva principale oggetto di finanziamento. Nella relazione dovrà anche evidenziarsi la congruità delle quantità oggetto di rendicontazione con l'elenco suddetto dei mezzi e con il relativo utilizzo per l'attività prevalente oggetto di finanziamento.

E97 D. Riguardo a un intervento di manutenzione straordinaria su un bene attualmente a noleggio e usato, questo è ammissibile tra i beni oggetto dell'investimento agevolato?

R. In termini generali le Linee guida prevedono l'ammissibilità, tra le spese di capitale circolante, dei costi di manutenzione di impianti e locali aziendali finalizzati alla continuità o ripresa dell'attività produttiva; sono espressamente considerate NON ammissibili le spese relative a modifiche di attrezzature già in possesso del beneficiario prima della presentazione della domanda di finanziamento (paragrafo 3.3, terzo capoverso, delle Linee guida). Nella misura in cui le spese di cui trattasi rispettino i requisiti di cui sopra, le stesse possono considerarsi ammissibili.

E98 D. È ammissibile il costo per agenzia immobiliare che ha individuato e gestito l'affitto della nuova sede legale?

R. Le commissioni dell'Agenzia immobiliare non rientrano tra le spese ammissibili previste dal paragrafo 3.4 del Bando.



Le ali alle tue idee

E99 D. Nella categoria di spese capitale circolante, costituzione e revisore, anche se si è inserito nel piano finanziario un importo in una delle categorie (spese per affitto, scorte etc), si può comunque spostarlo in un'altra? Ad esempio da affitto a scorte e viceversa in quanto si rimane comunque all'interno della categoria capitale circolante? Questo vale anche per spostamenti di importo da spese circolante (es. affitto) a spese di costituzione o revisore?

R. La rimodulazione delle spese all'interno delle micro-categorie comprese nella macrovoce "capitale circolante" è libera, salvo relazionare circa le modifiche apportate in corso d'opera al progetto e le relative motivazioni nella relazione finale.

E100 D. Le spese del circolante possono includere anche spese non inserite nella lista indicata per la categoria (acquisto scorte, spese di costituzione, spese generali)? Faccio un esempio: spese di assistenza software (spesate in conto economico) non rientrerebbero in alcuna delle categorie. Non sarebbero ammissibili o potrei inserire anche spese di altro tipo sempre connesse all'attività corrente (cioè spese da conto economico e connesse all'attività ordinaria)?

R. Le spese di assistenza software possono essere ricondotte ragionevolmente alla generica voce "manutenzioni" finalizzate alla continuità ed alla ripresa dell'attività produttiva; eventuali altre spese connesse alla ripresa o continuità dell'attività produttiva oggetto di finanziamento (ATECO) possono essere ammesse.

E101 D. Ai fini della rendicontazione delle spese del circolante è necessario caricare in piattaforma anche la copia dei contratti ad esempio delle utenze/affitto? In questo caso la data del contratto sarebbe comunque precedente al 01/02/2020

R. Non è richiesto l'invio dei contratti relativi alle utenze, mentre, in caso di affitto, è richiesto il contratto (anche se antecedente al 01/02/2020).

E102 D. Le spese per la manutenzione ordinaria vanno inserire nella macro-categoria capitale circolante nella categoria altro? in caso negativo dove vanno inserite?

R. Le spese per la manutenzione ordinaria vanno inserire nella macro-categoria capitale circolante presente sul sistema di rendicontazione.

E103 D. Nel caso di manutenzione ordinaria nelle fatture deve essere indicato l'indirizzo esatto della sede?

R. Tutte le spese devono essere chiaramente riconducibili alla sede di progetto indicata in domanda di finanziamento o in successive variazioni autorizzate, come risultante dalla documentazione contabile o di supporto (documenti di trasporto, verbali di consegna, destinazione indicata in fattura e simili).

E104 D. Un altro chiarimento di cui avrei bisogno riguarda le spese di circolante che possono essere al massimo pari al 30% del costo ammissibile del progetto. Per costo ammissibile si intende quello inserito nel piano finanziario in domanda (o eventualmente variato) oppure quello che effettivamente viene rendicontato? Es. domanda con 200.000 costo totale di cui 60.000 circolante. Posso rendicontare un totale di 180.000 di cui 60.000 comunque di spese per il circolante?



Le ali alle tue idee

R. Il rispetto dei vincoli percentuali è rideterminato a consuntivo in base all'importo delle spese effettivamente ammesse a saldo. Nell'esempio fatto, pertanto, le spese per circolante potrebbero essere ammesse soltanto per euro 54.000,00 (30% di euro 180.000,00).



Le ali alle tue idee

F - CUMULO

F1 D. Un'impresa beneficiaria intende acquistare un macchinario impresa 4.0. Oltre al contributo concesso con il bando, utilizzerà il credito d'imposta. Sta valutando l'accesso ad un finanziamento con garanzia 662 Covid. Si chiede conferma del fatto che, pur essendo le tre misure cumulabili, deve comunque essere rispettato il principio per cui la somma degli aiuti non deve generare il superamento del 100% del valore del bene. La garanzia citata genera, a questo fine, una intensità di aiuto misurabile?

R. L'eventuale elemento di aiuto generato dalla garanzia di cui trattasi deve essere chiarito, nello specifico, dal soggetto gestore della misura stessa (indicandolo negli atti di concessione della stessa) e, in generale, dalle disposizioni che ne regolano la concessione.

Si conferma, come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate, che il cumulo tra più agevolazioni, ove ammesso dalla disciplina specifica di tutte le agevolazioni interessate, non deve portare al superamento del costo sostenuto per l'investimento.

F2 D. Il bando al punto 3.6 CUMULO prevede la possibilità di cumulabilità con altre agevolazioni alle seguenti condizioni (costi coincidenti):

“Fino alle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. 651/2014, da altri regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti”;

considerato che ci sono diversi crediti d'imposta (Sui beni strumentali, sulla sanificazione, sul risparmio energetico, ecc) e che le aziende hanno richiesto finanziamenti soggetti al Temporary Framework, utilizzati anche per sostenere gli investimenti o finanziamenti che potrebbe richiedere quali il Microcredito della Regione Toscana (POR FESR 2014-2020);

considerato che le percentuali di intensità massima per investimenti coincidenti non sono di facile individuazione e che per le micro e piccole imprese il bando prevedeva il 40% per investimenti ordinari, il 45% per gli investimenti Covid ed il 50% per investimenti digitali;

le percentuali di contributo sopra evidenziate che intensità possono raggiungere nel caso, per lo stesso investimento, si utilizzino crediti d'imposta e/o finanziamenti agevolati (ovviamente nel limite del De minimis e del Temporary Framework)?

R. Richiamando anche la recente risposta all'interpello n. 360/2020 dell'Agenzia delle Entrate, si precisa che, in generale, il cumulo tra più agevolazioni, ove ammesso dalla disciplina specifica di tutte le agevolazioni interessate, non deve portare al superamento del costo sostenuto per l'investimento.

In particolare, nel caso del credito di imposta, dovrà essere determinato il vantaggio concreto rappresentato dal risparmio fiscale (imposte sul reddito e IRAP) conseguente all'applicazione della misura agevolativa fiscale; sul tema si ricorda anche la circolare n. 12/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate con la quale si è chiarito che, in presenza di altra agevolazione, occorre calcolare il credito d'imposta teoricamente spettante e, successivamente, verificato il superamento del limite dei costi ammissibili, il soggetto beneficiario sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di



Le ali alle tue idee

imposta, in modo da garantire che tutti gli incentivi pubblici (fiscali e non) ricevuti per sovvenzionare gli investimenti non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili al credito di imposta.

Quanto sopra vale anche per quanto riguarda il "credito d'imposta per efficientamento energetico".

In merito allo specifico credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, si richiama quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate con la CIRCOLARE N. 20/E del 10/07/2020, la quale, al paragrafo 4, precisa che la limitazione in tema di cumulo prevista per le misure fiscali di cui all'art. 120, comma 5, del DL Rilancio (Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) "non è riferibile anche al credito di cui all'articolo 125 del Decreto Rilancio, in assenza di elementi di selettività della misura".

F3 D. Nel progetto di investimento si era previsto di includere l'acquisto di mobili e arredi, la fattura è stata oggetto di contributo in conto interessi Legge Sabatini, si chiede se l'investimento è ammissibile sul bando Fondo Investimenti Toscana.

Se si dovesse confermare che la spesa non è cumulabile con la Sabatini e quindi non beneficia del contributo a fondo perduto, si dovrà probabilmente chiedere autorizzazione per una variante al piano finanziario.

R. In linea generale i contributi della Legge Sabatini e del Fondo investimenti Toscana sono cumulabili, nei termini consentiti dalle specifiche disposizioni sul cumulo che ciascuna delle due norme di agevolazione prevede.

Più precisamente, secondo quanto previsto dalla Circolare MISE 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii., le agevolazioni della Legge Sabatini sono concesse ai sensi dell'art. 17 del Regolamento GBER ed alle condizioni di cui al comma 6 del medesimo. Il combinato disposto di tale norma con la disposizione di cui al paragrafo 3.6 del Bando Fondo investimenti ("l'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato [...] fino alle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. 651/2014") fa sì che, nel caso in cui si faccia riferimento agli stessi costi ammissibili individuabili, l'intensità massima di aiuto non possa eccedere il 20% (piccole imprese) o il 10% (medie imprese) dei costi ammissibili per i soggetti operanti in settori diversi da agricoltura e pesca.

L'effettiva esistenza di un margine per il cumulo dei due strumenti di agevolazione di cui trattasi dovrà essere approfondita caso per caso, in funzione dell'entità del costo del macchinario agevolato con la Legge Sabatini.

F4 D. Nelle spese per circolante possiamo inserire gli affitti. Nel caso che questi abbiano dato diritto ad un credito di imposta devono essere considerati al netto?

R. L'eventuale cumulo tra più tipologie di agevolazione deve essere sempre analizzato in funzione delle reciproche disposizioni al riguardo; il contributo del Fondo investimenti è cumulabile con altri interventi agevolativi nei limiti previsti dal paragrafo 3.6 del Bando. Si tratta di capire quale sia la specifica disciplina dell'agevolazione fiscale di cui trattasi ai fini di poter stabilire una conclusione definitiva.



Le ali alle tue idee

F5 D. Se l'importo del bene ammesso alla 3.1.1 è inferiore a 200.000, ma sullo stesso bene l'azienda richiede anche la 4.0 – Credito d'imposta deve fare qualcosa di particolare? Quale importo si deve inserire nella dicitura sulla fattura?

R. L'eventuale cumulo con altre agevolazioni deve essere analizzato in relazione alle specifiche disposizioni concorrenti; in generale, il cumulo tra più agevolazioni, ove ammesso dalla disciplina specifica di tutte le agevolazioni interessate, non deve portare al superamento del costo sostenuto per l'investimento (cfr. risposta F2 più sopra).

Nel caso esemplificato, essendo presente anche il credito di imposta, è opportuno indicare nel timbro di imputazione l'importo massimo finanziabile dal Bando in oggetto (euro 200.000,00).

F6 D. In data successiva alla presentazione della domanda è stata acquistato un impianto di autolavaggio già ammesso con lettera di approvazione in data 09/12; contestualmente all'acquisto, l'azienda ha presentare anche domanda per la legge Nuova Sabatini sullo stesso bene; si è in attesa del decreto ministeriale di approvazione. Si chiede, pertanto, la compatibilità delle due misure agevolative.

R. Il cumulo tra le due agevolazioni di cui trattasi, possibile in linea generale, è regolato in dettaglio dall'art. 17, comma 6, del Reg 651/2014.

Al fine della determinazione della concreta possibilità di cumulo nel caso specifico, occorrerà avere contezza della specifica intensità (in ESL) dell'agevolazione Sabatini da parte del relativo concessionario, come risultante dall'atto di concessione.

F7 D. Un'impresa beneficiaria si appresta ad acquistare un automezzo funzionale all'attività. A tal proposito il venditore ha proposto la possibilità di usufruire dell'ecobonus automotive (circa 1.200 euro) messo a disposizione dallo Stato. Il contributo del Bando in oggetto è cumulabile con il predetto bonus oppure le due agevolazioni entrano in conflitto?

R. la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha stanziato ulteriori risorse a favore del cosiddetto "fondo automotive", già introdotto dalla Legge di bilancio 2019 e dai successivi DL rilancio e DL Agosto 2020.

La disciplina degli incentivi suddetti prevede un contributo statale, sotto forma di sconto commerciale sul prezzo di listino IVA inclusa, corrisposto dal venditore all'acquirente di un veicolo nuovo con certe caratteristiche. L'acquisto può essere effettuato sia da un soggetto privato che da un'impresa.

Lo sconto commerciale praticato all'acquirente viene poi rimborsato al venditore da parte delle imprese costruttrici o importatrici, che ottengono così il diritto ad un credito di imposta di pari importo.

Ciò premesso, la disciplina delle agevolazioni in esame prevede espressamente il divieto di cumulo con altri incentivi di carattere nazionale; per cui non sono in ogni caso indicate restrizioni in merito alla cumulabilità dell'Ecobonus con altri incentivi regionali o provinciali (cfr. la specifica FAQ n. 10 sul sito ufficiale <https://ecobonus.mise.gov.it/faq/contributi-e-modalita-di-accesso>) e, pertanto, neanche con il contributo regionale previsto dal Fondo investimenti.



Le ali alle tue idee

F8 D. Alla luce della cumulabilità del Bando Investimenti e del Credito d'imposta per investimenti 4.0, nel caso in cui un'azienda abbia cumulato sul medesimo bene strumentale il Credito di imposta 4.0 ed il bando Investimenti:

- bisogna inserire l'aiuto del credito di imposta nell'Allegato 5 relativo al cumulo?
- in caso affermativo, data l'automaticità dell'aiuto relativo al credito di imposta citato, cosa va riportato nella sezione provvedimento di concessione?

R. Trattandosi di un beneficio applicabile alla generalità delle imprese, non deve essere dichiarato nel modello relativo al cumulo con eventuali "aiuti di Stato", fermo restando che, in relazione ai medesimi investimenti, tale cumulo non deve determinare il superamento del costo sostenuto per l'investimento (cfr. risposta all'interpello n. 360 del 16/09/2020 dell'Agenzia delle Entrate).

F9 D. Per aiuti di stato si intende anche il fondo perduto ottenuto dal governo per l'emergenza covid?

Con tali fondi a fondo perduto non è stato finanziato questo stesso progetto, l'azienda li ha usati per altre cose, vanno comunque inseriti?

R. La natura di "aiuto" di stato di eventuali somme ricevute da un Ente pubblico risulta dal titolo con cui la somma viene concessa e/o erogata e/o dalle disposizioni che ne hanno disciplinato le modalità di richiesta. Nel caso specifico il contributo concesso ai sensi dell'Art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 costituisce aiuto di stato (si veda la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n-15/E del 13/06/2020).

La dichiarazione deve essere resa per eventuali contributi che interessano le medesime spese oggetto di rendicontazione nell'ambito del Bando Fondo investimenti.

F10 D. Nel progetto in corso, una parte sostanziale dell'investimento prevede la ristrutturazione della facciata del nostro hotel, è cumulabile con il bonus facciate al 90%? E nel caso in che misura? Quindi: supponendo che il presente bando investimenti ci dia un contributo del 50% è possibile chiedere il bonus facciate per il restante 50%?

R. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 14/02/2020, recante "Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020)", dispone, al punto 6, che gli interventi agevolabili ai sensi del "bonus facciate", astrattamente rientranti anche tra gli interventi agevolabili ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 63/2013 in tema di incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici, possono usufruire, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

Qualora, invece, si realizzino interventi complessi, riconducibili a diverse fattispecie agevolative (ecobonus e bonus facciate), secondo il parere dell'Agenzia si potrà fruire di entrambe le agevolazioni, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.



Le ali alle tue idee

Conclude, infine, l'Agenzia che il "bonus facciate" NON è cumulabile con la detrazione spettante - ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. g) del TUIR - ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime vincolistico ai sensi del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.

In analogia a quanto sopra specificamente disposto in tema di cumulabilità, per le spese di cui trattasi, tra le diverse tipologie di bonus fiscali esistenti, deve ritenersi esclusa anche la possibilità di cumulo con il contributo del Fondo investimenti Toscana, salvo che le due agevolazioni non riguardino costi diversi individuabili all'interno del medesimo progetto.

F11 D. L'impresa beneficiaria di contributo a valere su Bando Fondo Investimenti usufruisce anche, sul medesimo investimento, di garanzia pubblica Fondo di Garanzia - Mediocredito, su finanziamento.

La garanzia viene iscritta nella sez. 3.2. T.F. per l'importo totale del finanziamento (senza ESL) e nella sezione 3.1. per la parte di essa considerata "aiuto di stato" (sensibilmente minoritaria).

Ai fini della verifica che le agevolazioni complessive non siano superiori al valore dell'investimento (con rischi di revoche), quale valore della garanzia deve essere computato? Quello iscritto alla 3.2. o, viceversa, quello di gran lunga minore, iscritto alla 3.1?

R. Sia la garanzia del Fondo che il contributo del Bando sono concessi ai sensi del punto 3.1 della Comunicazione della Commissione sul T.F. e sono, pertanto, cumulabili sugli stessi costi ammissibili nei limiti ivi indicati.

Fanno eccezione le garanzie del Fondo concesse al 100% sui piccoli prestiti fino a 30 mila euro che, sviluppando un'intensità di aiuto pari al 100%, non sono cumulabili con altri aiuti.

F12 D. In riferimento al file di rendicontazione "ALL5_Dichiaraz_cumulo" si richiede quanto segue:

- il campo "Importo concesso" deve essere valorizzato con l'importo effettivo della somma oggetto di altro contributo ricevuto sullo stesso bene?

- il campo "Importo costi finanziati" deve essere valorizzato con l'importo d'acquisito del bene?

Ad esempio, nel caso di un macchinario X il cui costo di acquisto è pari a 100.000€ e che usufruisce, oltre al 40% del Fondo Investimenti, anche della Legge Sabatini nella misura del 10%, occorrerà indicare come segue:

- importo concesso: 10.000 €

- importo costi finanziati: 100.000 €

R. Il campo "importo costo finanziati" fa riferimento ai costi effettivamente ammissibili alla agevolazione diversa dal Fondo investimenti, il campo "importo concesso" all'entità del contributo assegnato.

In merito al cumulo con la legge Sabatini, si ricorda la necessità di rispettare l'intensità massima di aiuto prevista dall'art. 17 del Reg. 651/2014 in funzione della dimensione di impresa.



Le ali alle tue idee

F13 D. Nel caso in cui l'investimento riguardi un bene appartenente al gruppo dell'industria 4.0, per il quale è quindi concesso un credito di imposta al 50%, il contributo di Regione Toscana può arrivare al 60% per quell'investimento? (40+10+10?)

R. Il cumulo tra più agevolazioni è consentito se tutte le norme agevolative lo consentono espressamente (cfr. risposta F2 più sopra).

F14 D. Per le aziende ammesse al Bando di cui in oggetto risulta già presente su RNA l'elemento di aiuto espresso in euro.

Qualora l'impresa sul medesimo progetto di investimento acceda anche alla garanzia diretta MCC dovrà compilare il modello Allegato 4 del Fondo Centrale e dovrà indicare l'agevolazione per il bando investimenti espressa in Esl, ma come detto sopra su Rna è possibile vedere solo l'importo in euro e nessuna evidenza in merito alle Esl prodotte è presente sulla comunicazione di ammissibilità ricevuta dalle imprese per pec.

Come possiamo quindi calcolare le Esl prodotte dal Bando Investimenti? E' possibile avere una tabella/metodo di calcolo?

R. Il contributo del Bando è assegnato sotto forma di sovvenzione a fondo perduto, nella misura minima del 40% del costo dell'investimento ammesso (salvo le maggiorazioni previste dal paragrafo 3.5 per particolari tipologie di spese o per incremento occupazionale).



G - RENDICONTAZIONE

G1 D. 1. Alcuni beneficiari si sono dimenticati di inserire il numero di CUP nei pagamenti andando a riportare solo numero e data fattura. È possibile rimediare facendo fare una dichiarazione dal rappresentante legale dell'azienda?

2. Altri beneficiari invece hanno riportato la dicitura di annullamento delle fatture elettroniche all'interno della descrizione e non nel campo note. Così facendo è annullata lo stesso? O serve inserire queste fatture nella dichiarazione di annullamento fatture?

3. Un'altra azienda invece ha riportato nella descrizione della fattura solo il numero CUP e non tutta la dicitura di annullamento. In questo caso è sufficiente inserire la fattura all'interno della dichiarazione di annullamento fatture?

R. Premesso che un giudizio effettivo sull'ammissibilità al contributo della documentazione di spesa e pagamento può essere espresso solo al momento della verifica di uno specifico rendiconto, forniamo di seguito i chiarimenti richiesti:

- assenza di CUP nei pagamenti, ma presenza di numero e data fattura: il riferimento essenziale per tracciare i pagamenti è al titolo di spesa (numero e data fattura), il quale deve recare l'imputazione al progetto mediante il timbro di annullo; ferma restando l'opportunità di inserire il CUP di progetto anche sui pagamenti, quindi, l'assenza di CUP sul bonifico non costituisce motivo ostativo all'ammissione a contributo;

- dicitura di annullamento delle fatture elettroniche all'interno della descrizione e non nel campo note: la soluzione adottata è pienamente compatibile con le disposizioni del Bando in tema di annullamento;

- inserimento nella descrizione della fattura del solo numero CUP, senza il resto della dicitura di annullamento: si tratta di un caso da valutare in sede di verifica del rendiconto, anche in relazione alla data di emissione della fattura rispetto alla data di ammissione a finanziamento (fatturazioni riferite ad ordini emessi precedentemente all'ammissione, ma emesse successivamente alla PEC di finanziamento, possono ragionevolmente essere prive delle diciture richieste per mancata indicazione al fornitore al momento dell'ordine); si ricorda che, nel caso di limite tecnico al numero di caratteri che il campo "note" o "oggetto" della fattura elettronica può recepire, è consentito inserire una dicitura "compresa": "CUP progetto - costo imputato su Az. 3.1.1.a3-a POR FESR 2014-2020"

Preme sottolineare che l'annullamento delle fatture costituisce requisito essenziale ed imprescindibile per l'ammissione a contributo, chiaramente indicato ed evidenziato nelle disposizioni del Bando e delle Linee guida; il ricorso alla dichiarazione in sostituzione del timbro di annullamento non deve, pertanto, essere considerato una soluzione alternativa a discrezione del beneficiario per "dimenticanze" o simili fattispecie, ma un adempimento possibile per le sole fatture emesse prima dell'ammissione a contributo, oppure per i casi (documentati) di mancato recepimento da parte del fornitore della richiesta di annullamento delle fatture elettroniche in sede di emissione delle stesse.



Le ali alle tue idee

G2 D. Vorremmo delucidazioni in merito agli allegati da compilare per la rendicontazione:

Allegato 1 - Modello relazione : Sulla prima pagina dove viene richiesto: "Indirizzo del sito web con evidenza degli adempimenti di comunicazione POR:" cosa si intende?

Allegato 7 - Dichiarazione Caporalato Assenza: al paragrafo dove viene riportata la seguente dicitura: "in attuazione di quanto previsto dalla Decisione della Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016, che nei confronti del sottoscritto, alla data di presentazione della domanda di erogazione a titolo di _____ n. _____ data _____ relativa al progetto sopra identificato" cosa dobbiamo scrivere negli spazi vuoti?

Allegato 8 - Dichiarazione fatture digitali: nella colonna riportante la dicitura "oggetto" cosa va indicato?

R. - Allegato 1: si fa riferimento agli obblighi di comunicazione cui sono soggetti tutti i progetti finanziati dal POR FESR, esplicitati al paragrafo 6.1, ultimo capoverso, del Bando (dove sono forniti i riferimenti al sito regionale che contiene le indicazioni operative per gli adempimenti richiesti, <https://www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020/obblighi-beneficiari>);

- Allegato 7, indicare: a titolo di "SAL" o "SALDO" del (data di chiusura del rendiconto su piattaforma SIUF);

- Allegato 8 - Dichiarazione fatture digitali: nella colonna riportante la dicitura "oggetto" va indicato l'oggetto della fattura.

G3 D. Per quanto riguarda la rendicontazione per acquisto di mezzi mobili:

a) Se il pagamento viene fatto tramite finanziamento, la spesa è rendicontabile o ammissibile come metodo di pagamento?

b) le spese sostenute con imponibili esenti iva, N1 escluse ex art. 15: Sono rendicontabili come voce imponibile?

R. Le spese di progetto, ai fini dell'ammissione a contributo, devono risultare da fatture quietanzate intestate al soggetto beneficiario e pagate direttamente dallo stesso; in base alle disposizioni comunitarie non è ammissibile una fattura intestata al beneficiario e saldata dalla società finanziaria, con rimborso periodico di rate dal soggetto beneficiario alla finanziaria.

Per quanto riguarda le spese esenti ex art. 15 (ad es. spese anticipate), dovrà essere valutata caso per caso la pertinenza effettiva rispetto al progetto ed all'attività finanziata; in secondo luogo dovrà essere individuata di volta in volta la categoria ammissibile più appropriata (capitale circolante? progettazione?).

G4 D. Un'impresa nel fondo investimenti procederà all'acquisto di una linea produttiva per un costo totale di 1.800.000,00, nel bando è stato inserito però soltanto l'importo di 200.000,00. Dobbiamo attendere la fine dell'investimento per poter rendicontare oppure è sufficiente una prima fattura di saldo di 500.000,00 €? Qualora dovessimo inserire tutte le fatture in sede di rendicontazione dobbiamo imputare una quota parte di ciascuna fattura oppure è sufficiente 200.000,00 € di una sola fattura?

R. Ai fini di rendicontazione è necessario che tutto il progetto sia realizzato e quietanzato, dato che il FESR finanzia operazioni caratterizzate da autonomia funzionale e non porzioni di beni. In questo



Le ali alle tue idee

senso la modalità più corretta di rendicontazione consiste nell'imputare pro-quota la singola fattura.

G5 D. Gli ordini/contratti di acquisto sono obbligatori per tutte le tipologie di spesa? Esempio: l'impresa ha acquistato una scaffale per il negozio, ritirandolo direttamente durante la visita presso il fornitore, il quale ha emesso immediatamente fattura, poi regolarmente pagata tramite bonifico bancario. In questo specifico caso, l'ordine non esiste ed il contratto, secondo la scrivente, è rappresentato dalla fattura emessa e pagata. Il contratto di compravendita si è perfezionato e concluso con il ritiro della merce e con il pagamento, quindi "la fattura è il contratto". Solito criterio è possibile applicarlo anche nel caso di prestazioni di servizi? Anch'essi fatturati, eseguiti e pagati. Ciò vale soprattutto per tutti gli investimenti effettuati nel periodo antecedente la pubblicazione del bando.

R. Il requisito dell'impegno a supporto della spesa è determinante ai fini della definizione dell'ammissibilità della spesa sotto il profilo della temporalità della stessa, ai sensi del paragrafo 2.5.1 delle Linee guida.

Eventuali situazioni particolari dovranno essere debitamente motivate in sede di rendicontazione (attraverso la relazione finale sul progetto) e saranno oggetto di valutazione in sede di esame della documentazione di spesa complessiva ed in relazione alle caratteristiche dello specifico progetto, non potendo esprimere un giudizio a priori in termini generali, se non richiamando la disposizione del Bando sopraccitata.

Sicuramente una fattura non può essere considerata un contratto, ma, nel caso da lei esemplificato, sembra di capire che ci si trovi di fronte ad una proposta contrattuale nella forma di "offerta al pubblico" (esposizione di merce con indicazione del prezzo all'interno di un negozio), che si perfeziona con lo scambio verbale dei consensi nel momento in cui l'acquirente dichiara al venditore la propria volontà di aderire all'offerta acquistando la merce e provvede al pagamento del prezzo. Nel caso specifico la natura dell'acquisto e le caratteristiche dell'offerta, adeguatamente chiarite nella relazione finale di progetto, potranno consentire di valutare l'eventuale rispetto delle condizioni di ammissibilità.

Per quanto riguarda i servizi, valgono le medesime disposizioni di Bando sopra richiamate e le medesime precisazioni. Si ricorda, al riguardo, che l'affidamento di un incarico può essere dimostrato anche a mezzo e-mail o scambio di un preventivo.

G6 D. In relazione alla rendicontazione si chiedono gentilmente i seguenti chiarimenti:

- 1) nel momento in cui si procede alla rendicontazione del Progetto è indispensabile che le fatture siano state pagate?
- 2) Come si chiede la proroga di due mesi alla rendicontazione del progetto? Purtroppo la società è stata chiusa per COVID 19
- 3) Avendo ricevuto la PEC a dicembre si può procedere alla rendicontazione o ci sono delle scadenze ?
- 4) Ci sono delle linee guida per poter procedere alla compilazione nella piattaforma SIUF?
- 5) Si può entrare nella piattaforma, compilare, ma successivamente sospendere la relativa compilazione? I dati inseriti vanno persi ?



Le ali alle tue idee

R. Nel rinviare alla lettura delle Linee guida di rendicontazione (scaricabili dalla pagina informativa https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_rend) ed alle FAQ di rendicontazione ivi pubblicate nella sezione "Allegati", rispondiamo nell'ordine ai quesiti posti:

1) Sì, le fatture devono essere quietanzate;

2) L'istanza dovrà essere presentata a mezzo PEC all'indirizzo:

asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it

(si vedano le Linee guida varianti:

https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_var

nella sezione "Allegati")

3) Si può procedere alla rendicontazione se il progetto è concluso e le fatture quietanzate;

4) Sono scaricabili all'indirizzo <https://www.sviluppo.toscana.it/siuf>, sezione "Allegati" in calce alla pagina;

5) Sì, certamente; la compilazione può essere effettuata in più volte, salvando parzialmente il lavoro di volta in volta.

G7 D. Visto che la rendicontazione verrà fatta in formato XML, le fatture effettuate da soggetti non obbligati alla fatturazione elettronica e che quindi non passano attraverso lo SDI, come si allegano in rendicontazione?

R. Si fa ricorso alla modalità tradizionalmente usata per le fatture cartacee: timbro con inchiostro indelebile sull'originale, da conservare nel fascicolo di progetto a disposizione per eventuali controlli in loco successivi, e caricamento sul sistema di rendicontazione on line della scansione dell'originale.

G8 D. 1. È obbligatorio inserire, per ogni spesa: l'ordine con relativa conferma e l'estratto conto di riferimento? Questi documenti andranno inseriti nella sezione "allegati" del portale online?

2. Cosa occorre mandare tramite PEC all'indirizzo asa-controlli@pec.sviluppo.toscana.it? Solamente la domanda di erogazione generata dal portale online? O anche tutta la documentazione inserita?

3. Gli allegati presenti in calce alla seguente pagina:

https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_rend

devono essere inseriti tutti nella sezione "allegati" del portale online?

4. Se l'investimento in questione è terminato ad Ottobre 2020, quanto tempo si ha per effettuare la rendicontazione?

R. 1. Sì, ogni spesa deve essere documentata anche per quanto riguarda l'impegno giuridico relativo (per il caricamento sul sistema si faccia riferimento al manuale "Beneficiario");

2. soltanto la dichiarazione di spesa generata dal portale, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, e la dichiarazione relativa al "caporalato" (Allegato 7);

3. sì, eventualmente anche il "caporalato" può essere inserito on line; gli allegati da sottoscrivere effettivamente dipendono dalla situazione specifica di progetto (alcuni possono non essere necessari);



Le ali alle tue idee

4. i termini di rendicontazione sono uguali per tutti i progetti (dodici mesi dalla ricezione della PEC di ammissione, cui si aggiungono trenta giorni ulteriori per l'effettivo invio della dichiarazione di spesa).

G9 D. Le fatture relative a noleggi di attrezzature in periodi successivi al 1/02/2020 i cui contratti/conferme d'ordine sono stati sottoscritti in data antecedente al 01/02 possono essere rendicontati?

R. La modalità di acquisizione (noleggio o acquisto diretto) non può determinare un diverso trattamento delle spese di progetto rispetto al requisito della temporalità (che comprende anche la data del relativo ordine o contratto), in quanto i contributi del Bando sono legati a decisioni di investimento sorte in risposta all'emergenza sanitaria (da cui la decorrenza delle spese, intese anche come assunzione dei relativi impegni giuridici, a partire dal 01/02/2020, giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale).

Soltanto nel caso delle spese di locazione degli immobili aziendali sede di progetto si prescinde da tale vincolo.

G10 D. 1) Nel caso si debba rendicontare un importo inferiore a quello concesso è necessario fare richiesta di variazione o basta indicare nella relazione finale la motivazione?

2) Nel caso i lavori previsti superino l'importo massimo di € 200.000 (per il quale è stata fatta richiesta) in fase di rendicontazione vanno inseriti costi fino ad un massimo di € 200.000 o si possono inserire tutti i costi sostenuti e sarete poi voi a validare la parte fino al massimo ammissibile?

R. 1) L'eventuale rendicontazione di costi inferiori al totale ammesso può essere motivata nella relazione finale di progetto; si tenga conto, al riguardo, che l'obbligo di attivare il tirocinio per i progetti a cui è stato assegnato un contributo di almeno centomila euro è legato all'importo del contributo formalmente concesso, anche se a saldo viene rendicontato un investimento inferiore; ai fini di esonero dall'obbligo, l'eventuale rimodulazione al ribasso del progetto in corso di attuazione deve essere formalizzata con una istanza di variante.

2) La valutazione di ammissibilità dei costi è effettuata, in fase di rendicontazione, dal revisore dei conti incaricato dal soggetto beneficiario, mediante redazione di specifica perizia asseverata. La rendicontazione (esibizione di fatture con relativo caricamento a sistema SIUF) può riguardare anche spese superiori al massimo ammesso; sarà cura del beneficiario imputare al progetto la quota pertinente di uno o più titoli di spesa ai fini del rispetto del massimale; in ogni caso, il revisore, nel redigere la perizia, individuerà l'importo ammesso coerentemente con le disposizioni del bando ed i relativi vincoli.

G11 D. Nella fattura del beneficiario non è stato inserito il timbro di annullo e la fattura è già stata pagata. È possibile effettuare una nota di credito e rimettere la fattura con la dicitura corretta? In questo caso la documentazione relativa al pagamento rimarrebbe riferita alla vecchia fattura. Giustificando tale passaggio intermedio con idonea documentazione, è possibile ammettere tale spesa?



Le ali alle tue idee

R. Allegando la fattura iniziale, la nota di credito, la fattura riemessa con il timbro ed il pagamento iniziale, la spesa è correttamente documentata.

G12 D. Si richiede se sono ammissibili gli investimenti per i quali la relativa fattura viene emessa successivamente al pagamento.

È il caso degli acquisti dei mezzi mobili per i quali il rivenditore immatricola la vettura ed emette la rispettiva fattura, solo dopo aver ricevuto il pagamento.

In tal caso il beneficiario inserirà nella causale del bonifico, non avendo a disposizione gli estremi della fattura, il contratto a cui fa riferimento l'acquisto, oltre al CUP di progetto naturalmente.

È ammissibile tale impostazione?

R. Si ritiene che il pagamento di cui trattasi sia formalmente erogato a titolo di acconto sul prezzo di vendita (anche se pari al 100%) e poi sia convertito in conto prezzo al momento dell'emissione della fattura.

In ogni caso, non si ravvisano criticità dal punto di vista dell'ammissione laddove l'operazione avvenga legittimamente ai sensi della vigente disciplina fiscale.

G13 D. Se in una conferma d'ordine o in un contratto controfirmati si fa riferimento ad una permuta ma, successivamente, il bene viene integralmente fatturato e pagato ci sono problemi?

In pratica anziché effettuare una vera e propria permuta l'azienda ha ricevuto una fattura per l'acquisto del bene che è stata integralmente pagata e separatamente ha emesso una fattura di vendita che è stata saldata dal fornitore.

R. Si ritiene che sia opportuno inserire in rendicontazione anche la fattura di vendita con relativa quietanza ed un chiarimento (simile a quello nel quesito) nel campo "note" dell'allegato B2 alla perizia del revisore.

G14 D. DOMANDA 1) L'investimento ammesso di un'azienda è pari a 100.000,00 di cui 70mila macchinari I 4.0 e 30.000,00 di merci. L'azienda ha speso 70mila di macchinari e 36.502 di merci superando quindi l'importo dei 30.000,00.

Nella tabella All 10_B2 della perizia, vi è la colonna N (importi ammissibili senza eccezioni) e la colonna P (importi ammissibili con eccezioni); come si deve riportare dunque la somma di merci che supera i 30.000 ammessi (36.502)?

Si mettono nella colonna N i 30.000 (togliendo 6.502 ad una delle fatture di merci per fare tornare la somma) e nella colonna P inserisco l'importo di 106.502?

DOMANDA 2) Nella piattaforma SIUF, lo stesso devo rendicontare 36.502 di merci o 30.000,00 togliendo 6.502 ad una delle due fatture di merci?

R. Nel primo caso occorre inserire in colonna N l'importo di euro 30.000 e nella colonna P (importo NON ammissibile) l'importo di euro 6.502 (indicando in nota "eccesso di spesa rispetto a budget ammesso"). Nella colonna G si inserirà l'importo totale e così nella colonna L relativa all'importo quietanzato. Naturalmente, se, come intendo, ci sono più fatture, la quota non ammissibile di euro 6.502 dovrà essere decurtata dalla fattura che ha la necessaria capienza.

Sulla piattaforma SIUF si dovrà replicare quanto sopra, inserendo tutte le fatture con relativo importo totale, ma imputandole al progetto soltanto fin a concorrenza dell'importo di euro 30.000



Le ali alle tue idee

(applicando quindi all'importo rendicontato sul progetto la medesima decurtazione dell'allegato B2).

G15 D. Se nella domanda è stato inserito un costo di un progetto relativo all'acquisto di un solo bene, in fase di investimento può essere acquistato lo stesso bene ad un prezzo inferiore e altri beni per raggiungere l'importo minimo di 20.000 euro? L'importo da rispettare deve essere uguale all'importo riportato della domanda o può essere inferiore (sempre rispettando il minimo di 20.000 euro) o superiore all'importo inserito nella domanda?

R. Se nella domanda è stato inserito un costo di un progetto relativo all'acquisto di un solo bene, in fase di investimento può essere acquistato lo stesso bene ad un prezzo inferiore ed altri beni per raggiungere l'importo minimo di 20.000 euro; eventuali rendicontazioni eccedenti il costo ammesso saranno comunque ritenute valide, ma non potranno determinare l'erogazione di un contributo superiore a quello concesso inizialmente;

G16 D. È possibile inserire nella dicitura per l'annullamento della fattura un importo imponibile inferiore alla voce di spesa presente in fattura? Ad esempio su una fattura ammissibile per 3.000 euro, nella dicitura si inserisce un importo pari a 2.000.

R. Sì, è possibile inserire nella dicitura per l'annullamento della fattura un importo imponibile inferiore alla voce di spesa presente in fattura.

G17 D. Il progetto è terminato ma l'importo del totale investito è inferiore rispetto a quanto richiesto nella domanda di presentazione al Band0; a questo punto:

1 si deve fare una richiesta di variante e poi fare la rendicontazione finale ?

2 oppure si può direttamente compilare e presentare la dichiarazione di spesa finale ?

Inoltre i pagamenti di alcune fatture sono stati fatti a dicembre 2020 ed a gennaio 2021 sono state allegare le contabili della banca ma ad oggi non sono disponibili estratti conto. Ciò non impedisce di presentare la rendicontazione finale. Giusto ?

Riguardo gli allegati presenti nel bando: questi si devono allegare per ogni dichiarazione di spesa riferita ad ogni fattura ?

R. Nel caso da lei prospettato non è richiesta una variante, fermo restando l'obbligo di rendicontare validamente (cioè le spese dovranno essere giudicate ammissibili) almeno il 60% della spesa ammessa, pena la revoca totale del contributo.

Si consideri che il budget assegnato può essere utilizzato, anche per eventuali diverse spese da quelle previste inizialmente (con istanza formale di variante, se appartenenti a macro-categorie di spesa diverse, semplicemente relazionando a fine progetto sulle modifiche apportate se si tratta di spese appartenenti alle medesime macro-categorie) entro i dodici mesi dalla data della PEC di ammissione.

Gli estratti conto costituiscono documentazione obbligatoria da allegare alla rendicontazione, come indicato espressamente nelle Linee guida, ma possono essere richieste in fase di integrazione documentale.

Gli allegati devono essere sottoscritti in unico esemplare ed allegati una sola volta alla dichiarazione di spesa.



Le ali alle tue idee

G18 D. Relativamente alle spese indicate nella ns. domanda sotto “Capitale Circolante” abbiamo indicato € 4.000,00 si devono produrre anche per queste dei giustificativi? E se sì quali?

R. Tutti i costi di progetto devono essere giustificati; la documentazione di dettaglio è indicata in modo analitico nelle "Disposizioni di dettaglio" approvate in allegato al Bando.

G19 D. In fase di rendicontazione a Sal o a Saldo se vengono inserite spese in categorie errate di costo, è prevista la richiesta da parte del referente di un'eventuale modifica? In caso positivo mediante istanza di variazione?

R. No, se le spese non sono ammissibili vengono tagliate, le varianti debbono essere richieste prima dell'istruttoria di rendicontazione.

G20 D. Un beneficiario (concessionaria) ha sostenuto dal 01.02.2020 ad oggi spese di pubblicità per due saloni, che si trovano nella stessa provincia, ma in comuni diversi e la domanda per il bando è stata fatta per uno dei due saloni.

Ai fini del computo delle spese di pubblicità nel capitale circolante è corretto imputare al bando le fatture al 50%?

R. I costi di progetto devono essere direttamente e funzionalmente collegati alle attività di progetto e, quindi, riferirsi in via esclusiva all'unità locale oggetto di finanziamento. Un titolo di spesa riferito a costi promiscui può essere parzialmente imputato al progetto, per la quota pertinente, se contiene al proprio interno chiara e separata evidenza di costi elementari riferibili al progetto (cioè singole voci di imponibile integralmente riferibili al progetto). Imputazioni parametriche di costi promiscui non sono previste dal bando.

G21 D. Il progetto prevede il rinnovo locale bar all'interno del fabbricato facente parte di stabilimento balneare, interventi di manutenzione straordinaria alla struttura, sistemazione di pavimento autobloccante all'esterno (sulla sabbia), struttura docce e bagno disabili.

Si chiede:

- le fatture relative all'acquisto di materiali di consumo (colla, piastrelle, vernice per legno bancone, sabbia polimerica etc..) sono ammissibili alla rendicontazione ed in quale categoria di spese vanno inserite;
- una fattura che comprende più voci di cui alcune ammissibili e altre no può essere inserita nella rendicontazione oppure serve una fattura riferita soltanto al costo ammissibile?

R. L'imputazione dei costi relativi ai materiali di consumo dipende dalla contabilizzazione effettuata in bilancio dal beneficiario: se tali costi sono attribuiti ad un bene ammortizzabile, occorre imputarli alla voce di spesa ammissibile pertinente; altrimenti, se sono spesi in conto economico, dovranno essere imputati a "capitale circolante".

Una fattura che comprende più voci può essere inserita in rendicontazione, purché i singoli costi elementari siano integralmente ammissibili o non ammissibili; non è possibile rendicontare un costo elementare (singola voce di imponibile presente in fattura) da imputare in parte al progetto ed in parte estraneo al progetto; le imputazioni percentuali non sono possibili, perché non verificabili.



Le ali alle tue idee

G22 D. Ad una società viene emessa una fattura di acconto pari al 100% dei lavori (anche se i lavori devono ancora iniziare) al fine di usufruire dello sconto in fattura per la cessione del credito del 50%; una volta terminati i lavori verrà emessa una fattura a Saldo (che sarà pari a zero). In questo caso la società pagherà la fattura una parte con bonifico e una parte con cessione del credito. Questa modalità è ammissibile al presente bando?

R. Nel caso prospettato la spesa ammissibile al Bando sarebbe rappresentata esclusivamente dalla quota effettivamente pagata, sulla quale sarebbe calcolato poi il contributo in base all'intensità di aiuto spettante. La quota di costo oggetto di cessione del credito non sarebbe agevolabile ai sensi delle vigenti disposizioni sui fondi FESR, che prevedono l'effettività della spesa da parte del beneficiario.

G23 D. Se la spesa totale relativa agli investimenti che faremo risultasse superiore al richiesto, non volendo chiaramente essere rimborsati per le somme eccedenti, potrebbe essere comunque motivo di problematiche?

R. La rendicontazione di somme in eccesso rispetto al budget previsto non pone criticità.

G24 D. Nel caso in cui si rendicontassero n titoli di spesa ammissibili con somma rendicontata superiore al limite massimo dei 200.000. Quali sarebbero gli effetti?

a. Ho rendicontato e superato il limite dei 200.000 quindi incorro nella revoca totale del contributo. Potrei evitarla se:

i. Rendiconto n-1 titoli di spesa in modo da rimanere sotto i 200.000 e vedrei ridotto in modo proporzionale il contributo

ii. Una delle fatture, nonostante ci sia il timbro di annullamento con un importo pari a x che sommato alle restanti supererebbe il massimale di 200.000, la valuto per un importo sufficientemente inferiore ad x da rispettare il limite dei 200.000. Il contributo rimarrebbe invariato.

b. Ho rendicontato e superato il limite dei 200.000, ma mantengo comunque il contributo al 100%. Inoltre, se avessi solamente due fatture di importo rispettivamente di 100.000 e di 101.000 (con timbri di annullamento di pari importo), per evitare di superare l'importo dei 200.000 sarei costretto a rinunciare ad una che in questo caso ridurrebbe addirittura l'investimento al di sotto del 60%. Come potrei fare in questo caso?

R. La presentazione in rendicontazione di titoli di spesa ammissibili con somma rendicontata superiore al limite massimo dei 200.000 non ha alcun effetto negativo sul progetto: se l'importo rendicontato è superiore al limite dei 200.000,00 euro, è sufficiente imputare al progetto la quota parte appropriata del titolo di spesa al fine di raggiungere l'importo limite; in ogni caso il contributo è calcolato al massimo sull'importo di euro 200.000,00.

Nel caso di due sole fatture di importo rispettivamente di euro 100.000 e di euro 101.000 (con timbri di annullamento di pari importo), per evitare di superare l'importo dei 200.000 è sufficiente imputare al progetto una quota di euro 100.000 della seconda fattura (con timbro di annullamento conseguente).



Le ali alle tue idee

G25 D. Un'impresa vorrebbe anticipare i tempi di rendicontazione, l'ammontare definitivo del progetto sarebbe pari a 220.000, a tale cifra si arriva pagando una fattura di acconto pari 50% di € 80.000. Il mancato saldo della fattura pregiudica la rendicontazione e l'erogazione del contributo, posto il fatto che l'investimento supera il massimale dell'investimento?

R. Tutte le fatture oggetto di rendicontazione a saldo devono essere integralmente quietanzate, dovendo dare garanzia di perfezionamento definitivo dell'operazione commerciale oggetto di agevolazione con i fondi FESR, ciò che non può essere in presenza di un pagamento in parte pendente.

La rendicontazione a saldo prevede che il progetto finanziato sia compiutamente realizzato, materialmente e finanziariamente, dando così piena garanzia di funzionalità.

Il Bando prevede, comunque, al fine di facilitare la realizzazione dei progetti, anche la possibilità di una rendicontazione parziale, non inferiore al 50% del costo ammesso e fino ad un massimo dell'80%, consentendo così l'erogazione a titolo di SAL di un contributo fino all'ottanta per cento di quanto concesso. In questo caso la fattura parzialmente quietanzata può essere utilizzata per il raggiungimento della soglia minima (50%) da rendicontare.

G26 D. Per la rendicontazione finale servono anche i collaudi dei beni realizzati oppure sono sufficienti le fatture?

R. Laddove i collaudi siano previsti per l'entrata in funzione dei beni, è necessario allegarli alla rendicontazione a dimostrazione della piena funzionalità degli investimenti.

G27 D. In merito alla registrazione delle spese tra i cespiti:

1. Per i macchinari e attrezzature inferiori a € 516 è ammissibile registrare la spesa nel conto patrimoniale "beni di valore inferiore a € 516" (anziché nel conto "macchinari" o "attrezzature" e ammortizzare i beni in un solo anno?

2. La sezione degli investimenti presente in domanda prevede anche la voce di spesa "acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti". In merito a questa voce, le linee guida sulla rendicontazione delle spese impongono la registrazione nel libro dei beni ammortizzabili, solo se prevista ai sensi della vigente disciplina. Considerando che i DPI quali mascherine e similari non sono beni soggetti ad ammortamento, si chiede conferma che tali voci di spesa della sezione investimenti non debbano essere obbligatoriamente registrate tra i cespiti.

3. Per tutte le voci di investimento presenti nel progetto, si chiede conferma che possa essere creato un conto di beni ammortizzabili ad-hoc per il progetto finanziato (ad esempio: conto "Progetto X") in cui registrare tutte le fatture di investimento in modo da ottenere anche una separazione contabile.

R. 1. Sì, l'ammortamento con aliquota al 100% è ammesso;

2. sì, si conferma; il senso della precisazione contenuta nelle linee guida è appunto quello di riferirsi in ogni caso ai corretti principi contabili;



Le ali alle tue idee

3. sì, si conferma; è addirittura auspicabile anche se non imposto da specifiche disposizioni.

G28 D. Si chiede: dato che per le prime due fatture di acconto non è stato apposto il timbro di annullamento, conviene apporlo nelle seconde due fatture di acconto e nelle successive due a saldo oppure a questo punto conviene allegare ad esse in fase di rendicontazione la dichiarazione di annullamento ed apporre il timbro solo per le due fatture a saldo, con indicazione del totale degli imponibili?

R. È opportuno fare inserire la dicitura in tutte le fatture di acconto ancora da emettere, oltre a quella di saldo. Il revisore che redigerà la perizia asseverata finale darà poi atto di quanto accaduto (mancata apposizione del timbro su alcune fatture di annullamento per disguido con il fornitore, ad esempio) nel campo note dell'allegato B.2:

(https://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/ALL10_B.2.xls).

G 29 D. un fornitore ha emesso fattura di anticipo per l'intero importo della fornitura e l'azienda ha provveduto al pagamento della stessa. Al momento della consegna dei beni oggetto della fornitura, il fornitore ha emesso ulteriori due fatture a zero (in deduzione della fattura di anticipo) a chiusura dei relativi documenti di trasporto. Come si deve comportare l'azienda al fine di una corretta rendicontazione di quei giustificativi di spesa, tenuto conto anche del fatto che nel libro cespiti i beni sono stati iscritti facendo riferimento ai giustificativi di spesa a zero? Questi ultimi dovranno essere allegati alla fattura di anticipo pagata interamente?

R. È corretto allegare anche le fatture a saldo (a zero).

G30 D. Per quanto riguarda la rendicontazione delle spese, le fatture devono essere esclusivamente in formato .XML? Nelle fatture antecedenti al provvedimento di concessione non può essere riportata la dicitura di annullamento dei documenti di spesa, quindi, come dobbiamo comportarci?

R. Si rinvia al punto 2.2 delle Linee guida approvate in allegato al Bando, laddove si forniscono indicazioni dettagliate circa la modalità alternativa di "annullamento" mediante utilizzo di specifico modello di dichiarazione reperibile qui:

https://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/ALL8_Dichiaraz_fatture_digitali.doc

G31 D. Se una azienda acquista un impianto composto da più parti (es. parti strutturali, meccaniche e impiantistica) realizzate da fornitori differenti, è possibile presentare una sola fattura che somma tutti i costi e che viene emessa dal Fornitore principale? (Il fornitore principale incaricherà gli altri di fornire a lui le parti per la realizzazione dell'impianto completo e regolerà con loro le incombenze economiche.) Oppure è necessario che ogni fornitore emetta direttamente fattura al beneficiario?

R. Per quanto riguarda la fatturazione di un impianto composto da più parti, deve essere garantito che il bene fatturato sia "nuovo di fabbrica"; pertanto, se l'acquisto delle singole componenti da altri fornitori da parte del fornitore principale costituisce un normale approvvigionamento di semilavorati da parte di un'impresa industriale che poi utilizza tali componenti nel proprio



Le ali alle tue idee

processo produttivo, conferendo all'impianto finale un "valore aggiunto", può essere corretta una sola fatturazione; diversamente, se l'acquisizione delle componenti determina una mera rifatturazione delle stesse da parte del fornitore principale al beneficiario, viene meno la caratteristica di bene "nuovo di fabbrica" e, con essa, la possibilità di ammettere a finanziamento tali componenti.

G32 D. Una azienda ha inserito in domanda un macchinario produttivo per 200.000 ma il valore netto del bene è superiore a tale importo (Costo netto del bene 270.000).

Per il bene ha ricevuto una fattura di acconto su cui è stata correttamente indicata la spesa di Euro 60.000,00; nella fattura a saldo il fornitore ha inserito in dicitura l'importo netto della spesa di Euro 210.000. Vorremmo sapere se è necessario far annullare la seconda fattura e farla riemettere con la dicitura corretta (Spesa di euro 140.000) o se è ammissibile anche così.

R. La sovraimputazione non è un problema, salvo che il beneficiario non abbia necessità di imputare la quota "libera" su una eventuale diversa agevolazione.

G.1 Anticipo

G33 D. In merito alla domanda di erogazione di anticipo del 40% del valore del contributo:

- sulla piattaforma gestionale si genera in automatico una richiesta di acconto del 80% del contributo, ma dato che abbiamo stipulato una polizza a copertura del 40% non si riesce a modificare l'importo o la percentuale sulla domanda, come si può procedere?

R. Si può procedere con l'inoltro della richiesta di acconto, precisando nel corpo della PEC di trasmissione dell'istanza che si intende richiedere un anticipo del 40% e segnalando l'anomalia tecnica; farà fede, in ogni caso, l'entità della garanzia trasmessa a corredo dell'istanza.

G34 D. In riferimento alla richiesta di anticipo contributo, che vorremmo inoltrare, chiediamo la cortesia di sottoporre in anteprima la bozza della polizza, per sapere se corrisponde a quanto richiesto da bando e successive comunicazioni.

Il tutto poiché la richiesta economica per l'emissione della stessa è abbastanza importante, e inoltre ci servirebbe anche a capire se la compagnia emittente (estera) è accettata o meno, da quello che ci dice l'intermediario che ce la sta proponendo questa compagnia sta già lavorando con Regione Toscana e i suoi Enti controllati.

R. Non è previsto il rilascio di pareri preventivi sulle bozze di polizza, dato che la validità e conformità della polizza può essere compiutamente apprezzata soltanto in relazione al documento effettivamente emesso e sottoscritto.

In ogni caso, ai fini dell'accoglimento della garanzia, questa deve essere redatta in stretta conformità ai modelli presenti sulla specifica pagina informativa https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_rend; nessuna modifica al testo pubblicato o alle relative condizioni può essere accettata.



Le ali alle tue idee

Per quanto riguarda l'ammissibilità di una polizza emessa da una compagnia straniera, si invita a fare riferimento alle specifiche informazioni contenute nel Bando (sezione "erogazione anticipo") e il relativo estratto presente sulla sopraccitata pagina on line.

Si ricorda, in sintesi, che la "garanzia può essere prestata dalle imprese bancarie, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica."

G35 D. La polizza fideiussoria sarà rilasciata in formato elettronico e il notaio che dovrà autenticare la firma fa presente che l'autentica notarile digitale sovrascriverà la firma digitale dei contraenti. Tale modalità di autentica è da voi accettata e quindi ritenuta valida per procedere con l'erogazione dell'anticipo?

R. Come indicato al paragrafo 8.4, settimo capoverso, del bando, nel caso di polizze emesse in forma digitale le sottoscrizioni dovranno essere autenticate dal Notaio ai sensi dell'art. 25 c.a.d., in relazione agli effetti di cui all'art. 2703 c.c.

Ai sensi del sopraccitato art. 25, l'autenticazione della firma elettronica consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Il rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Bando.

G36 D. Avremmo bisogno di avere un chiarimento rispetto all'autenticazione delle firme necessaria ai fini della Polizza fideiussoria per il bando in oggetto:

- è previsto che l'autentica debba avvenire di fronte ad un Notaio; vorremmo sapere se è possibile effettuare l'autenticazione delle firme anche di fronte al Pubblico Ufficiale dell'Anagrafe del Comune;

- vorremmo sapere, inoltre, se la data della polizza debba necessariamente coincidere con quella dell'autenticazione delle firme e se la decorrenza della copertura possa partire dal 30/04/2021 (termine utile per quanto riguarda il nostro progetto).

R. La sottoscrizione deve avvenire, come indicato in calce al modello di polizza, con autentica ed attestazione dei poteri di firma, ai sensi dell'art. 2703 cc., al fine di rendere la scrittura privata in esame (polizza) valida ai fini esecutivi a norma dell'art. 474 c.p.c.

Tale tipo di autentica può essere formalizzata dal Notaio, ma non dall'Ufficiale dell'anagrafe, che non ha potere di autentica su atti negoziali tra privati che non coinvolgono il Comune di appartenenza.



Le ali alle tue idee

La decorrenza della polizza può essere stabilita tra le parti interessate liberamente, fermo restando che l'istanza di anticipo potrà essere accolta soltanto in presenza di una copertura effettiva in corso di validità.

G37 D. L'agenzia assicurativa che ha predisposto la polizza fideiussoria sostiene che sia sufficiente la sola autenticazione del Garante (quindi della sola assicurazione) presso il Notaio e che il titolare dell'impresa beneficiaria del contributo non debba essere presente.

A nostro avviso, invece, entrambe le firme (e relativi poteri) devono essere autenticate dal Notaio. Come dobbiamo procedere?

Inoltre, nel caso in cui entrambe le parti fossero tenute all'autentica della firma, devono obbligatoriamente presenziare di fronte al medesimo Pubblico Ufficiale o possono farsi autenticare di fronte a due Notai diversi?

R. Si conferma che l'autentica della sottoscrizione da parte del Notaio riguarda soltanto il Garante (impresa di assicurazione) come espressamente indicato in calce al modello di polizza reso disponibile on line in calce alla pagina web:

https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_rend.

G38 D. In merito all'autentica di firma da allegare alla fideiussione digitale, cosa si intende quando si parla di firma in presenza del Notaio? C'è una modalità di certificazione "a distanza" che il notaio può apporre per validare la firma del documento?

R. L'autentica, per quanto digitalizzata, deve sempre avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti, come richiamate dal Bando. La procedura di autenticazione presuppone l'identificazione del soggetto firmatario da parte del Pubblico Ufficiale, che vi provvede secondo la tecnica notarile e la relativa legislazione di settore, attestando con la formula di rito che la firma è stata apposta alla propria presenza (art. 2703 c.c.). Il Codice dell'amministrazione digitale dispone al riguardo (art. 25, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005): "L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico."

G.2 SAL

G39 D. Un'impresa ammessa alle agevolazioni del bando investimenti deve comprare un macchinario come previsto nel progetto; il fornitore emetterebbe una prima fattura di acconto e successivamente, tra 3 mesi, la fattura di saldo. Pagando la fattura di acconto l'impresa raggiungerebbe la % per poter chiedere il SAL. Può procedere con la richiesta di SAL anche se la macchina non è interamente fatturata?

R. Le fatture di acconto sono ammissibili. Può essere ammessa, a SAL, anche la fattura integrale parzialmente quietanzata.



Le ali alle tue idee

G40 D. Un'azienda partecipante al bando in oggetto vorrebbe procedere ad una rendicontazione intermedia; siccome però renderà principalmente spese che vanno sul libro cespiti e visto che approveranno il bilancio al 30 giugno 2021 e che quindi la stampa ufficiale del libro cespiti sarà visibile a partire dal mese di luglio, ci chiedevamo se una versione provvisoria, a dimostrazione appunto che sono spese presenti sul registro beni ammortizzabili, è sufficiente o se è meglio attendere di avere la stampa ufficiale e solo dopo procedere alla rendicontazione.

R. Laddove la rendicontazione a SAL avvenga mediante perizia di un revisore, questi, nell'espletare le opportune verifiche sulle spese oggetto di rendicontazione presso il beneficiario, avrà modo di verificare l'avvenuta iscrizione nel libro cespiti ai fini di attestazione dell'ammissibilità della rendicontazione.

Eventuali verifiche analitiche a campione su tali spese da parte dei nostri uffici potranno avvenire soltanto successivamente al 30/06/2021.

G41 D. Nel caso di rendicontazione a SAL con incremento occupazionale, il contributo che potrà essere richiesto terrà già conto della maggiorazione dovuta all'incremento? Nel caso questa non si realizzi al momento della rendicontazione a saldo, il beneficiario potrà richiedere solamente la differenza di contributo per arrivare alla % senza premialità?

R. Il contributo erogato a titolo di SAL è calcolato sulla base delle aliquote riconosciute in fase di ammissione; laddove a saldo non risultasse documentato l'incremento occupazionale, provvederemo al ricalcolo del contributo effettivamente spettante in fase di liquidazione della quota residua a saldo.

G42 D. L'intervento consiste nell'apertura di una nuova sede operativa, aggiuntiva rispetto all'attuale, il locale è preso in affitto, con un contratto già attivato; il beneficiario ancora non ha registrato la nuova sede come sede operativa in Camera di Commercio.

Chiedo, è necessario già in fase di rendicontazione SAL avere una visura che riporti la nuova sede operativa con relativo ATECO, oppure è sufficiente averla per la rendicontazione a saldo?

R. Considerato che in sede di rendicontazione - in particolare nel caso della perizia asseverata, ma non solo - si deve attestare la pertinenza delle spese sostenute rispetto all'intervento ammesso a finanziamento (e quindi all'attività principale identificata dal codice ATECO ammesso alle agevolazioni), si ritiene che la formalizzazione della nuova sede in camera di commercio prima della presentazione dell'istanza di erogazione sia essenziale. Nel caso della perizia, infatti, il perito non potrebbe attestare la pertinenza delle spese da certificare al progetto ammesso (potendo, in astratto, la nuova sede essere adibita anche ad attività diverse); nel caso del SAL oggetto di autocertificazione - e quindi di controllo analitico delle spese da parte dei nostri uffici - non potremmo analogamente verificare l'effettiva ammissibilità delle spese rispetto all'attività finanziata.



Le ali alle tue idee

G43 D. L'intervento consiste nell'apertura di una nuova sede operativa, aggiuntiva rispetto all'attuale, il locale è preso in affitto, con un contratto già attivato; il beneficiario ancora non ha registrato la nuova sede come sede operativa in Camera di Commercio.

Chiedo, è necessario già in fase di rendicontazione SAL avere una visura che riporti la nuova sede operativa con relativo ATECO, oppure è sufficiente averla per la rendicontazione a saldo?

R. Considerato che in sede di rendicontazione - in particolare nel caso della perizia asseverata, ma non solo - si deve attestare la pertinenza delle spese sostenute rispetto all'intervento ammesso a finanziamento (e quindi all'attività principale identificata dal codice ATECO ammesso alle agevolazioni), si ritiene che la formalizzazione della nuova sede in camera di commercio prima della presentazione dell'istanza di erogazione sia essenziale. Nel caso della perizia, infatti, il perito non potrebbe attestare la pertinenza delle spese da certificare al progetto ammesso (potendo, in astratto, la nuova sede essere adibita anche ad attività diverse); nel caso del SAL oggetto di autocertificazione - e quindi di controllo analitico delle spese da parte dei nostri uffici - non potremmo analogamente verificare l'effettiva ammissibilità delle spese rispetto all'attività finanziata.

G44 D. Chiedo se nei costi presentati a S.A.L. sia necessario rispettare una percentuale (es. max 30% di costi per capitale circolante) o se possano essere presentati in modo libero i costi dei due gruppi, così come sostenuti in ordine cronologico.

R. In caso di SAL non ci sono vincoli da rispettare, se non la capienza delle singole macro-voci di spesa risultante dal piano finanziario ammesso.

G.3 Rendicontazione su SIUF

G45 D. Nella sezione "Gestione Cronoprogramma - Avvio", con i termini:

"Attribuzione finanziamento" ed "Esecuzione investimenti" cosa si intende? A Quali date fanno riferimento?

R. in corrispondenza della voce "attribuzione finanziamento" indicare come "inizio" la data del provvedimento dell'AU di Sviluppo Toscana (ad es. 23/10/2020, 04/12/2020, ...) con il quale il beneficiario è stato ammesso a finanziamento e come "fine" la data di ricezione della specifica PEC con cui si comunica l'effettivo finanziamento del progetto.

Per quanto riguarda la voce "esecuzione investimenti" indicare la data del primo impegno giuridico (lettera di incarico, contratto, conferma d'ordine) oggetto di rendicontazione (inizio) e la data dell'ultimo pagamento previsto (fine).

G46 D. Relativamente all'inserimento di nuovi fornitori esteri, se inseriamo come nazionalità dei fornitori "esteri" la piattaforma non fa salvare correttamente e richiede il codice Ateco dell'azienda in questione (di cui non disponiamo). Come dobbiamo fare?



Le ali alle tue idee

R. Il Codice ATECO è obbligatorio, appunto, solo se si seleziona la nazionalità estera, altrimenti si può lasciarlo vuoto. Si può, al limite, utilizzare il codice convenzionale 99.00.00 se non si dispone dell'informazione.

G47 D. In relazione al bando di cui in oggetto ed alla rendicontazione delle spese ammesse, si chiede di conoscere le modalità tecniche di caricamento delle fatture e degli altri documenti visto che all'accesso automatico tramite firma digitale alla piattaforma non è proposta la maschera di caricamento documento di spesa riportato nel manuale utente profilo Beneficiario.

R. Il manuale utente indica dettagliatamente, alle prime pagine (da 1 a 6), le fasi preliminari da seguire nel momento in cui si accede per la prima volta al sistema (caricamento indicatori e cronoprogramma); senza completare tali fasi non si può accedere all'attività rendicontazione.

G48 D. Riguardo la rendicontazione, in quale fase vanno caricati gli allegati obbligatori (conferma d'ordine, allegati 1-2-3, revisione etc..)? Tali allegati sono stati inseriti nell'archivio, ora si dovrebbe cliccare sul bottone chiudi rendicontazione. Cosa succede dopo tale procedimento? C'è un video o una guida completa sui passi da seguire per la rendicontazione sulla piattaforma?

R. la documentazione di spesa e pagamento deve essere "associata" alla rendicontazione di spesa dopo l'inserimento in archivio. Si può utilizzare la guida per l'utente al seguente indirizzo:

<https://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/>

Manuale_utente_SIUF_beneficiario_rev_08012020.pdf

G49 D. Nel portale SIUF c'è una sezione dedicata al controllo de file firmati digitalmente, bisogna caricarli e validarli prima di inserirli nell'archivio documenti?

R. Si rinvia al Manuale per l'utente per le indicazioni di dettaglio e le esemplificazioni relative alla trasmissione della dichiarazione di spesa possibile soltanto a mezzo PEC.

G50 D. È possibile delegare un soggetto ad operare in SIUF anche dopo la presentazione e l'accoglimento della domanda?

Quanto tempo è necessario perché avvenga l'abilitazione del delegato?

R. Sì è possibile; più o meno tre giorni.

G51 D. Per la rendicontazione del Bando Fondo Investimenti per una società dobbiamo caricare una nota di credito relativa a più fatture da rendicontare; le fatture da rendicontare sono state tutte pagate e la nota di credito è stata rimborsata con bonifico; come dobbiamo fare per caricare la nota di credito riferita a più fatture ed il rimborso ricevuto dalla società per la stessa nota di credito?

R. Preliminarmente si devono inserire sul sistema le fatture interessate dal problema. Successivamente si inserisce un "nuovo documento" selezionando la tipologia "nota di credito".

A questo punto la nota di credito dovrà essere "associata" alle diverse fatture interessate per la quota di volta in volta appropriata, ripetendo più volte l'operazione di "associazione".



H - PERIZIA

H1 D. Nel caso in cui fosse stata prestata al beneficiario solo l'assistenza nella fase di predisposizione della domanda di contributo e non ci sono stati/non sono in corso altri incarichi, è possibile sottoscrivere la perizia di asseverazione delle spese?

R. Secondo quanto espressamente previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR (ultima versione approvata con Del. GRT n. 5 del 02/11/2020) al Revisore, tenuto conto della tipologia di incarico affidato, viene richiesto di soddisfare il requisito di "indipendenza" dal Beneficiario. All'atto dell'accettazione dell'incarico il Revisore contabile dovrà dichiarare di non avere in corso rapporti di natura professionale, anche diversi da quelli oggetto dell'incarico, con il Beneficiario che conferisce l'incarico.

Tale disposizione può essere derogata esclusivamente nel caso di incarico per lo svolgimento della funzione di "revisione dei conti annuali o dei conti consolidati" ex D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010. A seguito di parere espresso recentemente dall'Autorità di Gestione, si conferma che la disposizione del Si.Ge.Co. che consente ai revisori dei conti annuali di redigere la perizia asseverata nell'ambito del POR FESR possa intendersi applicabile anche ai sindaci/membri del collegio sindacale, fatto salvo il possesso del requisito dell'iscrizione nell'elenco dei revisori contabili.

H2 D. Si chiede se le disposizioni del "Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR" (ultima versione approvata con Dec. GRT n. 5 del 02/11/2020) valgono anche per il bando "Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19" "Fondo investimenti Toscana – aiuti agli investimenti", considerando che nel bando non viene fatto esplicito riferimento. Inoltre, si chiede di specificare i requisiti di indipendenza che devono essere posseduti dal Revisore previsti dal bando (così come espressamente indicato nell'allegato A – "INFORMAZIONI E CONDIZIONI MINIME DA PREVEDERE NELLA LETTERA DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DA SOTTOSCRIVERE TRA IL BENEFICIARIO E IL REVISORE CONTABILE", da indicare nella lettera di incarico al Revisore, considerando che nel bando non vengono esplicitati.

R. Il sistema di gestione e controllo attualmente vigente è quello approvato con decisione GRT del 02/11/2020, che pertanto si applica anche al Bando approvato con il DD n. 14508/2020.

Il requisito di indipendenza del revisore è soddisfatto in assenza di altri incarichi intercorrenti con il soggetto beneficiario, con l'unica eccezione di eventuali incarichi aventi ad oggetto la funzione di "revisione dei conti annuali o dei conti consolidati" ex D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010. A seguito di parere espresso recentemente dall'Autorità di Gestione, si conferma che la disposizione del Si.Ge.Co. che consente ai revisori dei conti annuali di redigere la perizia asseverata nell'ambito del POR FESR possa intendersi applicabile anche ai sindaci/membri del collegio sindacale, fatto salvo il possesso del requisito dell'iscrizione nell'elenco dei revisori contabili.



Le ali alle tue idee

H3 D. può essere presentata la revisione dal Presidente del Collegio Sindacale?

R. In merito al requisito di indipendenza del revisore l'unica eccezione ammessa è per i soggetti titolari di incarico per lo svolgimento della funzione di "revisione dei conti annuali o dei conti consolidati" ex D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010; A seguito di parere espresso recentemente dall'Autorità di Gestione, si conferma che la disposizione del Si.Ge.Co. che consente ai revisori dei conti annuali di redigere la perizia asseverata nell'ambito del POR FESR possa intendersi applicabile anche ai sindaci/membri del collegio sindacale, fatto salvo il possesso del requisito dell'iscrizione nell'elenco dei revisori contabili.

H4 D. Si chiedono chiarimenti riguardo la possibilità che il sindaco unico di un'impresa beneficiaria (come risultante da visura), iscritto regolarmente nell'elenco dei revisori contabili, possa redigere la documentazione predisposta e necessaria per la rendicontazione a saldo del progetto.

R. A seguito di comunicazione pervenutaci recentemente dall'Autorità di Gestione, si conferma che la disposizione del Si.Ge.Co. che consente ai revisori dei conti annuali di redigere la perizia asseverata nell'ambito del POR FESR possa intendersi applicabile anche ai sindaci/membri del collegio sindacale, fatto salvo il possesso del requisito dell'iscrizione nell'elenco dei revisori contabili.

H5 D. Si chiede conferma del fatto che il costo della perizia tecnica possa costituire costo ammissibile, nell'ambito della categoria "spese per capitale circolante", anche qualora l'azienda decida di avvalersi della perizia per beni di valore inferiore ad euro 300.000.

R. Purtroppo la risposta è negativa, perché le perizie tecniche o finanziarie possono costituire oggetto di agevolazione soltanto nel caso in cui siano "direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione" (art. 15 del DPR n. 22/2018 contenente le disposizioni per l'ammissibilità della spesa ai fondi FESR) e, nel caso del bando in esame, viene meno il requisito della necessità in quanto la perizia non è richiesta dal bando.

H6 D. Si chiede se nel bando fondo investimenti, qualora il totale (imponibile) delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario sia maggiore del costo totale del progetto inserito in domanda, il revisore possa indicare nella colonna "importo ammissibile senza eccezioni" dell'allegato B2, e di conseguenza in perizia, tale maggior importo, ovvero se debba (in sostanza operando un taglio delle fatture fino a capienza) far tornare l'importo ammissibile con l'importo del costo totale del progetto indicato in domanda.

R. L'intervento del revisore è sostitutivo del controllo effettuato di norma, nel caso di rendicontazione con modalità ordinaria, da parte degli uffici di Sviluppo Toscana. Il revisore deve, pertanto, esprimere un giudizio tecnico critico e terzo nei confronti della rendicontazione che prende in esame, evidenziando, appunto, eventuali costi non ammissibili ai sensi del Bando.

Nel caso specifico, pertanto, dovrebbe effettuare la propria valutazione di merito sulla rendicontazione esaminata, individuando l'eccedenza come "non ammissibile".

Lo stesso dicasi, ad esempio, per eventuali varianti di fatto a consuntivo che non siano state comunicate ai sensi delle disposizioni del bando e dei chiarimenti forniti con le FAQ.



Le ali alle tue idee

H7 D. Il revisore legale deve compilare la seguente documentazione:

- Dichiarazione familiari per provare l'indipendenza del revisore e se lo deve dichiarare, lo fa in carta libera?

- Il revisore deve annullare le fatture? E se sì quale modulo deve usare?

R. L'indipendenza è indicata nell'ambito della perizia asseverata, senza necessità di ulteriore modulistica.

L'annullamento delle fatture riguarda soltanto l'inserimento del riferimento al CUP di progetto come da Bando, senza necessità di "visti" da parte del revisore.

H8 D. Si può considerare indipendente il Revisore Legale che dovrà asseverare la perizia di spesa che risulta essere anche il consulente e il commercialista della società beneficiaria del contributo ?

R. Il Revisore Legale che dovrà asseverare la perizia di spesa deve rispettare il requisito di indipendenza previsto dalle disposizioni regionali; l'unico incarico diverso compatibile con la redazione della perizia è quello di revisore incaricato della revisione dei conti annuali o dei conti consolidati ex D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010. A seguito di parere espresso recentemente dall'Autorità di Gestione, si conferma che la disposizione del Si.Ge.Co. che consente ai revisori dei conti annuali di redigere la perizia asseverata nell'ambito del POR FESR possa intendersi applicabile anche ai sindaci/membri del collegio sindacale, fatto salvo il possesso del requisito dell'iscrizione nell'elenco dei revisori contabili.

H9 D. I file compilati dal revisore devono essere firmati digitalmente da lui o dal beneficiario? In che sezione del portale si caricano?

R. I file compilati dal revisore devono essere firmati digitalmente dal revisore ed allegati alla dichiarazione di spesa o trasmessi a mezzo PEC, unitamente alla dichiarazione di spesa sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario, all'indirizzo:
asa-controlli@pec.sviluppo.toscana.it

H10 D. La perizia del revisore deve essere su carta intestata del revisore stesso o sulla carta intestata con i loghi del POR-FESR?

Nella perizia del revisore, benché la perizia stessa sia agevolata, il totale delle spese, che bisogna indicare come verificate, riguarda il totale progetto al netto dell'importo della perizia stessa?

R. È opportuno che i loghi del POR siano apposti nella prima pagina della perizia, come da modello. Si conferma che il totale delle spese verificate è al netto del costo della perizia stessa.

H11 D. Per quanto riguarda la rendicontazione tramite revisori, nel bando c'è un'incongruenza: prima viene riportato che, in alternativa alle procedure ordinarie, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile può essere verificata da parte di professionisti, ma, al di sotto di tale dichiarazione, è riportato in grassetto che "il ricorso al revisore legale è obbligatorio per la rendicontazione a saldo, mentre è facoltativa per la rendicontazione a titolo SAL". Non si capisce quindi se tale rendicontazione tramite revisore sia facoltativa oppure obbligatoria. Potreste chiarire tale dubbio?



Le ali alle tue idee

R. Non ci sono incongruenze; il Bando prevede una duplice opzione per la rendicontazione a SAL (mediante revisore o mediante dichiarazione sostitutiva) ed una modalità obbligatoria (perizia asseverata del revisore) per il saldo. Si vedano, al riguardo, le precisazioni dettagliate contenute nelle FAQ all'indirizzo:

https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_rend
nella sezione "Allegati" a fondo pagina.



Le ali alle tue idee

I - PAGAMENTI

I1 D. Una azienda ha pagato tramite bonifico un acconto per una macchina oggetto di intervento. L'acconto è a fronte di una fattura ancora da ricevere pertanto la causale del bonifico non contiene né data né numero della fattura. Inoltre nel bonifico non sono stati inseriti gli estremi del bando né della domanda, ma è stato indicato che trattasi di acconto relativo alla macchina di cui è stato inserito il modello. Il pagamento così effettuato è ammissibile?

R. I pagamenti imputati al Bando devono essere chiaramente ed univocamente riconducibili alle spese di progetto ed ai relativi giustificativi, senza ambiguità di sorta (l'indicazione degli estremi del contratto o dell'ordine - come sembra di capire dal quesito - potrebbero sopperire alla mancanza degli estremi della fattura al momento del pagamento).

Un giudizio effettivo sul caso in esame può essere espresso soltanto nell'ambito della specifica rendicontazione di spesa, alla luce dell'esame dell'iter complessivo della spesa di cui trattasi e dei relativi documenti di supporto.

I2 D. Ai fini della presentazione degli estratti conto bancari, è possibile annerire tutte le voci di entrata ed uscita di denaro riepilogate nel documento, che non riguardano le spese da rendicontare, vista la tipologia di dati ed informazioni contenute oppure ciò può comportare problemi in termini di affidabilità e veridicità del documento?

Inoltre, è necessario trasmettere integralmente l'estratto conto di periodo (es. 10 pagine) oppure va bene presentare, in sede di rendicontazione, solo la pagina in cui è visibile l'effettivo pagamento della spesa riconducibile al progetto?

R. È sicuramente consentito tutelare la riservatezza delle informazioni contenute negli estratti conto bancari, lasciando visibili esclusivamente le transazioni riferite al progetto; ai fini di rendicontazione è richiesta la prima pagina e la pagina (o le pagine) contenente le transazioni pertinenti.

I3 D. Nel rapporto rendicontazione viene evidenziato che non sono ammessi pagamenti cumulativi di costi non riferiti al progetto, pena la non ammissibilità; ebbene in merito a questo punto si ritiene che tale condizione valga per i pagamenti effettuati a partire dalla comunicazione di approvazione o dalla pubblicazione del decreto di ammissione e non valgano per le spese effettuate a partire dal 1 febbraio 2020 fino a tale data. infatti una azienda partecipante, nella fase ante approvazione, ha sostenuto diversi costi per i quali sono stati fatti pagamenti cumulativi con assegni o bonifici di cui alcuni comprendono anche costi non rendicontabili, in quanto riferiti a gennaio 2020.

R. Si conferma che la disposizione sui pagamenti cumulativi vale per i costi sostenuti a far data dall'ammissione a contributo, fermo restando che per i pagamenti pregressi dovrà essere adeguatamente documentata la pertinenza del pagamento cumulato rispetto ai costi di progetto



Le ali alle tue idee

(anche, eventualmente, allegando documentazione contabile non di progetto al fine di consentire una chiara ed univoca tracciabilità dei flussi di pagamento rispetto ai costi correlati).

14 D. Pagamenti tramite ri.ba: un pagamento tramite unica ri.ba con cui si pagano più fatture (anche non del progetto), con la possibilità di ricostruire, tramite le contabili bancarie, i singoli importi e distinguere quelli di progetto da quelli non di progetto, è ammissibile per spese precedenti al finanziamento del contributo (cioè momento in cui l'impresa è ammessa e finanziata). Sarebbero comunque ammissibili dopo tale data?

R. Nel caso di pagamento cumulativo di più fatture, anche non di progetto, antecedente all'ammissione, è possibile dare evidenza della tracciabilità del pagamento allegando alla rendicontazione (unitamente alla documentazione di pagamento) anche la copia delle fatture non di progetto. Per pagamenti successivi all'ammissione il Bando e le Linee guida prescrivono espressamente la contabilità separata.

15 D. Pagamento cumulativo: per antecedente all'ammissione si intende prima dell'ammissione in graduatoria anche se l'impresa non era ancora finanziata? Oppure si intende dal momento in cui la società risulta finanziata (es. dal 24.10.2020, 4.12.2020, 25.1.2021)?

R. per "antecedente all'ammissione" si intende far riferimento alla specifica data di adozione del provvedimento dell'AU di Sviluppo Toscana con il quale l'impresa interessata risulta finanziata effettivamente (23/10/2020, 04/12/2020, 25/01/2021).

16 D. Si chiede se, in caso di pagamenti cumulativi e/o di mancanza di riferimento preciso o codifica univoca al progetto finanziato, il Beneficiario possa regolarizzarsi predisponendo e sottoscrivendo, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, un prospetto dal quale emerga la riconciliazione tra i giustificativi di spesa (nel caso fatture oggetto di rendicontazione) e i pagamenti effettuati.

R. I pagamenti devono essere realizzati secondo la modalità prescritta al paragrafo 2.3 delle Linee guida, pena la non ammissibilità degli stessi. Eventuali eccezioni in tema di pagamenti cumulativi possono essere valutate per i pagamenti effettuati prima dell'ammissione a finanziamento, ma la chiara imputazione dei pagamenti ai giustificativi di spesa oggetto di agevolazione deve emergere dalla documentazione contabile e non da dichiarazioni (ad esempio, allegando copia di tutte le fatture, anche non di progetto, oggetto di pagamento cumulativo).

Nessun pagamento potrà essere, in ogni caso, ammesso a contributo in assenza di chiare indicazioni sullo stesso che consentano di individuare i titoli di spesa a cui si riferisce (siano essi tutti di progetto o meno).

17 D. In virtù dell'attestazione delle spese, che il revisore dovrà redigere al momento della rendicontazione e per evitare di incorrere in esiti negativi del controllo, si chiede un chiarimento in merito alla causale dei pagamenti delle fatture imputate al progetto; in particolare, si chiede se sia corretto riportare nella causale dei pagamenti solamente il numero e la data della fattura a cui questi si riferiscono, coerentemente con quanto riportato al punto 8.1 del bando, nel quale si precisa che "per ogni pagamento dovrà essere apposta una causale contenente un riferimento o codifica univoca al progetto finanziato".



Le ali alle tue idee

R. Il requisito essenziale da garantire, al quale fa riferimento la disposizione citata, è la tracciabilità dei pagamenti rispetto ai costi di progetto e, quindi, la chiara ed univoca indicazione nei pagamenti degli estremi dei giustificativi di spesa ai quali si riferiscono; il codice progetto dovrà essere indicato nel "timbro di annullo" apposto nell'oggetto delle fatture o nel relativo campo note.

18 D. Vorremmo sapere se, come modalità di pagamento delle spese, è ammissibile una carta prepagata aziendale, nello specifico la carta Soldo, che viene ricaricata direttamente dal conto corrente intestato alla società e che però non è legata direttamente a quest'ultimo; in tutti i casi questa carta aziendale è intestata alla società e tutti i movimenti sono riportati in un estratto conto mensile.

R. Laddove la carta ricaricabile di cui trattasi presenti una operatività e tracciabilità assimilabile a quella di una carta di credito aziendale ordinaria (espressamente prevista dal Bando quale strumento di pagamento ammissibile), i pagamenti effettuati con la carta Soldo potranno essere oggetto di valida rendicontazione di spesa.

Dovrà essere fornita adeguata evidenza, a tal fine, dell'intestazione della carta suddetta all'impresa beneficiaria e dell'avvenuto addebito del credito iniziale sul conto corrente intestato all'impresa beneficiaria; l'estratto conto della carta, inoltre, dovrà contenere un chiaro (non generico) ed univoco riferimento alle spese oggetto di rendicontazione. Diciture generiche, che non permettano una identificazione certa dei giustificativi di spesa a cui si riferiscono i pagamenti, determineranno la non ammissibilità della spesa.

19 D. Al fine della non ammissibilità dei titoli di spesa con pagamento cumulativo, rientra in questa fattispecie anche il pagamento di una sola fattura che presenta diverse voci di spesa, alcune ammissibili ed inserite nel progetto e altre no? In questo caso ci sono due situazioni:

- a. Fatture emesse dopo la concessione del contributo: timbro di annullo con indicazione della spesa imponibile riferita al progetto;
- b. Fatture emesse prima della concessione: dichiarazione rappresentante legale che in tale fattura rendiconto un tot di spesa è riferita al progetto.

R. Al fine della non ammissibilità dei titoli di spesa con pagamento cumulativo, si fa riferimento a più fatture, delle quali solo alcune ammissibili; nel caso di una sola fattura che presenta diverse voci di spesa, alcune ammissibili ed inserite nel progetto ed altre no, è sufficiente che non vi sia ambiguità nella descrizione delle voci di costo elementari e che le singole voci siano chiaramente "ammissibili" o "non ammissibili"; la chiara identificazione delle spese ammissibili - con timbro di annullo corrispondente al relativo importo - consente di accettare il titolo di spesa.

110 D. Pagamento tramite ri.ba: da bando è prevista l'impossibilità di pagamenti cumulativi, ossia con lo stesso pagamento pagare più fatture inclusive di fatture non di progetto. Nel caso del pagamento con ri.ba per prassi si pagano contemporaneamente più fatture, sebbene nella distinta di pagamento si possano distinguere i singoli pagamenti che confluiranno nel totale della ri.ba stessa. Anche in questo caso non è ammissibile il pagamento?



Le ali alle tue idee

R. Si dovrà allegare alla rendicontazione anche la copia delle fatture non di progetto.

I10bis D. Il metodo con ri.ba cumulativa ma con distinta dei singoli pagamenti, è ammissibile quindi anche per spese successive al finanziamento della domanda.

R. Sì, nei termini già descritti che consentano di ricondurre in modo univoco il pagamento ai costi oggetto di rendicontazione tramite ricostruzione analitica del flusso.

I11 D. Si chiede conferma che i dati da inserire nella causale di pagamento (nel bonifico, ri.ba, etc.) sufficienti ai fini della riconducibilità del pagamento alla spesa del progetto e quindi ammissibilità, siano gli estremi della fattura, senza l'obbligatorietà di inserire anche il riferimento al CUP ed al bando (che invece è presente in fattura)?

R. Si conferma, così come indicato al paragrafo 2.3 delle Linee guida.

I12 D. Al punto 8.1 viene specificato che non saranno ammessi pagamenti effettuati cumulativamente. Potete specificare meglio cosa significa? Non pagare più fatture insieme? Ma una fattura può essere pagata anche a rate?

R. Si intendono pagamenti con unico bonifico riferito a più fatture, salvo che non si riferiscano tutte integralmente a costi di progetto; i pagamenti a rate sono ammissibili.

I13 D. Il "richiamo al progetto finanziato" da apporre sul pagamento è il codice CUP? E deve essere fatto indicare anche nel corpo della fattura dal fornitore?

R. il timbro di annullo con riferimento al progetto (si veda la pagina informativa https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_rend) è richiesto per le fatture; sui pagamenti è richiesto un riferimento chiaro ed univoco alle fatture cui si riferiscono, a fini di tracciabilità.

I14 D. Nel caso che il costo di un macchinario sia stato in parte sostenuto dall'impresa beneficiaria mediante pagamenti a mezzo bonifico e sia stato saldato mediante cambiale tratta (la cambiale tratta, accettata dal fornitore del macchinario, è stata completamente saldata dall'impresa beneficiaria del contributo), si chiede di indicare quale sia la documentazione corretta da inviare a rendiconto per la cambiale tratta.

R. Per la quota relativa alla cambiale, si dovrà allegare alla rendicontazione la copia conforme all'originale della cambiale pagata (mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la conformità all'originale del documento scansionato e caricato on line, da tenere poi a disposizione nel fascicolo di progetto per eventuali controlli in loco) e del relativo pagamento.

I15 D. In merito al rendiconto della misura in oggetto, il beneficiario deve procedere al pagamento di un bene inserito in domanda, solo che il fornitore è estero e come metodo di pagamento accetta solo PAY PAL, veicolato da carta di credito aziendale; ovviamente, non potrà inserire nessuna dicitura o CUP nella causale. Questo può essere un problema?



Le ali alle tue idee

Potrebbe avviare con una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del beneficiario, in cui si descrive la necessità di tale pagamento e che è correlato al progetto finanziato?

R. Si ricorda che le forme di pagamento ammesse sono quelle indicate al paragrafo 2.4 delle Linee guida, che consentano di individuare con chiarezza nella causale il costo a cui la transazione si riferisce, ai fini di tracciabilità della spesa. L'esigenza di tracciabilità della spesa richiede che sia chiaramente identificabile nella documentazione di pagamento il soggetto che paga (beneficiario) ed il soggetto ricevente (fornitore) e che, quindi, il conto corrente debitore e quello creditore siano intestati rispettivamente al soggetto beneficiario ed al soggetto fornitore in modo verificabile. Eventuali modalità di pagamento, diverse da quelle espressamente indicate nelle Linee guida, che rispondano comunque ai criteri di tracciabilità suddetti possono essere accettate in sede di rendicontazione, previa verifica dei relativi requisiti.

Per quanto riguarda l'annullamento della fattura con il timbro, in caso di impossibilità oggettiva si applica la disposizione di cui al paragrafo 2.2 delle Linee guida (utilizzo dell'allegato 8 scaricabile sul sito https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_rend, sezione Allegati).



Le ali alle tue idee

J - ANNULLO

J1 D. Abbiamo girato ad un fornitore la dicitura da riportare in fattura. Lo stesso ci fa notare che il CUP è troppo lungo e che massimo dovrebbe essere di 15 cifre.

R. Se c'è un problema di lunghezza massima del campo dati del fornitore, si può utilizzare il CUP CIPE (si trova nella graduatoria pubblicata, così come il CUP ST).

J2 D. La procedura di annullamento fatture con la dizione del CUP di domanda, con allegato cartaceo od elettronico (quando la dicitura non sia stata inserita nel fil xml dal fornitore) è utilizzabile solo per le fatture emesse prima della ricezione della pec di conferma di contributo o anche per le fatture emesse/ricevute successivamente?

R. nel caso di fatture successive all'ammissione, deve essere giustificato opportunamente il mancato rispetto dell'adempimento (ad esempio allegando e-mail del fornitore che evidenzia l'impossibilità od indisponibilità ad inserire la dicitura richiesta in sede di emissione delle fatture).

J3 D. in merito alla rendicontazione del Bando Fondo Investimenti e dell'obbligo di apposizione del timbro di annullo nel corpo o nel campo note delle fatture si pone il seguente quesito:

nel caso in cui un fornitore per motivi tecnici legati al gestionale non abbia lo spazio necessario per inserire il timbro può assolvere a tale obbligo facendo una dichiarazione allegata alla fattura elettronica contenente la formula di annullamento?

R. in tal caso si dovrà sopperire con la compilazione della dichiarazione Allegato 8 (si veda la sezione Allegati della pagina https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_rend), allegando una dichiarazione del fornitore che evidenzia l'impossibilità di inserire il timbro in sede di emissione della fattura elettronica (o uno scambio di e-mail da cui risulti quanto sopra).

Si verifichi, nel caso, anche la possibilità di inserire il timbro richiesto nell'oggetto della fattura, anziché nel campo note (magari con dicitura sintetica: progetto CUP - spesa finanziata da POR Toscana Az. 3.1.1.a3).

J3bis D. Nel caso da Voi indicato della possibilità di inserimento della dicitura sintetica è comunque necessario compilare la dichiarazione Allegato 8 in sede di rendicontazione?

R. No, nel caso in cui sia tecnicamente possibile inserire la dicitura nell'oggetto, la fattura può ritenersi "annullata".

J4 D. Una azienda ha inserito la dicitura di annullamento sbagliata in quanto ha riportato il CUP della domanda correttamente, ma ha sbagliato il nome del bando (Sostegno alla creazione di start-up innovative). La fattura è datata 14/01/2021, ma se la facciamo annullare e rimettere corretta, la data nuova sarebbe oltre il termine dei 30 giorni dalla ricezione della PEC di approvazione.

Per inizio di investimento possiamo considerare la data del preventivo oppure la data della fattura?



Le ali alle tue idee

R. Ciò che fa testo per l'avvio è l'impegno giuridico (conferma d'ordine, contratto di fornitura, lettera di incarico, ddt e simili). Si può, quindi, procedere con la riemissione della fattura senza problemi.

J5 D. Per il rendiconto del bando in oggetto, in caso di acquisto beni mediante leasing, la dicitura di annullo chi deve apporla? Il fornitore (che però emette fattura all'istituto di leasing)? Oppure su quale documento deve essere apposta tale dicitura?

R. Nel caso di acquisizione tramite leasing, il contributo è erogato al beneficiario del Bando Fondo Investimenti e, quindi, il timbro di annullo deve essere apposto sulle fatture relative ai canoni.

J6 D. Nel caso di acquisto di apparecchiature informatiche presso grandi rivenditori autorizzati (es. Unieuro), il beneficiario come deve comportarsi dal momento che non si accettano come pagamenti i bonifici bensì pagamenti fatti con carte di credito/debito? In questi casi non è possibile inserire la dicitura specifica richiesta

R. Nei casi specifici esemplificati nel quesito, il pagamento dovrà essere fatto mediante carta di credito aziendale, allegando alla rendicontazione on line il relativo estratto conto di dettaglio nonché l'estratto di conto corrente pertinente dal quale risulti l'addebito periodico dell'utilizzo della carta.

Il pagamento con la suddetta modalità dovrà riguardare esclusivamente beni oggetto di rendicontazione nell'ambito del progetto agevolato.

J7 D. In base alla FAQ 135 nella risposta si dice che è possibile il ricorso alla dichiarazione solo in casi straordinari; una delle fatture inserite a progetto è stata emessa a metà gennaio senza il timbro di annullo ed è già stata pagata. Abbiamo già parlato con il fornitore e questi non vuole annullare la fattura. Può essere questa una condizione straordinaria?

R. la condizione straordinaria potrebbe consistere nel rifiuto da parte del fornitore di inserire il timbro di annullo richiesto in sede di emissione (documentato ad esempio con scambio di e-mail), ma non nel rifiuto di annullamento di una fattura (difficilmente giustificabile per il fornitore) a causa di una dimenticanza dell'impresa beneficiaria.

L'obbligo di annullamento è chiaramente previsto dal Bando ed oggetto di FAQ ed indicazioni nei confronti dei soggetti beneficiari ormai da diversi mesi e costituisce una condizione di ammissibilità della spesa difficilmente derogabile nel caso esemplificato.

J8 D. I fornitori esteri che emettono fattura cartacea e non digitale, successivamente alla data di pubblicazione della graduatoria di ammissione, devono riportare obbligatoriamente il timbro di annullo direttamente in fattura? Nel caso questo non fosse fattibile è possibile sanare questa mancanza con una dichiarazione nella quale si riporta e attesa l'elenco delle fatture sia elettroniche che cartacee imputate al progetto?

Stessa cosa può essere fatta per le fatture elettroniche emesse da fornitori nazionali per le quali non sia possibile richiedere l'inserimento della dicitura di annullamento?



Le ali alle tue idee

R. Per le fatture cartacee il timbro di annullamento deve essere apposto sugli originali a cura del soggetto beneficiario.

Per i fornitori nazionali, si può utilizzare in via eccezionale la specifica dichiarazione prevista dalle Linee guida, fornendo evidenza dell'impossibilità da parte del fornitore di procedere con l'inserimento della dicitura in fase di emissione della fattura elettronica (ad esempio esibendo uno scambio di e-mail con il fornitore).

J9 D. Per le fatture oggetto di rendicontazione del bando in oggetto è previsto il loro "annullamento" tramite apposita dicitura apposta sopra di esse; dal momento che alcune aziende lo hanno fatto solo in modo parziale, visto peraltro che alcune di esse attendevano ancora l'approvazione di una "variante" e quindi non sapevano se essere ammesse o no, si chiede se sarà possibile (come previsto dalla Regione Toscana per molti svariati altri bandi) annullare tutte le fatture assieme all'interno di un protocollo da inserire a cura del commercialista tra le fatture e dove le fatture annullate (tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio) saranno elencate.

R. Premesso che ciascun Bando costituisce lex specialis, il fatto che sussista una variante in corso di valutazione non determina incertezza sull'ammissione a contributo (che è già intervenuta necessariamente prima di poter presentare una istanza di variante, che ha come presupposto, appunto, l'avvenuta concessione di un contributo).

Le disposizioni circa l'annullamento delle fatture sono chiaramente indicate, oltre che nel Bando, al paragrafo 2.2 delle Disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese, nonché in numerose FAQ della raccolta pubblicata nella pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana (https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_rend). In tali disposizioni si fa chiaramente riferimento alla possibilità di ricorso ad una dichiarazione (secondo il modello https://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/ALL8_Dichiaraz_fatture_digitali.doc) per l'annullamento delle fatture, "laddove non sia possibile ricorrere al timbro in fattura in sede di emissione della stessa". Tale impossibilità (evidente per fatture emesse tra il 01/02/2020 e la data di ammissione a finanziamento) deve essere dimostrata nei casi di fatture emesse dopo l'ammissione a finanziamento (scambi di e-mail con il fornitore e simili), non essendo lasciata alla libera discrezionalità del soggetto beneficiario la scelta della modalità di annullamento dei titoli di spesa.

J10 D. Dalle FAQ noto che è possibile utilizzare le fatture recanti la dicitura "SAL" anche per la rendicontazione a SALDO, è valido anche il caso contrario?

Nel caso di impresa beneficiaria che in fase di emissione delle prime fatture non aveva intenzione di presentare il SAL quindi ha inserito all'interno della dicitura di annullamento "SALDO", tali fatture sono ammissibili per il SAL?

R. L'errata indicazione incidentale della dicitura SAL/SALDO non è da ritenersi ostativa all'ammissione a contributo del giustificativo di spesa; si avrà cura di segnalare l'errore materiale nel campo "note" dell'allegato B2 redatto dal revisore.



Le ali alle tue idee

J11 D. Per la modifica del file xml con l'aggiunta nel campo annotazioni della dicitura di annullamento il fornitore è disponibile nel rilasciare una dichiarazione specificando che la fattura si riferisce al bando fondo perduto etc.

Può essere sufficiente la dichiarazione del fornitore per rendere la spesa ammissibile?

R. Il fornitore dovrebbe limitarsi a dichiarare il motivo del mancato inserimento della dicitura nella fattura, non essendo competente per dichiarazioni diverse inerenti alla destinazione della spesa.

J12 D. ai fini del riconoscimento di tre fatture che sono ad oggi saldate e che saranno inserite nel rendiconto del progetto Bando Fondi Investimenti, comunichiamo che la dicitura del timbro all'interno della fatture elettroniche è stata apposta in maniera incompleta per una incomprensione tra i contraenti; in particolare per due fatture manca la dizione del valore rendicontato ai fini del bando (Spesa di Euro _____ rendicontata a titolo di SAL/SALDO) e nell'altro la dizione è riportata ma non compilata nell'importo. Probabilmente anche i bonifici non recano il riferimento al CUP del progetto.

E' possibile riconciliare queste discrasie con uno scambio di PEC tra fornitore e beneficiario nelle quali si comunicano la riconducibilità delle fatture e le allegheranno alle rendicontazioni al fine di ricostruire la situazione?

R. La presenza del timbro senza l'importo di riferimento individua comunque l'imputazione al progetto della spesa di cui trattasi, che si presume imputata per intero in assenza di ulteriore specificazione; l'assenza del CUP sul bonifico non è un problema purché ci sia un chiaro ed univoco riferimento alla fattura di progetto oggetto di pagamento.

L'eventuale presenza nel rendiconto di uno scambio di corrispondenza con il fornitore che chiarisca il malinteso può supportare adeguatamente quanto accaduto.

J13 D. Per quanto riguarda, le offerte/preventivi/contratti (no fatture), dobbiamo apporre comunque il timbro (con le diciture del bando) o quello "copia conforme all'originale"?

R. No, non è necessario alcun timbro. La conformità all'originale della documentazione caricata sul sistema di rendicontazione on line è attestata all'interno della dichiarazione di spesa.

J14 D. Una azienda ha acquistato un bene per il quale ha ricevuto una fattura di acconto e riceverà a seguire la fattura di saldo.

Il fornitore per errore nella dicitura di annullamento della fattura di acconto anziché riportare il valore netto della fattura di acconto ha inserito il valore netto complessivo del bene oggetto di vendita.

Come possiamo rimediare?

Posso allegare la fattura di saldo non facendo apporre alcun importo?

R. L'azienda può acquisire una dichiarazione del fornitore dove riporta il valore corretto per l'annullo della fattura. Tale dichiarazione deve essere caricata tra la documentazione di spesa sul SIUF. Il timbro di annullamento della fattura di saldo corrisponderà al valore corretto.



Le ali alle tue idee

J15 D. Nel caso di fattura già emessa, senza possibilità di effettuare NC, contenente dicitura di annullo errata nei casi specifici:

- dicitura incompleta per mancanza dell'importo imponibile non inserito - è possibile sanare tale mancanza con la dichiarazione fatture digitali prevista alla pagina:

https://www.sviluppo.toscana.it/fattura_ele

e segnalare tale errore in perizia?

- importo imponibile scritto errato con numero inesistente (ad esempio 1.000,00,00) - occorre segnalare tale errore in perizia?

- dicitura errata con inserimento di una parte aggiuntiva non richiesta - occorre segnalare tale errore in perizia?

R. L'assenza di valore imponibile in presenza delle rimanenti informazioni (soprattutto CUP di progetto e Bando di riferimento) fa presumere l'imputazione dell'intero importo imponibile; si può segnalare in nota (allegato B2 e/o parte descrittiva della perizia), senza necessità di dichiarazione.

Se l'importo errato è - come nell'esempio - frutto di un errore materiale riconoscibile, si può segnalare per completezza in nota, senza necessità di dichiarazione.

Se la parte aggiuntiva non genera ambiguità e fraintendimenti, ma è semplicemente ridondante, si può segnalare per completezza in nota, senza necessità di dichiarazione.

Diversamente dalle ipotesi sopracitate, oltre alla segnalazione in nota e/o perizia, si farà ricorso alla specifica dichiarazione.

J16 D. Avremmo un problema con un fornitore per l'inserimento del timbro di annullo nelle fatture che deve emetterci: purtroppo i sistemi informatici non gli permettono di inserire tali diciture nel campo note o nell'oggetto della fattura come richiesto dal bando.

Le uniche possibilità che avrebbe sono quelle di inserire il timbro nella causale del documento o nella descrizione degli articoli. Come deve procedere?

R. Va bene anche che il "timbro" risulti nella causale o nella descrizione degli articoli. Diversamente dovrà essere allegata alla rendicontazione una e-mail del fornitore in cui chiarisce l'impossibilità tecnica di inserire il timbro di annullo nei campi della fattura elettronica e si sopperirà, da parte dell'impresa beneficiaria, con l'apposita dichiarazione presente nella sezione "Allegati" del sito di Sviluppo Toscana (https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_rend).

J17 D. Cosa è necessario fare nel caso in cui nel timbro di annullo in fattura sia stato inserito un importo non corretto (es. un importo superiore a quello ammissibile)? Il revisore nella perizia, ai fini del calcolo del contributo, dovrà tener conto dell'importo ridotto ammettendo solo la parte ammissibile oppure il titolo non potrà essere ammesso per intero? Il beneficiario in che modo potrà comunicare in rendicontazione questo errore?

R. Nel caso in cui nel timbro di annullo in fattura sia stato inserito un importo non corretto (es. un importo superiore a quello ammissibile), il revisore potrà indicare nella perizia l'importo ammissibile corretto, specificando nel campo note dell'allegato dallo stesso compilato il motivo della discrasia tra perizia e timbro di imputazione; ovviamente, se il timbro di annullo reca un importo più basso, il revisore non potrà inserire in perizia un importo diverso.



Le ali alle tue idee

J18 D. Il modello di annullo delle fatture elettroniche va convertito in pdf e firmato digitalmente? E allegato a tutte le voci spesa che sono in esso incluse?

R. Il modello di annullo delle fatture elettroniche deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, preferibilmente dopo la conversione in formato pdf; è sufficiente allegare una copia della dichiarazione alla dichiarazione di spesa, mediante la specifica funzionalità illustrata nell'allegato (il manuale per l'utente completo è disponibile all'indirizzo:

https://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/Manuale_utente_SIUF_beneficiario_rev_08012020.pdf)

J19 D. Se un beneficiario inserisce il timbro di annullo (con su riportata rendicontata a titoli di SAL/SALDO) su fatture oltre il massimale di 200.000 però ne rendiconta solo una parte entro il limite previsto e le altre le esclude, in caso di eventuali controlli risulterebbe comunque assegnataria del contributo? Oppure potrebbe dichiarare che una delle fatture con timbro di annullo recante un importo pari a x (che supererebbe il massimale dei 200.000), verrà imputata a progetto e rendicontata per un importo inferiore a x? Con quale modalità potrebbe fare questa operazione?

R. Non è chiara la richiesta relativa al timbro di annullo; in generale l'impresa deve rendicontare costi in misura pari a quanto previsto dal piano finanziario approvato in sede di ammissione ed annullare di conseguenza le fatture relative ai costi di progetto; se il progetto si compone di un'unica fattura di importo superiore al massimale, si dovrà inserire un timbro di annullo pari al massimale ed imputare al Bando tale importo, salvo dimostrare la quietanza dell'intera fattura, IVA compresa, ai fini di erogazione del saldo del contributo.

J20 D. In una fattura è stato indicato nella dicitura di annullo un importo di spesa più alto rispetto a quello che effettivamente rientra come spesa ammissibile ai fini del bando, è necessario farsi fare una nota di credito e rimettere la fattura con l'importo corretto? Oppure si può tenere la fattura ricevuta e rendicontare l'importo corretto?

R. Se il timbro di annullo è più capiente del necessario non ci sono problemi ad utilizzare comunque la fattura in esame, indicando nel sistema di rendicontazione on line e nella perizia del revisore il minor importo da imputare, senza necessità di una nuova emissione.

J21 D. Una società ha effettuato un investimento che rientra nelle categorie ammissibili previste dal bando, ma nel timbro di annullamento è stato inserito erroneamente il valore imponibile per intero, che supera la quota del massimale di 200.000. In questo caso è chiaro che la società beneficiaria vorrebbe imputare al progetto l'importo massimo previsto dal bando, quindi si può trattare come in altri casi (inserimento di un CUP sbagliato, errori nella dicitura) di un errore materiale sanabile, allegando una dichiarazione del rappresentante legale e la conseguente indicazione del revisore dell'importo corretto (in diminuzione, entro i limiti previsti dal bando) in perizia?

R. Premesso che una puntuale valutazione della situazione potrà essere effettuata soltanto esaminando il complesso della rendicontazione di cui trattasi (qualora la stessa sia oggetto di campionamento successivamente all'erogazione del saldo), la rettifica dell'imputazione non è strettamente necessaria ai fini del Bando in oggetto.



Le ali alle tue idee

Laddove, invece, il soggetto beneficiario intenda imputare l'eccedenza su altro fondo, si dovrà attentamente valutare la possibilità di cumulo, sugli stessi costi, di più agevolazioni in base alle disposizioni di tutti i fondi concorrenti. A tale proposito ogni soggetto gestore dovrà essere interessato al riguardo, non potendo lo scrivente ufficio esprimersi in merito alla gestione documentale di fondi non di propria competenza.

J22 D. Al fine di rendicontare in modo corretto, stiamo riscontrando difficoltà con i fornitori per apporre la dicitura corretta del bando, e in alcuni casi, non inserita o errata; per ovviare al problema è possibile apporre sugli originali un timbro indelebile commissionato appositamente per il bando, quindi con la dicitura corretta? Oppure, ove possibile, una dichiarazione in carta intestata del fornitore?

R. Gli originali delle fatture emesse attualmente sono, di norma, in formato xml, per cui non è possibile apporre un timbro sull'originale (un'eccezione può riguardare i fornitori esteri, non obbligati all'emissione di fattura elettronica, per i quali il timbro sulla fattura cartacea è sicuramente possibile).

Nei casi di impossibilità all'inserimento della dicitura prevista direttamente da parte del fornitore (da documentare magari mediante scambio di e-mail con lo stesso) si può utilizzare la dichiarazione:

https://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/ALL8_Dichiaraz_fatture_digitali.doc

J23 D. Nel caso in cui una fattura sia stata emessa indicando erroneamente un CUP sbagliato, può diventare ammissibile attraverso una dichiarazione da parte del legale rappresentante e/o revisore in cui si indica qual'era il CUP corretto? Questa situazione si può presentare per 2 casistiche:

o Fattura precedente al finanziamento della domanda: è stata indicata in fattura la dicitura prevista dal bando con CUP sbagliato anche se non ne era ancora previsto l'obbligo (verrà allegata dichiarazione rappresentante legale al momento della rendicontazione)

o Fattura successiva al finanziamento della domanda: è stata indicata in fattura la dicitura con CUP sbagliato. In questo caso è già decorso l'obbligo di annullo della fattura al momento dell'emissione.

R. Se il CUP errato è frutto di un errore materiale riconoscibile, può essere allegata alla fattura una dichiarazione semplice dell'impresa beneficiaria che chiarisca l'errore, fermo restando che la valutazione della relativa ammissibilità sarà demandata al revisore che sottoscriverà la perizia e, in caso di campionamento successivo della perizia da parte dei nostri uffici, alla verifica di Sviluppo Toscana (in generale, se il CUP "errato" fosse riferibile ad altro progetto esistente finanziato su altro strumento di agevolazione, anche indicato accidentalmente, risulterebbe complesso motivare l'errore ed accogliere la spesa; se il CUP "errato" è in qualche modo riconducibile al progetto se ne può valutare l'ammissione).

J24 D. Nel caso specifico è accaduto che una società beneficiaria abbia inserito erroneamente il CUP di un altro beneficiario dello stesso bando (probabilmente copiato erroneamente dalla lista delle imprese in graduatoria). In questo caso è tollerabile una correzione con dichiarazione? Si tratterebbe sicuramente di errore materiale.



Le ali alle tue idee

R. L'errore consistente nell'utilizzo di un CUP afferente ad altro beneficiario costituisce errore materiale riconoscibile del quale poter dar conto con una dichiarazione (libera, NON ex 445/2020) da allegare alla fattura on line; sarà opportuno, altresì, che il revisore legale, in sede di compilazione dell'allegato B2 alla sua perizia, evidenzi nel campo note relativo alla fattura in questione la presenza di tale errore materiale.

J25 D. Si chiede un chiarimento in merito agli acquisti di beni effettuati on line e precisamente se le fatture, inviate all'azienda dai fornitori on line e sulle quali non è riportata la dicitura di annullamento prevista dal bando, possono essere ritenute ammissibili a fini della rendicontazione. E' possibile anche in questo caso allegare alla rendicontazione di spesa specifica dichiarazione da parte del beneficiario utilizzando allegato 8 "fatture elettroniche"?

Considerato che si dovrebbe trattare di eccezioni è ammissibile una rendicontazione con la maggior parte delle fatture senza dicitura di annullamento?

R. Come giustamente ricorda, la deroga all'obbligo tassativo di annullamento delle fatture è prevista per situazioni eccezionali, debitamente motivate e documentate, che non possono costituire regola sistematica da adottare per la rendicontazione dei costi di progetto.

La deroga è ovviamente prevista per gli eventuali acquisti effettuati prima dell'ammissione a finanziamento, non essendo presente un obbligo specifico di adottare le disposizioni del Bando prima dell'effettiva ammissione a finanziamento.

Diversa valutazione deve essere, invece, fatta per i cosiddetti "acquisti on line", che possono riguardare fattispecie diverse: un acquisto on line dal sito di un fornitore (ciò che ormai gran parte delle aziende permettono di fare) NON può costituire deroga ex ante alla disposizione del bando, potendo in tali casi sussistere ragionevolmente la possibilità di richiedere al fornitore l'emissione della fattura con la dicitura prevista dal bando; l'eventuale diniego del fornitore (per motivi tecnici o altro) risultante da scambio di e-mail potrebbe costituire documentazione idonea per derogare alla regola di cui sopra).

Un caso diverso è, invece, quello di acquisto di beni tramite piattaforme on line (Amazon e simili), situazione in cui di solito l'emissione delle fatture per un determinato "account business" segue standard rigidi impostati al momento della registrazione dell'account (o delle modifiche successive) utilizzati per tutte le fatture emesse al medesimo cliente e non modificabili per il singolo acquisto neanche su richiesta di quest'ultimo.



Le ali alle tue idee

K - MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE

K1 D. Si chiede un chiarimento sulle UL relative al mantenimento occupazionale ponendo un caso concreto:

un ristorante ha molto personale a chiamata che rientra tra personale a tempo determinato, questo fa parte del calcolo delle UL?

R. Gli occupati da considerare ai fini del bando sono i dipendenti a tempo determinato ed indeterminato, per cui anche i lavoratori a chiamata.

Ai fini del computo devono risultare in forza (LUL/UNIEMENS) alla data del 01/02/2020 ed alla data della rendicontazione finale.

K2 D. Se una azienda che opera nel settore della ristorazione con apertura stagionale assume ogni anno il personale nei mesi tra giugno e settembre/ottobre, cosa deve indicare nel prospetto delle ULA inerenti al mese di gennaio 2020? in questo mese sarebbero esattamente pari a 0 oppure va messo il valore di tutte le ULA del 2019 fino a gennaio 2020.

Allo stesso modo quando si chiuderà la rendicontazione se nei mesi fuori stagione le ULA saranno ugualmente pari a 0, oppure si calcola le ULA da febbraio 2020 fino alla fine della rendicontazione?

R. Ai fini del rispetto degli obblighi occupazionali previsti dal Bando, si applica il concetto di unità lavorativa (UL) e non di ULA. Rilevano soltanto i dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, in forza alla data del 01/02/2020 ed alla data della rendicontazione di spesa a saldo.

K3 D. Si richiede cortesemente conferma della corretta interpretazione del bando in merito al mantenimento occupazionale in presenza di cessazione del rapporto di lavoro con un dirigente, come da quesito allegato.

R. Pur rilevando la fedele ricostruzione normativa da lei effettuata nel quesito allegato - su disposizione che, peraltro, è stata oggetto di molte richieste di chiarimento da parte degli addetti ai lavori rispetto alle ambiguità che solleva in relazione all'effettiva ratio che sottende il divieto di licenziamento previsto dal D.L. "Cura Italia" - rileviamo che la disposizione del Bando di cui trattasi ("i soggetti devono altresì impegnarsi a non operare licenziamenti per ragioni economiche o giustificato motivo oggettivo del proprio personale dipendente nei dodici mesi successivi alla comunicazione di ammissione a finanziamento"), nell'utilizzare l'espressione "personale dipendente", assume portata più ampia e generale, facendo volutamente riferimento a tutti i dipendenti del soggetto beneficiario - tra cui sono certamente compresi anche i lavoratori con qualifica di "dirigente".

K3bis D. Quindi, prima di formalizzare via PEC rinuncia al contributo concesso, ci confermate che pur sostituendo il Dirigente licenziato con un dipendente neoassunto (e rispettando quindi l'obbligo di mantenimento occupazionale tra 1.2.2020 e data rendicontazione), i requisiti del bando NON sono rispettati?



Le ali alle tue idee

Quanto sopra in quanto dalla dichiarazione all. 3 di mantenimento presente fra gli allegati nella sezione del Vostro portale Bando Fondo Investimenti - Rendicontazione, la fattispecie trattata non sembra emergere chiaramente.

R. il mantenimento dell'occupazione, come da consistenza rilevata in UL attraverso gli UNIEMENS o LUL alla data del 01/02/2020, costituisce uno degli obblighi previsti dal Bando a carico dei soggetti beneficiari delle agevolazioni a pena di revoca del contributo (cfr. paragrafo 6.1, primo capoverso, punto 11 del Bando).

L'impegno a non operare licenziamenti per ragioni economiche o giustificato motivo oggettivo del proprio personale dipendente nei dodici mesi successivi alla comunicazione di ammissione a finanziamento costituisce, invece, specifico requisito di ammissibilità alle agevolazioni (paragrafo 2.1, secondo capoverso del Bando, richiamato al paragrafo 2.2 quale ulteriore requisito di ammissibilità), il cui venir meno determina la decadenza dall'agevolazione.

Il mantenimento di tale requisito è attestato mediante sottoscrizione della specifica dichiarazione "Allegato 2 - mantenimento requisiti" ed accertato tramite confronto dei LUL al 01/02/2020 ed alla data di rendicontazione finale.

K4 D. In fase di presentazione della domanda abbiamo indicato come n° UL n. 98 addetti (93 dipendenti + 5 amministratori), leggendo le FAQ del 14.12.2020 ho notato che gli amministratori non sono compresi nel n° delle UL. A questo punto è preferibile inviare PEC con dichiarazione dove correggiamo il numero UL o tale errore possiamo correggerlo in fase di rendicontazione?

R. Laddove tale informazione non sia stata inserita in una specifica dichiarazione sostitutiva, sarà sufficiente precisarlo nel corpo della PEC con cui si trasmetterà la dichiarazione di spesa a saldo; l'effettiva consistenza occupazionale, iniziale e finale, sarà in ogni caso verificata d'ufficio in modo puntuale in fase di liquidazione del contributo a saldo; eventuali esigenze di chiarimento saranno formalizzate dai nostri uffici nell'eventuale fase di integrazione documentale a tempo debito.

K5 D. Nell'allegato sulle unità lavorative si chiede il file UNIEMENS per i due periodi oggetto di dichiarazione. Ma se si presenta la rendicontazione il primo febbraio, si avrà disponibile il file uniemens per il mese di febbraio solo un mese dopo. Ora infatti è disponibile il file di dicembre.

R. Ai fini della dimostrazione delle UL è richiesto l'invio del modello UNIEMENS o del LUL; laddove non disponibile con immediatezza quello relativo alla data di rendicontazione, previa indicazione nella dichiarazione del dato effettivo alla data richiesta, si dovrà allegare la documentazione più prossima possibile a tale data; in fase di esame del rendiconto di spesa, laddove necessario, si procederà tramite richiesta di integrazione ad acquisire la documentazione mancante.

K6 D. La nostra azienda al 01.02.2020 aveva in essere due contratti a tempo determinato inferiori a 12 mesi che sono scaduti e non rinnovati durante i mesi seguenti. Al momento della rendicontazione queste UL devono essere rimpiazzate oppure no? I contratti a tempo determinato inferiori a 12 mesi devono essere conteggiati negli UL?



Le ali alle tue idee

R. Il bando fa riferimento alle UL (unità lavorative) ai fini della verifica degli obblighi occupazionali; nel caso prospettato i due lavoratori a tempo determinato in forza al 01/02/2020 sono computati ai fini della determinazione dei livelli occupazionali iniziali da mantenere ai sensi del paragrafo 6.1, punto 11 del bando.

Pertanto, al momento della rendicontazione a saldo l'impresa considerata dovrà dimostrare di avere in forza un numero di lavoratori pari a quello sopra determinato.

La durata minima di dodici mesi rileva per l'eventuale impegno sottoscritto in domanda di realizzare un incremento occupazionale, ma non per l'obbligo di mantenimento.

K7 D. Una attività alberghiera utilizza oltre una base di lavoratori a tempo indeterminato, anche lavoratori intermittenti (c.d. "a chiamata"). Tali lavoratori intermittenti erano alla data del primo febbraio 2020 (DM10 gennaio 2020) pari a 7 unità, e i loro contratti scadevano naturalmente entro aprile 2020. Vorremmo capire quindi come vanno considerati questi lavoratori con contratto intermittente, che per sua natura, anche se con durata contrattuale formale lunga, può dare luogo a anche solo poche ore di lavoro.

Questo aspetto è calcolato e pesato quando si usano le ULA, ma in questo caso dove rilevano le UL, non capiamo a cosa saremmo tenuti ai fini del mantenimento occupazionale.

Per assurdo potremmo anche avere 7 contratti intermittenti attivi di 12 mesi di durata, ma poi se non venissero effettuate le chiamate tali UL non risulterebbero dal modello Uniemens.

Quindi ci parrebbe di non dover considerare i lavoratori intermittenti nelle UL. Altrimenti considerandoli si potrebbe avere un UL anche per una sola ora di lavoro svolto nel mese, il che pare assurdo.

R. Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs, 15 giugno 2015, n. 81, "Computo del lavoratore intermittente", "Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente è computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre."

Considerato che i lavoratori intermittenti rientrano nella categoria dei lavoratori dipendenti e che il bando fa riferimento al personale dipendente, i lavoratori intermittenti che siano registrati nel LUL relativo ai periodi di riferimento per le verifiche occupazionali previste dal Bando sono validamente computati nelle Unità Lavorative (UL) attribuite al soggetto beneficiario. Il relativo dato sarà individuato anche sulla base dei modelli UNIEMENS allegati alla rendicontazione di spesa, i quali, secondo le specifiche indicazioni fornite dall'INPS, includono nella forza aziendale da esporre nel modello relativo ad una determinata competenza mensile anche i lavoratori intermittenti, sulla base dell'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco del semestre antecedente.

K8 D. Per mantenere il livello occupazionale con riferimento ai contratti a termine, ci sembra di capire che, qualora al 1/02/2020 ci fosse un dipendente a termine (o anche uno stagionale), il cui contratto sia poi scaduto, questo vada poi rimpiazzato prima della rendicontazione da un altro dipendente, anche a termine, con durata del contratto di almeno 12 mesi. E' corretto?



Le ali alle tue idee

Oppure va solo rimpiazzato da un altro dipendente a termine che sia sempre presente al momento della rendicontazione senza il vincolo dei 12 mesi?

R. È corretta la prima interpretazione: il dipendente a termine deve essere rimpiazzato, prima della rendicontazione finale, con un altro lavoratore, anche a termine (nel qual caso la durata del contratto deve essere pari ad almeno dodici mesi).

K9 D. Come deve essere interpretato il punto CIG UL, per capire, se per un'azienda il periodo compreso è il 01.02.2020 e il 31.01.2021 ha 4 dipendenti e 1 persona per un mese è stata in CIG (nel mese di maggio) il numero da indicare è 1 oppure zero in quanto dobbiamo prendere in considerazione le date 01.02.2020 e 31.01.2021?

R. Il dato riferito al 01/02/2020 deve escludere eventuali lavoratori in CIG a quella data; il dato CIG ... UL consente di neutralizzare, a consuntivo, l'eventuale riduzione occupazionale (apparente ai fini del bando) dovuta alla presenza di lavoratori in CIG alla data di rendicontazione a saldo.

K10 D. In caso di dimissioni volontarie (o altra causa fra quelle previste nell'allegato 3 avvenute successivamente al 01.02.2021) al fine del mantenimento occupazionale non è necessario che l'azienda proceda con assunzione di altro/i dipendente/i per mantenere invariato il numero di UL presenti al 01.02.2020? Cosa che invece sembra prevista per la fattispecie dell'assunzione a termine faq 177bis?

Le UL si calcolano come teste o anche in base all'orario di lavoro (full-time o part-time)?

Se un'azienda ha 15 lavoratori di cui uno part-time (es. 20 ore) le UL sono 14,5 o rimangono ad essere 15?

R. Si conferma che in caso di dimissioni volontarie (o altra causa fra quelle previste nell'allegato 3 avvenute successivamente al 01.02.2021) al fine del mantenimento occupazionale non è necessario che l'azienda proceda con assunzione di altro/i dipendente/i per mantenere invariato il numero di UL presenti al 01.02.2020; ciò che, invece, è richiesto nel caso di contratto a termine in forza al 01/02/2020 e che giunga a scadenza prima della rendicontazione a saldo.

Le UL si calcolano come "teste" e non in relazione all'orario di lavoro.

K11 D. relativamente al Mantenimento Occupazionale, abbiamo la seguente casistica.

Una struttura Alberghiera al 01/02/2020 aveva:

- n. 18 Dipendenti a tempo indeterminato, di cui una dimissione volontaria in data 20 marzo 2020;
- n. 5 contratti da tempo determinato con scadenze da Marzo a Novembre 2020;
- n. 7 contratti a chiamata a tempo determinato, con scadenze da Marzo a Novembre 2020;

Alla data odierna 14/04/2021 abbiamo:

- n. 17 dipendenti a tempo indeterminato;

Volevamo sapere se per il mantenimento occupazionale del 2021 è possibile considerare solamente i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, in quanto le Strutture Ricettive, a causa dei lockdown per Covid 19, non avendo avuto prenotazioni sono state costrette a non rinnovare i contratti scaduti.



Le ali alle tue idee

In pratica si avrebbe una riduzione delle UL non attribuibili alla volontà delle Imprese.

R. Si conferma che gli occupati a termine non rinnovati a scadenza devono essere riassunti entro la data di rendicontazione finale, come eventualmente prorogata a norma di Bando o delle disposizioni straordinarie di cui alla DGRT n. 511/2020 e ss.mm.ii..

K12 D. Se l'impresa termina il progetto prima della scadenza naturale del contratto (12mesi) ed invia la rendicontazione precedentemente a questa data, l'obbligo di mantenimento occupazionale resta anche dopo aver inviato la rendicontazione e comunque per i dodici mesi successivi alla comunicazione di concessione del contributo?

R. L'obbligo di mantenimento deve essere rispettato per dodici mesi a far data dalla comunicazione di ammissione a finanziamento (PEC), come indicato dal Bando al paragrafo 2.1, ultimo capoverso, e al paragrafo 6.1, primo capoverso, punto 11. In caso di rendicontazione anticipata rispetto al termine di dodici mesi di cui sopra, l'effettivo rispetto del vincolo sarà verificato in sede di eventuale controllo in loco, svolto su base campionaria annuale.

K13 D. Allegato 3 Dichiarazione mantenimento occupazione:

1) nel caso di dipendente in forza a tempo indeterminato al 01/02/2020 su una unità locale toscana gestita su contratto di affitto di azienda che si è risolto in data 15/10/2020 con conseguente ritorno del dipendente in capo all'azienda affittante, dove va indicata la riduzione? Nel campo licenziamento giusta causa o giustificato motivo, anche se non si tratta di un licenziamento, in quanto il rapporto di lavoro continua con l'azienda affittante?

2) i dipendenti a chiamata con contratto a termine di durata inferiore a 12 mesi, devono essere conteggiati nelle UL al 01/02/2020? Se sì, essendo scaduto il contratto prima della rendicontazione, in quale fattispecie di riduzione vanno indicati?

3) tutti i nostri dipendenti, dal 26/10/2020 sono in CIG a seguito della chiusura per decreto delle sale cinematografiche. Non si prevede una riapertura a breve, nel caso si debba rendicontare in questo periodo si dovrà indicare zero UL alla data di rendicontazione ed inserire i dipendenti in forza nella casella CIG?

R. 1) nel caso di dipendente il cui rapporto di lavoro con l'impresa beneficiaria sia interrotto alla scadenza del contratto di affitto di azienda, la riduzione occupazionale non rileva ai fini del rispetto del divieto di licenziamento previsto dal Bando - dato che la "cessazione" del rapporto di lavoro (con continuazione dello stesso in capo all'azienda affittante-originaria) avviene per naturale scadenza del contratto di affitto e nel rispetto della vigente disciplina civilistica al riguardo -, ma rileva dal punto di vista della consistenza in UL dell'impresa beneficiaria ai fini del mantenimento occupazionale, essendo tale lavoratore presente tra le UL del LUL dell'impresa beneficiaria alla data del 01/02/2020;

2) la riduzione occupazionale da motivare con le opportune precisazioni previste dal modulo 3 è quella eventualmente derivante sottraendo le UL presenti alla data di rendicontazione finale dalle UL presenti alla data del 01/02/2020; nella consistenza in UL alla data del 01/02/2020 devono essere inseriti tutti i titolari di contratto di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, ivi inclusi gli eventuali lavoratori a chiamata risultanti dal LUL al 01/02/2020, che sono lavoratori dipendenti a tutti gli effetti;



Le ali alle tue idee

3) nel caso di dipendenti in CIG alla data della rendicontazione finale, si dovrà indicare "0" UL e quantificare il numero di UL in CIG nell'apposita precisazione. La relazione finale di progetto, inoltre, potrà essere utilizzata per chiarire gli eventi occorsi nell'ultima annualità dal punto di vista occupazionale.

K14 D. Si pone il caso di un'impresa edile individuale costituita dal titolare e dal collaboratore familiare, quando fu compilata la domanda, in buona fede, è stato inserito il valore 2 sia ai fini UL sia ai fini ULA. Dalla lettura delle FAQ pare di capire che ai fini UL si intendono solo ed esclusivamente i lavoratori dipendenti e non i titolari, soci, collaboratori ecc.

Per quanto sopra esposto si chiede, dato che è stata ottenuta la riapertura della piattaforma per la variazione del piano finanziario, se è opportuno approfittarne per correggere il dato UL scrivendo ZERO e lasciare inalterato il dato ULA 2 che da definizione comprende invece, oltre ai dipendenti, anche il titolare e gli eventuali collaboratori.

Si chiede altresì se la correzione del dato UL può compromettere l'erogazione del contributo concesso.

R. Si conferma che gli unici lavoratori presi in considerazione ai fini del mantenimento occupazionale (e dell'eventuale incremento) sono i dipendenti a tempo determinato o indeterminato.

La verifica sul mantenimento occupazionale sarà effettuata in sede di controllo della rendicontazione finale di spesa, tramite confronto tra il LUL al 01/02/2020 ed il LUL alla data della rendicontazione finale. Se in sede di presentazione della domanda è stato compiuto un errore materiale in buona fede, questo non inficia la verifica suddetta o l'accesso al contributo; si può, in ogni caso, provvedere alla rettifica dell'errore in sede di variante.

Anche nel caso di incremento occupazionale dichiarato erroneamente, una rettifica del dato in sede di variante comporterebbe semplicemente la rideterminazione dell'intensità di aiuto concessa.



Le ali alle tue idee

L - INCREMENTO OCCUPAZIONALE

L1 D. Per l'aumento di UL è sufficiente l'assunzione di una persona anche a tempo determinato entro la chiusura del progetto?

R. Sì è sufficiente, purché il contratto attivato sia di durata non inferiore a dodici mesi ed il dipendente sia ancora in forza al momento della rendicontazione finale, come risultante da UNIEMENS e LUL.

L2 D. Ai fini dell'incremento occupazionale eventualmente dichiarato in domanda, è corretto computare l'assunzione di un apprendista, configurandosi tale contratto di assunzione come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato contemplato dal CCNL di riferimento.

R. Si precisa che il contratto di apprendistato, caratterizzato da una causa mista, non viene computato ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale, se non in caso di eventuale trasformazione in contratto a tempo indeterminato al termine del periodo formativo.

L3 D. Se il contratto di apprendistato non è ancora giunto a termine al momento della conclusione del progetto, basta una dichiarazione di intenti da parte del legale rappresentante circa l'impegno di trasformare il contratto di apprendistato in uno di lavoro dipendente? Ed eventualmente il compimento tale impegno viene verificato in controlli ex post?

R. Ai fini di computare utilmente l'apprendista per l'assolvimento degli impegni occupazionali, occorre, in coerenza con quanto già chiarito, che alla data della rendicontazione il contratto sia stato già trasformato.

L4 D. Un'impresa che impiega attualmente un lavoratore con contratto di somministrazione e che al termine del contratto intende assumere direttamente il lavoratore con contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, considerando che il lavoratore interinale non è a libro paga dell'impresa mentre il dipendente a tempo determinato lo è, può dire di aver realizzato l'incremento?

R. Si conferma che la presenza, tra i dipendenti dell'impresa, di un lavoratore in più (rispetto alla data del 01/02/2020) alla data di presentazione della rendicontazione a saldo costituisce adempimento dell'obbligo di incremento occupazionale sottoscritto in fase di domanda. Il lavoratore in questione, se assunto a tempo determinato, dovrà avere un contratto di durata pari ad almeno dodici mesi con scadenza successiva alla data di presentazione della rendicontazione. Il lavoratore con contratto di somministrazione di cui all'esempio non è computato nella base occupazionale iniziale.

L5 D. Nel caso in cui sia in corso un rapporto di lavoro dipendente e il periodo di prova non sia ancora scaduto, il datore di lavoro può recedere liberamente e senza conseguenze ai fini della realizzazione del progetto in corso (Fondo investimenti con cui si è previsto l'aumento di un UL)



Le ali alle tue idee

R. Si conferma che la fattispecie del recesso dal contratto per mancato superamento del periodo di prova, debitamente previsto nel contratto iniziale ai sensi della vigente normativa, NON costituisce motivo ostativo al mantenimento del contributo del Bando in oggetto.

L6 D. Per un investimento già completato prima del finanziamento del contributo e ricevimento pec, con incremento occupazionale di 1 UL in domanda, questo incremento debba essere già stato realizzato durante l'investimento, oppure se a tal fine è rilevante solo il momento della rendicontazione per il calcolo degli uniemens per fare il confronto con quelli al 01/02/2020.

R. Per quanto riguarda l'incremento occupazionale, questo è dato dalla differenza (positiva) tra le unità lavorative (UL) rilevate alla data della presentazione della rendicontazione a saldo e le unità lavorative presenti al 01/02/2020. Gli occupati presenti alla data della rendicontazione finale, se non assunti a tempo indeterminato, dovranno avere un contratto di durata pari ad almeno dodici mesi non ancora scaduto alla data della rendicontazione.



Le ali alle tue idee

M - TIROCINIO

M1 D. Si chiede un chiarimento sulla comunicazione dei dati del tirocinio, sulla scorta delle indicazioni del Bando, delle Linee Guida e delle FAQ, l'azienda deve inserire preventivamente un'offerta di tirocinio come è stato fatto per i bandi R&S 2017 (inserimento sul sito ex "borsa lavoro" della Regione Toscana, ora ARTI Agenzia Regionale per l'impiego) ed eventualmente con quali modalità, o se per questo bando è sufficiente inserire ex post i dati del tirocinio attivato nella relazione intermedia o finale, come è stato indicato nelle linee guida della rendicontazione, senza obbligo quindi di preventiva pubblicazione di un'offerta di tirocinio.

R. la procedura da seguire è la medesima seguita per i Bandi RS 2017, trattandosi di tirocinio attivati ai sensi della medesima disposizione regionale (tirocinio connesso all'erogazione di fondi FESR).

M2 D. Per un progetto con contributo concesso di oltre 100.000 euro, se viene rendicontato un totale investimento più basso con relativo contributo ricalcolato, che scende al di sotto della soglia dei 100mila euro, cessa l'obbligo di attivazione del tirocinio? In altri termini, si chiede conferma che con l'obbligo previsto dal Bando si intende di considerare l'importo su quanto rendicontato alla fine e non su quanto preventivato.

R. Ciò che rileva ai fini dell'obbligo è il contributo concesso, dato che su tale base risultano impegnati i fondi regionali a favore di un beneficiario fino quando non sia stata approvata la rendicontazione a saldo.

Diversamente, si dovrà presentare una richiesta di variante con contributo rivisto al di sotto di tale importo prima della formale rendicontazione finale.

M3 D. Le aziende beneficiarie alle quali sia stato concesso un contributo pari ad almeno 100.000 hanno l'obbligo di attivazione tirocini ai sensi della DGRT 72/2016; a seguito di presentazione formale di un'istanza di variazione dell'investimento, che comporti una revisione del piano finanziario, tale che il contributo risultante sia al di sotto dei 100.000 euro, il beneficiario non è più tenuto all'obbligo di attivazione tirocini ai sensi della DGRT 72/2016. È corretta tale interpretazione?

R. Sì certamente; se l'istanza di revisione al ribasso del quadro economico viene approvata, questo determina la formalizzazione del nuovo contributo (inferiore ad euro 100 mila), con conseguente superamento dell'obbligo.

M4 D. Riguardo l'attivazione del tirocinio nel caso di contributo superiore a € 100.000, il tirocinio dovrà essere attivato entro la fine progetto oppure dovrà essere attivato e concluso entro la fine del progetto? E come termine del progetto si considerano 30 giorni dal pagamento dell'ultima fattura oppure 30 giorni dopo i 12 mesi dalla comunicazione (PEC all'azienda) di concessione dell'aiuto?



Le ali alle tue idee

R. Ai sensi del Bando deve essere attivato un tirocinio connesso alle attività di progetto, nel periodo di realizzazione dell'attività stessa.

Pertanto, il tirocinio deve essere avviato prima dell'ultimazione del progetto, da intendersi, in questo caso, in senso sostanziale e non meramente formale e, quindi, nel corso del periodo di realizzazione delle spese di progetto. Nel caso di progetti già ultimati alla data di ammissione a finanziamento, il tirocinio dovrà essere attivato prima della rendicontazione finale di spesa.

M5 D. Per evitare l'attivazione del tirocinio basta rendicontare poco meno di 100 mila di contributo?

R. L'obbligo di attivazione del tirocinio è, però, legato al contributo concesso (che determina un impegno di risorse pubbliche a favore di un determinato beneficiario fino alla liquidazione del contributo a saldo); pertanto, se si ritiene di dover rimodulare il progetto a tal fine, occorre presentare una istanza formale di variante con riduzione del contributo correlato.

M6 D. Nel nostro caso abbiamo fatto richiesta per un investimento del valore di € 105.000 con ammissione a contributo per € 42.000, siamo soggetti all'obbligo di avvio di un tirocinio ?

R. L'obbligo di tirocinio è legato ai contributi pari o superiori ad euro 100.000,00; non rileva l'importo dell'investimento ammesso.

M7 D. in merito all'obbligo di attivazione del tirocinio, è previsto un numero minimo di ore settimanali?

Nel caso specifico, un'azienda ha difficoltà a far accedere ai propri locali il tirocinante nella giornata di lunedì per cui intenderebbe attivare un tirocinio per i giorni compresi dal martedì al venerdì. Può essere un problema?

R. Il tirocinio deve avvenire nel rispetto della LRT n. 15/2018; non sono previsti obblighi particolari dal Bando. Le disposizioni generali in tema di tirocini prevedono anche la possibilità di tirocini con orario part-time.

M8 D. Relativamente all'obbligo di attivazione del tirocinio esso deve ricadere nella categoria: "contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore". Quel tipo di contratti riguarda ragazzi ancora all'interno del ciclo dell'istruzione o comunque appena finito?

R. La tipologia di contratti citati nel quesito fa riferimento a soggetti ancora all'interno del ciclo di istruzione. Il Bando non introduce vincoli specifici rispetto alla normativa vigente in tema di contratti di lavoro.

M9 D. Si chiede se i Tirocini Extracurricolari devono essere attivati esclusivamente con soggetti in possesso di diploma superiore o laurea oppure se possono essere attivati con persone con titoli inferiori, come ad esempio i percorsi di qualifica (IeFP). In questo caso la durata del tirocinio deve essere comunque di almeno 6 mesi?



Le ali alle tue idee

R. I tirocini attivati per soggetti NON laureati devono avere durata di sei mesi, così come previsto dalla DGRT n. 72/2016, richiamata espressamente dal Bando. Non è richiesto il possesso di un titolo di studio specifico, ma soltanto la maggiore età (LRT n. 32/2002 e ss.mm.ii. art. 17 quater). Per i soggetti laureati possono essere attivati tirocini di durata compresa tra due mesi (durata minima prevista dalla LRT n. 15/2018) e dodici mesi.

M10 D. Come da indicazioni del Centro Territoriale per l'Impiego è stato attivato un tirocinio di 6 mesi, 24 settimane per 37.5 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di più non è possibile e seguendo le loro regole, considerano anche le eventuali settimane di ferie di Agosto; per il bando si seguono le stesse regole? Basta quindi l'attivazione e la durata di 6 mesi anche se poi effettivamente farà un po' meno causa chiusura della ditta per ferie o i sei mesi devono essere totali in presenza?

R. Ciò che rileva è la durata formale risultante dalla convenzione di tirocinio, la pertinenza al progetto finanziato desumibile dal progetto formativo, la validità del tirocinio rilevabile a conclusione dello stesso.

M11 D. Come previsto dal bando fondo investimenti punto 13 lettera h sono esclusi dall'obbligo del tirocinio ai sensi della DGR 72/2016 i beneficiari con sedi operative nelle aree di crisi di cui alla DGR 199 del 2 marzo 2015. Le volevo chiedere se anche i beneficiari della zona Amiata, ai sensi del decreto che le allego alla presente, sono esclusi dall'attivazione del predetto.

R. Le confermo che le imprese aventi sede operativa nelle aree individuate dalla DGRT n. 469/2016 sono esonerate dall'obbligo di attivazione del tirocinio, in analogia a quanto previsto per le imprese con sede nelle aree di crisi.

M12 D. Si richiede se, nel caso di progetti avviati dopo il 01/02/2020 e quindi già in corso al momento della presentazione della domanda (24/09/2020) è ammissibile un contratto di apprendistato avviato in data 01/09/2020 quindi antecedentemente la pubblicazione delle graduatorie?

R. Se il contratto è riferibile al progetto ed all'attività (codice ateco) finanziata e risponde alle caratteristiche richieste dal Bando ("contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore"), la risposta è affermativa.

M13 D. Si richiede se può essere considerata valida e rispondente all'obbligo di attivazione di tirocinio anche l'attivazione di un apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.

R. No non è possibile. Il contratto riconosciuto dal Bando in sostituzione del tirocinio obbligatorio è unicamente il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore oppure un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.



Le ali alle tue idee

M14 D. Che cosa deve intendersi per: attivazione del tirocinio non curricolare “connesso alle attività oggetto del contributo”?

R. È sufficiente che il tirocinio sia attivato all'interno di uno degli uffici o reparti riferiti all'attività (codice ATECO) oggetto di finanziamento ed interessati dal piano degli investimenti agevolato.

M15 D. Potremmo attivare un tirocinio in amministrazione per la rendicontazione del progetto? La formazione verrebbe nella rendicontazione del bando stesso a titolo formativo.

R. Un progetto formativo avente ad oggetto "la gestione contabile del progetto finanziato, con organizzazione ed archiviazione dei documenti di spesa e pagamento e corretta conservazione nel tempo del fascicolo di progetto, unitamente alla relativa rendicontazione di spesa", può considerarsi "connesso alle attività di progetto".

M16 D. In riferimento all'obbligo di tirocinio per contributi a partire da 100.000 si chiede: l'attivazione del tirocinio, che deve essere effettuata necessariamente entro il termine dei 12 mesi (più proroghe) e prima della rendicontazione e successivamente alla concessione del contributo definitiva, può prevedere una durata che prevede una scadenza che va anche oltre i 12 mesi (più proroghe) previste per completare il progetto? In altre parole, si può attivare il tirocinio prima della rendicontazione senza limiti particolari (teoricamente anche pochi giorni prima)?

R. In riferimento all'obbligo di tirocinio per contributi a partire da 100.000 si ricorda che il tirocinio deve essere attivato "nel periodo di realizzazione del progetto" e che deve essere "connesso alle attività oggetto di contributo"; tale connessione deve risultare chiaramente dal progetto formativo allegato alla convenzione di tirocinio, oggetto di verifica in sede di rendicontazione; fermo restando quanto sopra, in generale nulla osta all'attivazione di un tirocinio con scadenza anche oltre i 12 mesi (più proroghe) previste per completare il progetto; l'effettivo completamento del tirocinio per la durata minima prevista dalla disciplina di riferimento ai fini della validità dello stesso è oggetto di verifica in loco dei progetti, effettuata annualmente su base campionaria.



N – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

N1 D. Nella relazione finale di progetto si fa riferimento all'Indirizzo del sito web con evidenza degli adempimenti di comunicazione POR, cosa significa?

R. Gli adempimenti di comunicazione POR sono degli obblighi specifici gravanti su tutti i beneficiari di fondi FESR. Le specifiche disposizioni stabilite al riguardo dall'Autorità di Gestione del POR FESR Toscana sono consultabili sulla pagina web:

<https://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-obblighi-dei-beneficiari-su-informazione-e-comunicazione>

dove è possibile scaricare anche la modulistica ed i modelli pertinenti.

N2 D. Nell'allegato relativo ai carichi pendenti, cosa devo scrivere nei campi richiesti?

R. Nell'allegato relativo ai carichi pendenti si fa riferimento alla domanda di erogazione a titolo di ANTICIPO/SAL/SALDO n. ... (generato dal sistema informativo al momento della chiusura della procedura informatica on line di creazione di una istanza di erogazione) del

N3 D. Per l'obbligo di mantenimento, nel caso in cui l'azienda dovesse fare un nuovo trasferimento entro i prossimi otto anni, benché possa sicuramente trasferire i beni mobili, resta in qualche modo obbligata anche per gli investimenti fatti sul fabbricato di terzi? O l'obbligo vale solo sui beni mobili?

R. Il vincolo di destinazione d'uso e stabilità dell'operazione vale per tutti i beni oggetto di agevolazione.

N4 D. La Dichiarazione Relativa ai Familiari e Affini entro il Secondo Grado:

- deve essere redatta da tutti le persone socie dell'azienda e chi deve includere?

R. Si conferma che i soggetti tenuti alla dichiarazione sono i coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di soci ed amministratori del soggetto beneficiario e, pertanto:

- padre, madre, figlio o figlia dei soggetti suddetti (parenti di primo grado);
- suocero o suocera dei soggetti suddetti (affini di primo grado);
- figlio o figlia del coniuge dei soggetti suddetti (affini di primo grado)
- fratello o sorella, nonno o nonna, nipote (figlio del figlio o della figlia) dei soggetti suddetti (parenti di secondo grado);
- nonno o nonna del coniuge dei soggetti suddetti (affini di secondo grado);
- nipote (figlio del figlio del coniuge) dei soggetti suddetti (affini di secondo grado);
- cognato o cognata dei soggetti suddetti (affini di secondo grado).

N5 D. Si richiedono i seguenti chiarimenti

- nell'allegato 4bis "Dichiarazione familiari e affini, fornitore", l'elenco dei parenti e affini corrisponde a quello dichiarato nell'allegato 4, ovvero riferiti all'impresa beneficiaria, corretto?



Le ali alle tue idee

La presentazione di tale allegato (4bis) è obbligatoria, non essendo previsto nelle linee guida alla rendicontazione?

R. La presentazione dell'allegato indicato in oggetto costituisce modalità alternativa, stante la disponibilità del fornitore, al fine di dichiarare il requisito richiesto, nel caso in cui sia oltremodo complicato (ad es. per la frammentazione della compagine societaria) fornire la dichiarazione "Allegato 4 - Dichiarazione familiari e affini" da parte del beneficiario.

N6 D. In relazione alla misura in oggetto si deve rendicontare la domanda presentata da una cooperativa con parecchi soci (48); in questo caso la dichiarazione in merito alla parentela per chi va prodotta? Esiste un limite di quote oltre al quale basta fornirla per il legale rappresentante ed i membri del CDA?

R. Purtroppo non ci sono deroghe all'adempimento; se possibile, però, in questi casi si può ricorrere ad una dichiarazione del fornitore che attesti l'assenza di legami di parentela o affinità nei termini previsti dal Bando con i soci della Coop alla data di emissione delle fatture che interessano.

N7 D. Se ad esempio un maxi-cespite è composto da diversi componenti, alcuni dei quali non sono fisicamente in azienda (ad esempio sonde di monitoraggio installate presso i clienti), potrebbe capitare che vadano sostituiti componenti o fatta manutenzione; inoltre tale maxicespite seguirà un ammortamento fiscale di 6 anni e potrebbe sparire dalla contabilità, restandone traccia nello storico del libro cespiti.

Vi sono particolari accorgimenti, anche documentali per poter giustificare ad un controllo la coerenza con quanto stabilito dal bando? Occorre evidenziarlo nella relazione tecnica o in altri documenti da allegare alla rendicontazione, oppure da tenere in archivio?

R. Si invita ad attenersi alle indicazioni fornite nella FAQ n. 195, avendo cura, in ogni caso, di interessare i nostri uffici con congruo anticipo prima di procedere alla materiale dismissione di un bene agevolato o di componenti del maxicespite che risultino usurate, al fine di attivare le opportune richieste di autorizzazione nei confronti del Responsabile regionale del bando.

Per quanto riguarda eventuali controlli in loco, l'assenza di parte dei beni perché installati presso clienti dovrà risultare da idonea documentazione conservata in azienda, dalla quale si possa evincere con chiarezza la localizzazione effettiva del bene e la relativa presa in consegna da parte di terzi per esigenze legate al ciclo produttivo aziendale.

N8 D. In riferimento al bando in oggetto si chiede se una SpA può unire alla rendicontazione gli allegati n. 4 :

- 1) del legale rappresentante, solo
 - 2) del legale rappresentante e dei soci di maggioranza
- oppure
- 3) del legale rappresentante e di tutti i soci?

Ci sono difficoltà a raccogliere gli stati di famiglia dei soci con l'1% (o meno) delle quote societarie e dei soci sprovvisti di firma digitale.



Le ali alle tue idee

Si può eventualmente allegare una dichiarazione del legale rappresentante che afferma che nessun socio, né i familiari conviventi, è/sono legato/i alle aziende fornitrici di beni e/o servizi oggetto di rendicontazione?

R. La disposizione di cui trattasi, finalizzata ad accertare l'assenza di cointeressenze tra fornitori di beni o servizi da agevolare e soggetti beneficiari, non è derogabile.

Laddove la raccolta delle dichiarazioni sia oggettivamente difficoltosa, si può sopperire con un'analogha dichiarazione rilasciata dal fornitore con riferimento ai soci di cui trattasi, come da modello allegato.

L'assenza della dichiarazione non permette l'ammissione della spesa per la percentuale di costo riferibile alla partecipazione per la quale non sia accertata l'assenza di cointeressenze, non potendo tale condizione essere attestata direttamente dal soggetto beneficiario.

N9 D. Rapporto di parentela intercorrente tra Amministratori di una SRL (aggiudicatrice del bando) e amministratori di un'altra SRL fornitrice (impianti elettrici inerenti il progetto). La condizione di decadenza sussiste ugualmente anche se la società fornitrice è un SRL (capacità giuridica autonoma distinta dai singoli soci amministratori)? La SRL fornitrice non ha quote di partecipazione nella società aggiudicatrice.

R. La risposta è positiva: le situazioni di cointeressenza rilevano a prescindere dalla forma giuridica ed anche in assenza di partecipazioni societarie, laddove sussistano legami di parentela tra gli amministratori delle due società, beneficiaria del Bando e fornitrice dei beni oggetto di richiesta di contributo.

N10 D. in merito al bando in oggetto avremmo i seguenti quesiti:

- Allegato 4 Dichiarazione familiari e affini

1) vanno inseriti i dati relativi ai familiari conviventi come da situazione anagrafica o anche i dati di familiari e affini anche non conviventi?

2) la società ha nominato la figura dell'Institore con poteri di firma parziali: deve compilare l'allegato anche lui oltre all'amministratore unico?

R. Devono essere inseriti i dati di tutti i familiari e affini anche non conviventi entro il grado indicato dal modello; la dichiarazione è richiesta per tutti i soci e amministratori e, quindi, anche per l'institore, vista l'attribuzione di poteri di rappresentanza, anche se parziali;

N11 D. Visto che è necessario certificare il mantenimento dei requisiti richiesti per accedere al bando, tale mantenimento dei requisiti si riferisce alla data della dichiarazione o alla data dell'ultimo bilancio presentato?

Alcuni indicatori, ad esempio quelli che hanno come componente di calcolo il fatturato o anche l'indebitamento, potrebbero avere una consistenza diversa rispetto a quella rilevata in fase di domanda se riferita "ad oggi".

R. Si fa riferimento alla data di presentazione della rendicontazione alla quale la "dichiarazione di mantenimento" è allegata, nei limiti dei requisiti di accesso previsti al punto 13 del paragrafo 6.1 del Bando (di cui è, appunto, richiesto il mantenimento per tutta la durata del progetto e fino all'erogazione del saldo).



Le ali alle tue idee

O - VARIANTI

O1 D. L'impresa ha necessità di ampliare il piano economico di circa € 15.000 rispetto alla domanda presentata, in quanto vi è necessità di allestire l'officina mobile.

Nel caso in cui venga accolta la domanda di variazione questo comporta un maggior contributo?

Oppure il contributo rimane sempre lo stesso?

Nel caso in cui venga bocciata la domanda di variazione rimane sempre valida la prima domanda presentata?

R. Il contributo concesso non può essere modificato, se non al ribasso; in ogni caso, la necessità di modificare il piano dei costi - se questo comporta la sostituzione di spese tra macrovoci diverse (si veda la tabella contenuta al paragrafo 3 delle Linee guida per le macrovoci) - deve essere formalizzata prima della relativa rendicontazione.

Se, invece, lo spostamento di costi (anche con eventuale incremento del totale del piano economico) avviene all'interno della stessa macrovoce, si può procedere con la spesa senza formalizzazioni immediate; in sede di rendicontazione si dovranno descrivere le variazioni intercorse, con relative motivazioni, nella relazione finale di progetto.

Nel caso di varianti formali, qualora l'istanza non sia accolta, rimane valido il piano dei costi originario (fermo restando quanto detto per le variazioni all'interno delle singole macrovoci di spesa e la realizzazione di un investimento pari almeno al 60% del costo totale ammesso).

O2 D. Se un'azienda ha inserito erroneamente 160.000 euro sulla voce macchinari e attrezzature, deve presentare una variante formale per poter rendicontare i due automezzi che intende acquistare (quindi voce di spesa "acquisto di mezzi mobili")? Nella descrizione del progetto erano stati correttamente descritti i due automezzi che si intendevano acquistare, solo nel piano finanziario è stato inserito l'importo nella voce sbagliata.

R. Purtroppo la profilazione formale del quadro economico avviene sulla base di quanto indicato nella sezione numerica della domanda iniziale, che viene poi replicata nella piattaforma di rendicontazione; soltanto a fronte di una variante formale si può modificare tale prospetto.

O3 D. Abbiamo il caso di un'azienda che vorrebbe presentare richiesta di variante sul progetto non ancora iniziato. L'obbligo dei 30 gg per l'avvio dell'investimento dalla data di ricezione della PEC di ammissione (16/12/2020) deve essere comunque rispettato anche se l'azienda ha intenzione di presentare la variante appena il portale di Sviluppo Toscana lo permetterà? O meglio deve essere rispettato anche prima di sapere se la variante verrà accettata?

- il piano finanziario può essere modificato in aumento o diminuzione fermo restando il contributo concesso (se è in diminuzione il contributo verrà ricalcolato), ma ci sono dei limiti oltre quelli indicati dai paragrafi 3.2 e 3.4 del bando?



Le ali alle tue idee

R. La domanda di variante deve avvenire a cura del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, il quale deve inviare apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica:

fondoinvestimenti@sviluppo.toscana.it

Questa comunicazione, che deve citare nell'oggetto la dicitura "Richiesta variante bando Fondo Investimenti", deve obbligatoriamente riportare l'indicazione della ragione sociale dell'impresa, del CUP e della tipologia di variante richiesta.

Successivamente, l'impresa riceverà tramite e-mail un avviso di avvenuta riattivazione dell'account e potrà, quindi, accedere alla piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A. (all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/bandi/>), utilizzando le stesse chiavi di accesso (username e password) ricevute durante la compilazione della domanda di aiuto e compilare la domanda di variante secondo le stesse modalità seguite in sede di presentazione della domanda di aiuto.

La disposizione in tema di avvio non prevede deroghe legate alla presentazione di istanze di variante.

Il piano finanziario può essere modificato in aumento o diminuzione, fermo restando il contributo concesso, senza limiti ulteriori rispetto a quelli indicati dai paragrafi 3.2 e 3.4 del bando. Il nuovo investimento eventualmente ammesso rappresenta il nuovo termine di riferimento per il limite del 60% da rispettare in sede di rendicontazione di spesa (si ricordi che, a tal fine, fa fede l'investimento ammesso dopo la verifica della rendicontazione di spesa e non quello rendicontato).

O4 D. È possibile richiedere una variazione del 100% dell'investimento ammesso o vi è il limite del 60%? Su un investimento di € 100.000 è possibile variare l'intero importo oppure si può variare solamente € 60.000 fermo restando il 40% dell'investimento ammesso in fase iniziale?

Quali sono i tempi di risposta per una variante?

È obbligatorio attendere l'accettazione per avviare il "nuovo progetto" oppure ha efficacia retroattiva quindi sarà possibile presentare documentazione anche con data antecedente all'accettazione?

R. il Bando non prevede limiti quantitativi alle variazioni, ma soltanto la necessità di motivare adeguatamente le modifiche proposte in relazione alle finalità del Bando ed all'attività principale (ATECO) oggetto di finanziamento.

I tempi di verifica di una variante sono pari a trenta giorni, salvo sospensione per l'acquisizione di integrazioni documentali.

La variante ha efficacia retroattiva, per cui le spese sostenute a far data dall'istanza di variante e da questa previste potranno essere validamente rendicontate in caso di approvazione della stessa.

O4bis D. In caso di variante accettata il rispetto della percentuale minima di realizzazione pari al 60% dell'investimento ha come base di calcolo il nuovo PF ammesso a seguito della variante oppure l'investimento originario?

R. La disposizione che richiama il limite del 60% significa che la variante non può determinare il passaggio del piano dei costi da euro 100.000,00 ad euro 50.000,00, ma al massimo può determinare una riduzione del progetto fino ad euro 60.000,00. La rimodulazione dei costi, nel rispetto dell'importo originario complessivo, è consentita senza limiti.



Le ali alle tue idee

In caso di approvazione di un nuovo piano finanziario (ad esempio pari a 60.000,00 rispetto ai 100.000,00 iniziali), la base di riferimento per la verifica del rispetto della soglia minima di realizzazione (60%) è rappresentata dal nuovo importo ammesso (euro 60.000,00).

05 D. Sottopongo il caso limite di un'impresa che ha presentato domanda per l'acquisto di n. 1 macchinario industria 4.0, ma che, a causa dei danni economici causati dall'emergenza covid-19, ha oggi una nuova priorità, ovvero l'ampliamento del magazzino, indispensabile per la gestione del mercato estero, piuttosto che l'acquisto del macchinario.

I fondi sarebbero quindi da spostare interamente dalla voce "macchinari e attrezzature" alla voce "ampliamento struttura".

Ciò a parità di importo investimento e sede operativa destinataria dell'intervento e consapevoli della riduzione del bonus 10% connesso all'investimento in tecnologie digitali.

R. Ferma restando la valutazione della proposta di rimodulazione da parte dei nostri uffici addetti all'ammissibilità (al fine di verificare la pertinenza dei costi proposti con l'attività principale oggetto di finanziamento ed il rispetto delle finalità del Bando per quanto riguarda le motivazioni della variante), per quanto desumibile dal quesito non sembrano sussistere criticità per l'accoglimento della modifica. Si presti attenzione alle categorie di interventi edilizi ammessi dal Bando (paragrafo 3 delle Linee guida).

06 D. L'azienda ha presentato un piano finanziario che prevede:

- investimenti in macchinari industria 4.0 per 130 mila con contributo 50%
- investimenti in manutenzione straordinaria per 70 mila con contributo 40%

all'importo degli investimenti viene anche riconosciuta una premialità aggiuntiva del 10% su 200k per assunzione di 2 Unità lavorative.

L'azienda però avrebbe necessità di spostare i 130 mila dal macchinario industria 4.0 alla voce impianti per cui l'investimento rimarrebbe nella stessa macrovoce ma ciò che cambia è che non verrebbe riconosciuta la premialità del 10% per l'industria 4.0.

Mi sa dire se dobbiamo presentare una richiesta di variazione del piano finanziario o se la riduzione del contributo verrà gestita post-rendicontazione.

R. Il mantenimento della spesa all'interno della medesima macrovoce (impianti e macchinari) non richiede una variante formale preventiva, essendo sufficiente relazionare in sede di rendicontazione finale le modifiche intercorse e le relative motivazioni (relazione finale di progetto); la decurtazione di contributo conseguente sarà effettuata d'ufficio sulla base degli esiti del controllo della rendicontazione stessa.

07 D. Se si volesse fare una modifica del piano finanziario, ad esempio allocare una parte del piano finanziario già ammesso da mezzi mobili ad immobilizzazioni materiali sarebbe possibile, non modificando il totale del piano finanziario?



Le ali alle tue idee

R. Le rimodulazioni del piano finanziario sono sempre possibili, entro la data di rendicontazione. Il passaggio da mezzi mobili ad immobilizzazioni materiali richiede una variante formale perché si modifica la macro-categoria di spesa ammissibile.

07bis D. Tale variante sarebbe possibile anche se in fase di domanda nella categoria immobilizzazioni materiali non è stato iscritto nessun costo? Cioè è possibile fare una variante anche considerando categorie di costo che in fase di domanda non sono state considerate e per le quali sul piano finanziario ammesso risulta un costo pari a 0?

R. Si conferma che non ci sono vincoli all'attivazione di nuove voci di spesa inizialmente non previste.

08 D. Abbiamo fatto richiesta di variante della composizione dei costi del progetto. Dopo quanto tempo arriva per PEC l'approvazione di tale variante? Dobbiamo rendicontare comunque dopo l'approvazione di tale variante? Entro quanti giorni dall'ultimazione dell'investimento (fatture e pagamenti) dobbiamo rendicontare?

R. Pur essendo l'istruttoria delle istanze di variante sotto la responsabilità di altro Ufficio, si precisa che i tempi del procedimento amministrativo sono di norma pari a trenta giorni, oltre eventuali sospensioni dei termini per integrazioni, se necessarie.

La rendicontazione non è inibita durante la valutazione dell'istanza, ma il controllo della rendicontazione è sospeso fino ad approvazione avvenuta.

09 D. È necessario richiedere la variante di progetto in caso di variazione del piano finanziario: in questo caso si fa riferimento al piano finanziario così com'è indicato in domanda oppure rispetto alle categorie di costo indicate nel bando e nelle linee guida, Ad esempio se si dovesse modificare al ribasso l'importo della voce "Macchinari e attrezzature" ed incrementare "mobili, arredi e altri beni funzionali all'attività d'impresa", non si deve richiedere la variante perché si rimane nella categoria "immobilizzazioni materiali" oppure è necessario richiederla?

R. In caso di variazione del piano finanziario fanno fede le categorie di costo indicate nel bando e nelle linee guida; dovendo modificare al ribasso l'importo della voce "Macchinari e attrezzature" ed incrementare "mobili arredi e altri beni funzionali all'attività d'impresa", NON è necessario richiedere la variante perché si rimane nella categoria "immobilizzazioni materiali".

010 D. La beneficiaria ha presentato un progetto (totale € 199.000,00) composto di due macrovoci, di cui una è "ristrutturazione edilizia"(85.000,00); in domanda non risulta valorizzata la voce "spese tecniche". Si chiede: per poter ammettere a contributo le spese di progettazione e D.L. esse dovevano essere inserite in domanda o è possibile ammetterle (a scorporo) all'interno della voce/importo della ristrutturazione?

R. Trattandosi di una voce di spesa appartenente ad una macro-categoria specifica, diversa da quelle attivate nel piano dei costi approvato, si rende necessario presentare una variante formale.

Si vedano le apposite linee guida pubblicate sul sito:

https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti_var



Le ali alle tue idee

O11 D. Una impresa per effetto dell'ultimo scorrimento delle graduatorie è stata inserita tra le aziende ammesse al contributo; nel frattempo i soci hanno rivisto l'investimento ed hanno acquistato un mezzo di importo inferiore rispetto a quello indicato in sede di domanda di ammissione; la fattura del mezzo acquistato dalla ditta è di € 22.505,47 quindi inferiore al 60% (come previsto al punto 6.1 del bando), poiché in domanda l'importo indicato è di € 42.588,00.

Si chiede:

- È sempre ammissibile l'impresa al contributo?
- La fattura emessa dal fornitore in data 26/10/2020 non riporta la dicitura di annullamento come prevista dal bando, è possibile, se la richiesta è sempre ammessa, modificare la fattura inserendo in fase di rendicontazione la dicitura di annullamento?
- Se i pagamenti non riportano la dicitura prevista dal bando è possibile presentare una dichiarazione dove si certifica che i pagamenti si riferiscono al mezzo ammesso al bando?

R. Un investimento inferiore al 60% non è conforme alle disposizioni del bando; si può presentare una variante finanziaria per integrare il piano con altre spese in sostituzione, almeno parziale, della minore spesa per autocarri.

La dicitura di annullamento è obbligatoria ai fini di ammissione della spesa, salvo impedimenti tecnici da documentare (dichiarazione del fornitore, scambio di e-mail con il fornitore e simili).

La dicitura deve risultare dal file "xml", o nell'oggetto della fattura o nel campo "annotazioni".

Per i pagamenti è sufficiente un chiaro ed univoco riferimento al titolo di spesa cui si riferiscono.

O12 D. La società beneficiaria ha presentato un piano finanziario di € 150.000 suddivisi in attrezzature, ristrutturazioni e arredamento; qualora non si dovesse spendere la parte dedicata alle ristrutturazioni, l'importo totale verrebbe suddiviso proporzionalmente tra le voci residue riducendole equamente oppure è possibile esaurire il budget per le voci attrezzature e arredamento senza investire per ristrutturazioni, tenendo di conto come unico vincolo il raggiungimento del 60% del budget iniziale?

R. In caso di mancata realizzazione di una parte del piano, si può procedere alla rendicontazione a saldo della parte realizzata purché questa rappresenti almeno il 60% del costo ammesso inizialmente; diversamente, si può presentare una istanza di variante finanziaria rimodulando la parte relativa alla ristrutturazione su altre voci di costo.

O13 D. Da bando può essere richiesta la variante per modifica del piano finanziario entro la scadenza prevista per l'ultimazione del progetto. Riguardo al significato di "scadenza prevista per ultimazione progetto" si intendono sempre i 12 mesi (più eventuali proroghe) dal ricevimento della PEC? Esempio: la società ha variato gli investimenti, ha già completato il progetto entro i termini previsti, ma la ripartizione delle spese è diversa rispetto al piano finanziario. Anche se il progetto è già stato completato, ma siamo ancora entro i termini per l'ultimazione, può essere presentata variante?



Le ali alle tue idee

R. Sì, entro il termine di 12 mesi, anche con intervento già concluso ma non rendicontato, si può chiedere la variazione finanziaria.

O14 D. Si chiede conferma che sia necessaria la richiesta di variante nel caso di spostamento di un certo importo dalla voce Immobilizzazione immateriali - Investimenti Digitali alla voce Immobilizzazione immateriali - Investimenti Ordinari

R. Nell'ambito della stessa macrovoce di spesa (immobilizzazioni immateriali), non è richiesta variante formale. Naturalmente il contributo effettivamente spettante sarà rideterminato a consuntivo (probabilmente in riduzione, nell'ipotesi fatta, salvo che in altre macro-categorie non ci siano spostamenti da investimenti ordinari a digitali che compensino).

Se si ritiene, invece, di acquistare immobilizzazioni immateriali ordinarie per un importo superiore a quello delle immobilizzazioni immateriali digitali che fuoriescono dal progetto (in modo da lasciare invariato il contributo), occorre una variante formale, perché l'importo della macrovoce di spesa, fermo restando il contributo già concesso, aumenta.

O15 D. Un'azienda ha presentato domanda per un progetto complessivo di € 199.000,00 formato da due macrovoci:

1) ristrutturazione immobile (85.000,00)

2) acquisto macchinario 4.0 (114.000,00).

ora, l'azienda, ferma la macrovoce 1), sulla base di diverse valutazioni relative all'ottimizzazione del ciclo produttivo, riterrebbe più adeguato l'acquisto di un diverso macchinario 4.0, avente valore di € 240.000,00.

La domanda è:

A) la spesa per l'acquisto del diverso macchinario risulterebbe ammissibile a progetto?

B) sarebbero necessarie variazioni formali? (a nostro avviso no, trattandosi di stessa macrovoce)

C) in sede di rendicontazione sarebbe opportuno aver saldato l'intero prezzo di € 240.000,00?

R. Si conferma che la sostituzione del macchinario è in linea generale ammissibile, senza necessità di variazioni formali, trattandosi di rimodulazione di costi all'interno della stessa macrovoce. In sede di rendicontazione sarà necessario aver saldato l'intero prezzo di € 240.000,00, fermo restando il contributo concesso in domanda e calcolato sul macchinario di minor valore e la necessità di dare adeguata motivazione della variazione nella relazione finale.

O16 D. È necessario presentare una variante finanziaria:

- se si sostituisce un bene inserito in domanda, es. un macchinario ordinario ed al suo posto se ne acquistano due differenti ma sempre ordinari,

- se si cambia solo il fornitore e il modello, ma il tipo di macchina non cambia?

Inoltre da bando si precisa che è possibile presentare una variante al piano finanziario, la variante può essere richiesta anche a posteriori cioè prima di chiudere e rendicontare la domanda, ma ad eventuale acquisto variato già effettuato.



Le ali alle tue idee

R. Le modifiche ipotizzate nel quesito non richiedono una variante formale, ma devono essere evidenziate e motivate nella relazione finale di progetto da allegare alla rendicontazione a saldo.

La variante al piano finanziario può essere richiesta anche a posteriori, fermo restando che l'istanza sospende ogni erogazione fino all'esito finale della verifica; nel caso di mancato accoglimento della variante l'eventuale spesa variata già sostenuta non può essere rendicontata.

017 D. Una azienda in fase di ordine finale ha ottenuto un maggior sconto sul bene previsto in acquisto, da € 23.000 ad € 21.700, prima della domanda di rendicontazione deve essere fatta domanda di variante?

R. Le riduzioni del tipo esemplificato non richiedono alcun tipo di variante, soltanto una menzione nella relazione finale di progetto da allegare alla rendicontazione; il budget residuo può, tra l'altro, essere utilizzato per acquisti ulteriori della stessa tipologia (beni appartenenti alla stessa macro-categoria di costo ammissibile) pertinenti rispetto al progetto, senza necessità di variante, ma semplicemente motivando tali acquisti nella medesima relazione finale.

018 D. L'istanza di variazione per modifica di voci di spesa (non necessaria per le spese della stessa macro-categoria) da inviare tramite mail all'indirizzo:

fondoinvestimenti@sviluppo.toscana.it

comportando una riapertura della domanda implica la necessità di effettuare altri adempimenti in piattaforma?

R. Sì, dovranno essere modificati i relativi documenti presenti su gestdom, domanda inclusa;

019 D. in fase di domanda sono stati presentati i preventivi per 2 autocarri, ad oggi i prezzi degli stessi sono molto diminuiti, possiamo procedere a rendicontare tale spesa totale e ammessa o anche superiore, ma acquistandone 3 invece che 2? Il progetto è accettabile lo stesso o è necessario fare una variante di progetto?

R. Il costo ammesso può essere utilizzato per rimodulare il progetto nei termini indicati. Si darà conto nella relazione finale di progetto della variazione interna alla medesima macrovoce di spesa con relative motivazioni e della finalizzazione degli acquisti all'attività principale oggetto di finanziamento (codice ATECO), nonché della congruenza degli acquisti rispetto ai volumi di attività del soggetto beneficiario.

020 D. Nel caso di un'azienda che abbia ottenuto un contributo pari al 40% per un investimento per ristrutturazione edilizia, ma in seguito decida di investire in un macchinario industria 4.0, si chiede se in sede di variante, ai fini di determinare l'investimento agevolabile per ottenere la totalità del contributo concesso, si debba tenere in considerazione l'ammontare del contributo o la percentuale sempre nei limiti del contributo concesso. Esemplicando:

Investimento ammesso 200.000,00 in ristrutturazione edilizia e contributo concesso di 80.000,00 pari al 40%; in caso di richiesta di variante, per sostituire l'investimento di ristrutturazione edilizia con un investimento in macchinari e tecnologie 4.0, potranno essere indicati investimenti pari a € 160.000,00 e richiesta di contributo in percentuale del 50% (premierità prevista del 10%) fermo restando l'ammontare del contributo stesso di 80.000,00 €.



Le ali alle tue idee

R. Nel caso di variante finanziaria che determini l'introduzione nel piano dei costi di un macchinario "Industria 4.0", si dovrà considerare il contributo pertinente in base alle disposizioni del Bando (50%), fermo restando il contributo massimo concedibile in termini assoluti che non può eccedere quanto già concesso (euro 80.000,00).

O.1 Variazioni relative al beneficiario

O21 D. Con riferimento alla variazione di residenza anagrafica/domicilio amministratore unico e con riferimento a pratiche già rendicontate e chiuse ed a pratiche da rendicontare, incluso il "Bando Investimenti Toscana", quali sono gli adempimenti da effettuare nei confronti di "Sviluppo Toscana S.p.A."?

Nel caso in cui un'azienda beneficiaria del contributo abbia cambiato ragione sociale in luogo della trasformazione da società in nome collettivo a società in accomandita semplice, rimanendo inalterata la partita IVA, con quale modalità deve darne comunicazione?

R. Si ricorda che ogni variazione anagrafica intervenuta dopo la pubblicazione del decreto di concessione dell'aiuto (variazione legale rappresentante; variazione indirizzo sede legale; variazione denominazione sociale) dovrà essere comunicata tramite PEC all'indirizzo:

asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it

con l'indicazione della variazione intervenuta ed allegando visura camerale; non dovranno essere effettuate operazioni sulla piattaforma informatica utilizzata per la domanda iniziale di finanziamento.

Le suddette variazioni potranno essere comunicate a Sviluppo Toscana S.p.A. soltanto dopo che l'impresa avrà effettuato le dovute comunicazioni alla CCIAA, in modo tale che la piattaforma possa aggiornare automaticamente rilevandoli dal Registro Imprese, senza che vi sia necessità di ulteriori richieste di integrazioni.

O22 D. A seguito di decesso del titolare la società beneficiaria subirà una serie di passaggi di successione, per arrivare al nuovo assetto, con cambio di forma giuridica e denominazione.

Possiamo comunicare le variazioni tutte insieme in una volta sola quando sarà definitivo il nuovo assetto societario e la nuova denominazione, oppure dobbiamo intanto procedere a comunicare il nuovo legale rappresentante e poi comunicheremo successivamente le nuove variazioni?

R. Se il perfezionamento dei vari passaggi è in corso ed avverrà a breve, nei tempi tecnici minimi necessari e comunque prima della presentazione di rendiconti di spesa o richieste di erogazione anche a titolo di anticipo, si può procedere con un'unica comunicazione a tempo debito.

O23 D. 1. Una società ha effettuato ristrutturazioni sull'immobile di proprietà e successivamente tramite scissione lo ha trasferito su una nuova società generata dalla scissione. Nel bando si legge che in caso di modifica del beneficiario occorre effettuare una comunicazione a Sviluppo Toscana entro 30 giorni dall'avvenuta modifica. Nel caso in cui questa non sia avvenuta, cosa comporta a livello di erogazione del contributo?



Le ali alle tue idee

R. L'obbligo di comunicazione, secondo i termini previsti dalle Linee guida varianti, è stabilito, pena la revoca delle agevolazioni, dal paragrafo 6.1, punto 6 del Bando. In ogni caso, laddove non sia ancora avvenuta la rendicontazione di spesa con relativa istanza di erogazione, si invita a regolarizzare tempestivamente la posizione con la prescritta istanza di variazione. Laddove la fattispecie fosse rilevata d'ufficio successivamente alla rendicontazione, si dovrebbe necessariamente avviare un procedimento di revoca delle agevolazioni.

O.2 Variazione sede

O24 D. Sono a chiedere un chiarimento in merito ad un possibile spostamento dell'unità operativa della sede indicata nella documentazione richiesta dal Bando. Entrando nel merito, a causa di problemi logistici, mi vedo costretto a spostare l'unità in una strada limitrofa (a circa 50 metri di distanza) per continuare a svolgere l'attività di noleggio. Dovendo fare una richiesta/comunicazione alla Camera di Commercio per tale cambiamento sono a chiedervi la conferma della possibilità del trasferimento ai fini del finanziamento ricevuto e come debba eventualmente formalizzare questa modifica ai Vostri uffici.

R. La variazione della sede di progetto rispetto a quanto risultante dagli atti di ammissione rappresenta una modifica possibile, ma soggetta ad istanza formale; in particolare, l'impresa deve comunicare a mezzo PEC la variazione della sede legale ed operativa su cui verrà effettuato il progetto, allegando visura camerale aggiornata dalla quale si evinca tale sede.

La comunicazione dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo:

asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it

indicando nell'oggetto "variazione sede legale ed operativa Bando Fondo Investimenti CUP__".

Di norma la variazione della sede di svolgimento del progetto deve essere comunicata entro 30 giorni dall'avvenuta variazione anagrafica.

Si rammenta che se la nuova sede operativa avesse un codice primario diverso da quello della sede indicata e prevista nella Domanda presentata, ciò potrebbe comportare lo spostamento del progetto da un settore ad un altro e la non finanziabilità del progetto stesso.

O25 D. Abbiamo indicato nel progetto la localizzazione dell'investimento, ma l'azienda sta prendendo in affitto un fondo adiacente (sempre col solito numero civico, ma con contratto di affitto aggiuntivo rispetto all'attuale). E' ammissibile inserire nel progetto i costi di mobili, arredi, pareti divisorie, corpi illuminanti per il nuovo showroom, magazzino e sale riunioni?

R. Se la sede di intervento non si modifica rispetto a quanto risultante dalla domanda di finanziamento (stessa unità locale od operativa, come verificabile a tempo debito tramite Registro delle Imprese) le spese possono essere finanziate. L'effettiva ammissione, ovviamente, dipende dalla rispondenza dei costi di cui trattasi ai criteri generali di ammissibilità di cui al punto 2.1 delle Linee guida approvate in allegato al Bando, tra cui la pertinenza al progetto, ossia la connessione diretta e funzionale all'attività principale (ATECO) oggetto di finanziamento.



Le ali alle tue idee

026 D. Siamo nella situazione in cui la società aveva sede legale in Toscana al momento della domanda, ma diversi investimenti fatti dal 1/02/2020 in poi (le spese prima non sarebbero comunque ammissibili) erano destinati alla nuova sede legale in Toscana. L'unità locale però è stata inserita in visura camerale successivamente ai diversi investimenti già compiuti (seppur fosse già stata resa agibile nel frattempo). Dato che questo è avvenuto nell'arco di svariati mesi (il trasferimento è stato un processo lungo) vorrei aver conferma che questi possano essere comunque considerati preliminari al trasferimento in altra sede anche perché di fatto l'altra sede è stata chiusa.

R. Considerata l'esistenza di una sede in Toscana al momento degli acquisti preparatori al trasferimento nella sede effettiva di progetto, tali spese possono considerarsi ammissibili, a condizione che:

- si tratti di costi oggettivamente riferibili alla nuova sede;
- la sede di progetto di cui trattasi sia quella risultante dalla domanda di finanziamento (diversamente dovrà essere formalizzata una variante);
- siano rispettati tutti i requisiti generali di ammissibilità delle spese previste dal Bando e dalle "Linee guida".

027 D. La società che ha presentato domanda realizza il progetto presso una sua sede operativa. Le fatture già emesse riportano però come intestazione la sede legale, quale documentazione occorre presentare in fase di rendicontazione per dimostrare che i beni oggetto del progetto sono stati effettivamente destinati alla sede operativa? Nello specifico, in caso di assenza di eventuali D.D.T è possibile presentare dichiarazione su carta intestata della società o fornitore che attesti che la consegna è avvenuta presso la sede operativa della società? Oppure, come riportato nella Faq 125ter basta che ciò sia chiarito nell'ambito della relazione finale di progetto?

R. La FAQ citata richiama la possibilità di spiegare in sede di relazione finale l'oggettiva destinazione dei beni di cui trattasi al processo produttivo dell'unità locale oggetto di intervento, sulla base della natura degli stessi e delle attività svolte nell'unità locale rispetto a quelle svolte nella sede legale formalmente destinataria dei beni. Tale spiegazione può essere integrata da una dichiarazione del fornitore che attesti l'effettivo luogo di consegna della merce.

Valutazioni specifiche sull'ammissibilità effettiva dei documenti potranno essere svolte soltanto in presenza di una rendicontazione effettiva e nel contesto dello specifico progetto.

In ogni caso i progetti finanziati saranno soggetti a verifiche in loco periodiche su base campionaria, che consentiranno di accertare, nel caso del campione estratto, l'effettivo rispetto delle condizioni di ammissibilità.

028 D. Riguardo l'iscrizione di unità locale in Camera di Commercio: una società ha inserito in domanda la sede di svolgimento del progetto detta X non ancora presente in visura. Successivamente viene variata la sua sede legale detta Y, diventando come nuova sede la X. Nel trasferimento di sede, la sede Y cessa di esistere in visura mentre la sede X viene inserita in visura. A livello di visura si legge:



Le ali alle tue idee

a. Sede Legale X, data iscrizione 1/2/2020 (ossia quella della precedente sede Y)

b. Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

i. Iscrizioni: Data iscrizione 9/2/2021 Trasferimento sede legale.

In questo particolare caso, le eventuali spese già effettuate sulla sede di progetto X, sono ammissibili a decorrere dal 9/2/2021 o dal 1/2/2020?

R. Le spese documentate ed oggettivamente riferibili alla sede in cui si svolge il progetto (X), anche di natura preliminare e preparatoria (l'agibilità della sede - e quindi l'iscrizione quale sede in CCIAA - può essere successiva alla materiale realizzazione di alcuni interventi di adeguamento), sono ammissibili.

O28bis D. Da bando si legge chiaramente che spese precedenti all'iscrizione in Camera di Commercio non siano ammissibili. In questo caso però la registrazione è stata fatta in data 9/2/2021, ma per la nuova sede legale (che prima della registrazione fatta il 9/2/2021 non esisteva ancora) si legge una data di iscrizione precedente ossia ad esempio 1/2/2020. In caso di iscrizione con data retroattiva (1/2/2020) effettuata tramite registrazione del 9/02/2021, quale delle 2 date fa fede ai fini dell'ammissibilità?

R. Se si fa riferimento al paragrafo 2.3 del Bando, la disposizione riguarda esclusivamente le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda di finanziamento; se questo è il caso specifico (che però non emerge dai quesiti suesposti), si conferma l'esclusione prevista dal Bando; se invece l'impresa dispone già di una sede o unità locale in Toscana, gli acquisti preliminari al trasferimento in altra sede e funzionali al progetto (che interessa la sede da aprire) possono essere ammessi, in quanto effettuati comunque da soggetto beneficiario con sede nel territorio di riferimento per il POR Toscana;

O29 D. Se viene fatta una variante del piano finanziario in contemporanea può essere fatta una variante della sede e/o anagrafica?

R. Sì, è possibile.

O30 D. Le spese possono essere suddivise sia sulla sede vecchia che sulla nuova (entrambe in Toscana) ovvero destinare una parte di investimento su una sede e l'altra metà su un'altra sede?

R. No, le spese devono riguardare una sola sede, come eventualmente modificata prima dell'avvio a realizzazione dell'investimento, salvo che per eventuali investimenti in attrezzature o beni trasportabili nella nuova sede.

O31 D. Un'azienda beneficiaria sul bando Fondo Investimenti ha cambiato sede legale ed ha comunicato la variazione via PEC.

Nella domanda è presente l'indirizzo della vecchia sede legale di cui si vorrebbero rendicontare fatture di utenze, affitto e attrezzature. Il 9 Dicembre l'azienda ha variato la sede legale andando in un nuovo capannone in cui stanno realizzando lavori che rientrano nel bando.



Le ali alle tue idee

Dobbiamo fare qualche ulteriore comunicazione? Perché in sostanza le sedi del progetto a questo punto saranno due. E' corretto?

R. La sede del progetto può essere una soltanto; è consentito modificare la sede indicata nella domanda iniziale, ma le spese oggetto di rendicontazione devono, in tal caso, riferirsi esclusivamente alla nuova sede.

Dato che i progetti sono soggetti a vincolo di otto anni e che la Regione Toscana effettua annualmente controlli in loco a campione successivamente all'erogazione del contributo, non si possono avere spese riferite ad una sede non più accessibile agli Uffici regionali competenti, per quanto si tratti di spese di utenze ed affitto; durante la visita in loco, infatti, deve essere possibile visionare la sede per cui sono stati rendicontati costi di locazione o utenze anche ai fini di un riscontro rispetto alla destinazione all'attività oggetto di finanziamento (codice ATECO).

O31bis D. Quindi non è possibile imputare le spese di affitto da Febbraio 2020 a Novembre 2020? Perché ovviamente essendo riferite a un periodo prima della variazione (avvenuta a Dicembre 2020) fanno riferimento al vecchio edificio. Oltretutto l'azienda ha variato solo un civico rimanendo nella stessa via.

R. Purtroppo i vincoli gravanti sui fondi non consentono che si sostengano spese riferite a più sedi di progetto, per i motivi già espressi.

O32 D. L'impresa beneficiaria ha effettuato un affitto del ramo d'azienda compresi spazi della propria sede legale. Considerando che non vi è trasferimento della responsabilità di realizzazione del progetto e che presenteremo spese relative esclusivamente alla sua attività, fornendo adeguata documentazione tecnica, che permetterà di evidenziare in modo chiaro quali siano le spese riferite ai lavori di pertinenza esclusiva dell'attività finanziata, occorre comunque procedere con una richiesta di variante del beneficiario oppure no?

R. La variante soggettiva deve essere formalizzata se gli spazi oggetto di intervento fanno parte del ramo di azienda interessato dal contratto di affitto; non è chiaro dal quesito se le spese di progetto saranno sostenute dal soggetto titolare della domanda di finanziamento o dall'affittuario. Si ricorda che le spese di progetto devono essere formalmente intestate (fatture) al beneficiario del contributo, pena la non ammissibilità.



Le ali alle tue idee

P - RINUNCIA

P1 D. La rinuncia ai sensi dell'articolo 5.7 del regolamento Bando Investimenti deve essere circostanziata?

R. La rinuncia non richiede l'esplicitazione di motivazioni particolari, ma soltanto il rispetto dei termini indicati nel Bando (5.7) al fine di non incorrere nella sanzione prevista.

P2 D. Se un'impresa ammessa e finanziata, dichiara entro pochi giorni dalla ricezione della PEC l'avvio del progetto e successivamente rinuncia al contributo, ci sono problemi?

In caso di comunicazione di rinuncia al contributo concesso, oltre i 60 giorni previsti dal paragrafo 5.7 del bando, sono previste sanzioni? Oltre all'impossibilità di accedere ai contributi per 3 anni?

R. L'avvio del progetto non deve essere formalizzato in alcun modo (invio PEC o simili ai nostri uffici); la relativa verifica è effettuata d'ufficio al momento dell'esame dell'istanza di erogazione del contributo sulla base della documentazione trasmessa.

In caso di rinuncia successiva al termine dei 60 giorni indicato dal Bando, la normativa prevede, di solito, oltre al divieto di accedere alle agevolazioni regionali per il triennio successivo all'adozione dell'atto di revoca da parte degli Uffici regionali, che si incorra, ai sensi dell'art. 15 della LRT n. 71/2017, nell'obbligo di rimborso forfetario delle spese di istruttoria a titolo di risarcimento (cfr. paragrafo 5.7 e 9.4 del Bando) come disciplinate dalle DGRT n. 359 del 20/05/2013 e n. 990 del 18/09/2017. Attualmente, con il D.L. 22 aprile 2021 n. 52 è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31/07/2021, determinando automaticamente una proroga dell'efficacia delle disposizioni temporanee introdotte con Deliberazione n. 511 del 14/04/2020. Pertanto, per i progetti finanziati in corso di realizzazione al 23/02/2020 o iniziati successivamente e fino al 31/07/2021 è prevista la possibilità, per i beneficiari che non abbiano percepito alcuna erogazione (o l'abbiano restituita), di presentare eventuale istanza di rinuncia tempestiva alle agevolazioni, senza obbligo di pagamento del rimborso forfetario delle spese istruttorie ai sensi delle succitate Delibere regionali.

Il Bando in esame non prevede la sanzione accessoria dell'esclusione da altri bandi regionali.

P3 D. In caso di comunicazione di rinuncia è indispensabile allegare un documento firmato digitalmente o è sufficiente l'invio della PEC con riferimento al progetto da parte del beneficiario? Una volta effettuata la rinuncia, la società riceverà qualche comunicazione in merito (per avere la certezza di aver comunicato la rinuncia entro i termini prestabiliti ed evitare la revoca)?

R. La rinuncia deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Ai fini del rispetto del termine fa fede la data di consegna della PEC. Le rinunce sono periodicamente oggetto di decretazione da parte dell'organo amministrativo di Sviluppo Toscana, con aggiornamento degli elenchi dei soggetti beneficiari originariamente ammessi, con pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana (https://www.sviluppo.toscana.it/fondo_investimenti).



Le ali alle tue idee

Q - REVOCA

Q1 D. Supponendo che venga attivata una fideiussione (es. all'80%) e poi, per qualche motivo, al termine del progetto, l'azienda non riesce a raggiungere la soglia minima del 60% di costi previsti dal progetto, cosa succede?

- deve restituire l'anticipo ricevuto, maggiorato degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 83 del Reg. (CE) n. 1268/2012 (pari a 3,5 punti percentuali)?

- deve pagare il rimborso forfetario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione. Quale è l'ordine di grandezza di questo rimborso?

- non può partecipare (per quanto tempo?) a altri bandi regionali?

R. Il mancato raggiungimento, a seguito della verifica del saldo, di un investimento ammesso almeno pari al 60% del costo ammesso è motivo di revoca totale del contributo.

In presenza di un anticipo già erogato, si procede con la richiesta di restituzione bonaria; in mancanza di restituzione entro il termine di quindici giorni, si procede con l'escussione della fideiussione da parte degli uffici del bilancio regionale.

A norma dell'art. 9.3 del Bando l'importo erogato sarà maggiorato degli interessi calcolati al TUR + 3,5 punti percentuali, decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso.

Laddove il progetto sia rivisto in corso di attuazione, c'è la possibilità di ridurre il budget iniziale fino a definire un nuovo piano dei costi che ammonti almeno al 60% di quello iniziale (cfr. Linee guida varianti sul nostro sito web); se approvato, il nuovo piano dei costi costituisce la nuova base rispetto alla quale si calcola il 60%.

In caso di revoca è dovuto anche un rimborso forfetario sulla base delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta regionale (DGRT 359/2013 e 990/2017), come previsto dal paragrafo 9.4 del Bando.

Attualmente, con il D.L. 22 aprile 2021 n. 52 è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31/07/2021, determinando automaticamente una proroga dell'efficacia disposizioni temporanee introdotte con Deliberazione n. 511 del 14/04/2020. Pertanto, per i progetti finanziati in corso di realizzazione al 23/02/2020 o iniziati successivamente e fino al 31/07/2021 è prevista la disapplicazione delle disposizioni regionali in tema di rimborsi per i costi di istruttoria nel caso di revoca delle agevolazioni. Eventuali ulteriori proroghe dello stato di emergenza determineranno la proroga automatica della disposizione.

Il Bando in esame non prevede la sanzione accessoria dell'esclusione da altri bandi regionali.